

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 111° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 MARZO 1997

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	4
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	13
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	18
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	23
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	37
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	48
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	52
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	57
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	59
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	95
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	97

### Comitato paritetico

6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze e tesoro - Camera) .....	<i>Pag.</i>	102
11 <sup>a</sup> (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera) .....	»	108

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

### Organismi bicamerali

Riforme costituzionali .....	<i>Pag.</i>	110
Mafia .....	«	124

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	138
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	142
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	144

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	148
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

40ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE informa che in data 7 marzo 1997 il Presidente del Senato ha deferito una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, e di altri coindagati (Doc. IV-bis, n. 15).

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

*Esame di ulteriori atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore e del senatore Agazio Loiero (Doc. IV-bis, n. 9), pervenuti successivamente alla deliberazione della proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere da parte della Giunta. (R135 000, C21ª, 0019ª)*

Il PRESIDENTE informa che in data 7 marzo 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta, ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dell'articolo 135-bis, comma 1, del Regolamento, ulteriori atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in questione, affinché ne valuti la rilevanza.

Prendono quindi ripetutamente la parola la senatrice SILIQUINI, i senatori RUSSO, VALENTINO, BERTONI, GASPERINI, BRUNI ed il PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame è infine rinviato, così come l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**111<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MARCHETTI

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2071) *Interventi urgenti per l'economia***

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore PARDINI in sostituzione del relatore designato Andreolli: egli illustra il disegno di legge, che contiene articolate misure di rifinanziamento per interventi a sostegno di settori produttivi e per opere infrastrutturali. Ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, considera comunque opportuno segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di una puntuale verifica circa la compatibilità di ciascun intervento con i vincoli derivanti dalla normativa europea in tema di aiuti alle imprese.

Il senatore MAGGIORE condivide la valutazione del relatore.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole, integrato dalla segnalazione indicata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

**112<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente era stato avviato l'esame dell'emendamento 1.0.19, concernente le isole minori: al riguardo, propone di accantonare l'ulteriore trattazione, in attesa del proponente, senatore Lauro.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

In assenza del senatore Marchetti, il senatore BESOSTRI fa proprio l'emendamento 2.29.

Il relatore VILLONE esprime un parere contrario all'emendamento, in quanto la normativa in esame ne ricaverebbe una sostanziale attenuazione, assumendo una configurazione meramente programmatica. Il sottosegretario VIGNERI concorda, rilevando che le disposizioni in questione possono avere efficacia in quanto riferite ai comuni di minori dimensioni. In risposta a una richiesta di chiarimento del senatore Besostri, precisa quindi che nelle forme associative possono essere coinvolti anche comuni con popolazione superiore alla soglia demografica indicata. A tale riguardo, comunque, il Governo è disponibile verso un'eventuale rideterminazione, nel senso di abbassare il limite dimensionale, non già di elevarlo o di escluderlo. Precisa altresì, su richiesta del relatore Villone, che i comuni al di sotto dei cinque mila abitanti sono circa settemila e che molti di essi esercitano già le relative funzioni in forma associata, soprattutto mediante le comunità montane. Il relatore VILLONE considera opportuno un meccanismo di incentivazione all'esercizio

associato di funzioni. Il senatore ANDREOLLI consente, ritenendo improprio qualsiasi sistema coercitivo e considerando preferibile un incentivo di natura finanziaria. Ad avviso del relatore VILLONE, tale soluzione potrebbe essere individuata in sede di ridefinizione del sistema di finanza locale. Il sottosegretario VIGNERI ricorda che nella legge collegata alla manovra finanziaria per il 1997 è disposta una delega legislativa in materia di trasferimenti erariali agli enti locali, fondata tra l'altro su un criterio di incentivazione all'esercizio associato dei servizi, che possono essere considerati, in sede di esercizio della delega, in una accezione estesa comprendente anche alcune delle funzioni di cui si discute. Il senatore ANDREOLLI raccomanda che in tale contesto sia considerata anche la gestione di servizi e di attività e non solo la realizzazione di opere. Il relatore VILLONE prospetta l'opportunità di un ordine del giorno riferito all'esercizio della delega legislativa evocata dal rappresentante del Governo. Quanto all'elenco delle funzioni contemplato nell'articolo 2, osserva che ulteriori ipotesi di esercizio in forma associata sarebbe rimesso alla scelta volontaria degli enti locali interessati. In proposito il sottosegretario VIGNERI rileva che la mancata previsione dei piani regolatori dipende da una resistenza opposta in modo esplicito, anche se la possibilità di formulazione comune degli strumenti urbanistici è prevista da norme risalenti all'inizio degli anni '40. D'altra parte, il Governo intende confermare la validità di una scelta normativa rivolta a promuovere l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in assenza dei quali si potrebbe ipotizzare che la relativa gestione sia demandata alla provincia, con conseguenze evidentemente squilibrate. Il senatore PELLEGRINO si sofferma sulla connessione delle disposizioni in esame con le deleghe legislative già disposte o in via di approvazione concernenti le funzioni degli enti locali, sottolineando l'opportunità di chiarire se il principio di sussidiarietà viene presupposto dalle norme in discussione ovvero se queste ultime ne costituiscono una premessa. Osserva, inoltre, che l'esigenza di individuare con certezza l'imputazione delle funzioni e delle responsabilità impone soluzioni normative non equivocate. Il sottosegretario VIGNERI ricorda che nel disegno di legge n. 1124, all'esame dell'Assemblea del Senato, il conferimento di funzioni agli enti locali tiene conto dell'articolazione per dimensioni e disponibilità di risorse, postulando la conseguente, diversa dislocazione delle competenze, invece del tradizionale sistema di necessaria uniformità funzionale tra tutti gli enti della stessa natura, a prescindere dalla rispettiva configurazione sostanziale. In ogni caso, lo scopo delle tendenze normative più attuali è quello di attrezzare gli enti locali perchè possano esercitare le proprie funzioni con maggiore efficacia. Il relatore VILLONE osserva che in una prospettiva di accentuazione dell'autonomia degli enti locali, ai meccanismi sostitutivi deve essere preferito il principio di responsabilità.

Il senatore BESOSTRI, quindi, ritira l'emendamento 2.29.

Si riprende l'esame dell'emendamento 1.0.19, dianzi accantonato. Il relatore VILLONE esprime un parere contrario, ritenendo che la propo-

sta di modifica configura una disciplina di eccessivo dettaglio per situazioni particolari, difforme dall'impostazione complessiva del testo in esame. Il sottosegretario VIGNERI rileva che nella maggior parte dei casi nelle isole di minori dimensioni vi è un solo comune, mentre una pluralità di comuni è riscontrabile solo nelle isole d'Elba e di Ischia, oltre che a Capri, dove vi sono due comuni: si tratta di un dato di fatto che circoscrive l'eventuale applicabilità della normativa proposta a casi molto particolari. Il senatore LAURO, proponente dell'emendamento, riconosce che la sua elaborazione ha un contenuto di eccessivo dettaglio ma ne rivendica la validità al fine di realizzare anche per le isole minori, considerata la loro peculiarità, un sistema analogo a quello delle comunità montane. Ricorda, in proposito, che nella legislazione vigente vi sono casi di assimilazione delle isole minori alle comunità montane, ad esempio in tema di ristrutturazione della rete ospedaliera. Osserva, inoltre, che nello specifico contesto di cui si discute, la possibilità di indirizzi difformi da parte dei comuni della stessa isola può determinare gravi inconvenienti, anche riguardo alla disponibilità di finanziamenti da parte dell'Unione europea. Il senatore BESOSTRI prospetta una soluzione fondata sulla istituzione di comunità isolane, considerando anche il caso degli arcipelaghi, con l'applicazione del regime previsto per le comunità montane. Al senatore GUERZONI, che richiama l'attenzione sulla necessità di tener conto delle competenze regionali, il relatore VILLONE replica che le comunità montane sono istituite con legge regionale. Il senatore ANDREOLLI condivide la proposta del senatore Besostri, mentre il senatore GUERZONI ritiene comunque irrisolvibile l'eventuale difformità di indirizzi da parte dei comuni e osserva che vi sono altri contesti territoriali nei quali potrebbe essere giustificata una forma associativa obbligatoria, ad esempio tra i comuni di una stessa fascia costiera con notevole afflusso turistico oppure tra i comuni di uno stesso distretto industriale. Secondo il senatore PELLEGRINO, la configurazione isolana ha una peculiarità più accentuata di quella rinvenibile nei casi appena evocati. Il relatore VILLONE auspica un sistema flessibile e adattabile a casi peculiari di diversa natura, mentre il senatore PARDINI ricorda che in base alla normativa vigente è possibile esperire forme associative e consortili, ed è pertanto inopportuno, a suo avviso, prefigurare un ulteriore livello istituzionale. Il sottosegretario VIGNERI considera possibile una soluzione analoga a quella già prevista per le comunità montane e ritiene che le isole minori abbiano una peculiarità sufficiente per giustificare un regime specifico: nondimeno, reputa preferibile individuare una soluzione idonea nella disciplina dell'esercizio associato di funzioni. Il senatore GUERZONI precisa di non avere obiezioni di principio alla proposta in esame, ma paventa il rischio di una ulteriore complessità istituzionale. Il relatore VILLONE concorda sull'esigenza di evitare una moltiplicazione degli enti locali nonchè sull'opportunità di considerare la questione nell'ambito della disciplina sull'esercizio delle funzioni in forma associata. In proposito, il sottosegretario VIGNERI si riserva di fornire un contributo di natura tecnica.

L'ulteriore esame dell'emendamento 1.0.19 viene quindi accantonato.

Quanto all'emendamento 2.18, il relatore VILLONE esprime una valutazione negativa, ritenendo preferibile non attenuare l'effetto precettivo del limite demografico. Anche il sottosegretario VIGNERI esprime un parere contrario.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.19. Il relatore VILLONE ritiene che la natura prescrittiva della disposizione sia già propria del testo. La senatrice PASQUALI considera preferibile la precisazione introdotta con l'emendamento. Il sottosegretario VIGNERI condivide l'opinione del relatore e richiama l'attenzione sull'opportunità di integrare il testo quanto alle conseguenze della mancata gestione in forma associata. In proposito, il relatore VILLONE rileva la difficoltà di individuare le relative responsabilità. Secondo il senatore GUERZONI la responsabilità non potrebbe essere che di natura politica, mentre il relatore VILLONE considera possibile l'attribuzione di responsabilità di natura diversa, ad esempio contabile. Il senatore PELLEGRINO prospetta l'ipotesi che in caso di inadempienza le funzioni di cui si tratta siano trasferite alle province. Il sottosegretario VIGNERI osserva che il trasferimento di competenze al livello territoriale più ampio, in caso di mancato esercizio delle funzioni in forma associata, sia di ardua realizzazione per le funzioni tradizionali proprie dei comuni, mentre sarebbe in astratto ipotizzabile per le nuove funzioni, conferite in base alla legislazione più recente o alle prossime riforme. Considera preferibile e risolutiva, in ogni caso, l'opzione per un sistema incentivante, riservandosi in proposito anche le idonee proposte di integrazione del disegno di legge. Al senatore Besostri, che prospetta la possibilità di forme associative obbligatorie in caso di inerzia dei comuni, oppone quindi una valutazione contraria del Governo. Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera contraddittorio al principio di autonomia il ricorso a forme coercitive per l'esercizio associato delle funzioni. Il senatore GUERZONI condivide la valutazione del sottosegretario Vigneri. Quest'ultima ricorda che vi sono leggi di settore, che prevedono forme obbligatorie di associazione tra i comuni, rimaste inattuato, ad esempio in tema di servizio idrico integrato. Secondo il relatore VILLONE, la tendenza a una maggiore autonomia degli enti locali, esige un sistema fondato sugli incentivi e sui disincentivi, piuttosto che sulla coercizione. L'esame dell'emendamento 2.19 viene quindi sospeso.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388****Art. 1.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 1-....**

*(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno lo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle isole minori e si applicano alle isole che hanno una superficie non superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati.

2. In ciascuna isola, ove esistono più comuni, in base alla legge regionale, si costituisce tra i vari comuni presenti sull'isola stessa, la «comunità isolana», ente di diritto pubblico. La legge regionale stabilisce le norme cui le comunità isolane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

3. Le norme di cui al comma 2, per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle comunità isolane, dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti. Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zionali, le comunità isolane potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

4. La regione è competente, con proprie leggi, a:

- a) determinare i criteri per ripartire tra le comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini di cui al presente articolo;
- b) approvare gli statuti delle singole comunità;
- c) coordinare ed approvare i piani zionali;
- d) regolare i rapporti tra comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

5. Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna comunità isolana appronta, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluri-

nale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona. Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, nonché la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per trenta giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione. L'organo deliberante della comunità isolana, esaminante le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla regione, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, il piano s'intende approvato.

6. La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla comunità isolana. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità isolana predispone, coordina e attua i programmi di intervento e può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. La comunità isolana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

7. La comunità isolana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla regione, può redigere piani urbanistici.

8. Le opere da eseguirsi nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi del presente articolo, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento del turismo, predispone un programma triennale di interventi, per le isole minori di cui al comma 1, diretto a realizzare:

a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, della maricoltura, delle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici ed agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

c) la definizione degli strumenti urbanistici;

d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico, architettonico con particolare riferimento a torri di avvistamento, fabbricati rurali testimonianza di edilizia locale;

- e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare, la segnaletica, la sentieristica e la viabilità;
- f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e scarichi a mare;
- g) la riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici e della portualità minore;
- h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete idrica;
- i) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;
- l) la salvaguardia della flora e della fauna locale;
- m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;
- n) la dismissione e nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;
- o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini, ove richiesti dagli enti locali interessati;
- p) l'istituzione o il potenziamento di uffici di promozione turistica;
- q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;
- r) l'istituzione di uffici per le attività formative e gli aiuti all'occupazione;
- s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e dell'attività marinara locale;
- t) l'istituzione e il potenziamento di centri studio e trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale (centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi aree espositive, sale convegni e formative), anche mediante l'uso o riuso di strutture di particolare significato storico;

10. Il programma di cui al comma 9 indirizza e coordina l'azione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali ed è approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovato ad ogni scadenza triennale.

11. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione permanente per le isole minori presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, composta da:

- a) un vice presidente che sia componente dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e nominato dall'ANCIM stesso;
- b) un numero di consiglieri pari a quello delle regioni di appartenenza delle isole minori.

12. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo per la salvaguardia e lo sviluppo economico e sociale

delle isole minori, con dotazione annua di 200 miliardi di lire a decorrere dal 1997, esigibili alle seguenti condizioni:

a) che detti fondi vengano utilizzati a coprire il 50 per cento di competenza dello Stato, come necessario per l'effettivo impiego di fondi comunitari, prevedendo che, tramite convenzione con le amministrazioni comunali, il Dipartimento del turismo assicuri l'avvio delle iniziative sotto il rispetto degli obblighi del soggetto beneficiario che deriva dalla presenza del cofinanziamento comunitario, in ordine a normativa sugli appalti, monitoraggio e valutazione, pubblicità del cofinanziamento, controlli e verifiche;

b) che siano finanziati gli interventi più diversi purchè inseriti in progetti integrati e coerenti con il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 9;

c) le priorità siano indicate dalle amministrazioni comunali e valutate dal Dipartimento del turismo che elaborerà un bando di gara con le condizioni per proporre progetti da finanziare.

15. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per gli anni 1997, 1998, 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

**1.0.19**

LAURO

## **Art. 2.**

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: «con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».*

**2.29**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, all'alinea, dopo le parole: «inferiore ai 5.000 abitanti» inserire le seguenti: «o dai comuni contermini sottoposti ad un unico processo di conurbazione.»*

**2.18**

MAGLIOCCHETTI, PASQUALI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti: «devono essere esercitate».*

**2.19**

PASQUALI

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**97<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 10,50.**Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.**IN SEDE REFERENTE**(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio**(92) LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati**(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)*

Dopo che in apertura di seduta interviene il senatore CIRAMI per deplorare vivamente il ritardo con cui la seduta stessa è iniziata, la Commissione conviene sulla richiesta del senatore BUCCIERO di prorogare a domani, mercoledì 12 marzo alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di ripartizione dello stanziamento del capitolo 1205 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1997 (n. 74)***(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: parere favorevole)**(R139 b00, C02<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)*

Riferisce il presidente ZECCHINO, proponendo di esprimere un parere favorevole sul provvedimento che assegna un contributo di lire 10 milioni in favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici,

ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e la giustizia.

Senza dibattito conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 11.*

**98ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

*indi del Vice Presidente*

CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(320) DE LUCA Michele.** *Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di stanza di vendita dell'immobile pignorato*

**(401) PREIONI.** *Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

**(840) DIANA Lino e COVIELLO.** *Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*

**(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai**

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 6 marzo scorso.

Il senatore BUCCIERO chiede la rimessione all'Assemblea dei provvedimenti in titolo. Motiva la richiesta osservando che, mentre la Commissione non ha mancato di dimostrare uno *standard* di produzione normativa di alto profilo, varando provvedimenti importanti, da lui partitamente menzionati, tali provvedimenti sono ancora in attesa di essere esaminati dall'Assemblea.

Di converso – prosegue l'oratore – la scelta di assegnare in sede deliberante i provvedimenti all'ordine del giorno ha prodotto – a suo av-

viso – una situazione non favorevole ad una disamina adeguatamente approfondita.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver accertato che la richiesta del senatore Bucciero è appoggiata dal prescritto numero di senatori, comunica che i lavori proseguiranno nella sede referente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(320) DE LUCA Michele. Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di stanza di vendita dell'immobile pignorato**

**(401) PREIONI. Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare**

**(840) DIANA Lino e COVIELLO. Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato**

**(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai**

(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione riprende, in sede referente, l'esame dei provvedimenti rimessi all'Assemblea e conviene, di procedere al loro esame congiunto, dando per acquisita la relazione già svolta dal senatore Centaro.

In sede di discussione generale, prende la parola il senatore PELLICINI il quale sottolinea che le esigenze di approfondimento che lo hanno portato a sottoscrivere la richiesta di rimessione in Assemblea dei disegni di legge in esame, si ricollegano ad alcune perplessità legate alla scelta di individuare nei soli notai la categoria suscettibile di agire come delegato del giudice dell'esecuzione. L'oratore prosegue mettendo in luce come gli appaia incerta la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 1800, laddove essa gli sembra effettuare attraverso l'elenco dei notai che provvedono all'operazione di vendita con incanto una operazione di mera pubblicizzazione della categoria notarile e considerato che il notaio delegato dal giudice non potrebbe comunque rifiutare l'incarico a lui affidato. Il senatore Pellicini osserva altresì come altre categorie di professionisti quali gli avvocati o i commercialisti potrebbero essere chiamati a svolgere le medesime funzioni. Conclude, poi, rilevando – con riferimento al disegno di legge d'iniziativa governativa – come gli appaiano fondate le osservazioni già esposte dal relatore circa la scarsa chiarezza della configurazione del rapporto fra il giudice e il notaio da lui delegato, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento in parola in merito al regime dei reclami al giudice dell'esecuzione, anche con riferimento agli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile.

Interviene il senatore PASTORE il quale, dopo aver dato atto che i requisiti di affidabilità in ordine allo svolgimento delle funzioni prefigu-

rate nei provvedimenti in titolo non siano esclusivi della categoria dei notai, tiene tuttavia a sottolineare come i medesimi abbiano una impostazione ordinamentale che li connota in maniera primaria rispetto allo svolgimento alle funzioni pubbliche richiamate. Proseguendo nel proprio intervento l'oratore non esclude la possibilità di aggiungere alla categoria notarile altre professionalità, purchè equiparabili sotto il profilo delle garanzie che esse offrono.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Pastore formula ulteriori osservazioni volte a mettere in luce come alcune fondate considerazioni del relatore possano in realtà essere superate. In tale ottica menziona i rapporti fra dichiarazione di assegnazione predisposta dal notaio per facilitare il lavoro del giudice e adozione del decreto, che resterebbe di spettanza del magistrato. Per quanto riguarda l'imputazione delle spese, l'oratore osserva che l'aggiudicatario è comunque ad essa sottoposto e conclude osservando che l'attività del notaio delegato potrebbe essere utile per superare talune non indifferenti carenze che si riscontrano negli atti predisposti istituzionalmente dagli uffici competenti.

Il senatore BUCCIERO, dopo aver messo in luce gli effetti – spesso dirimpenti – della lentezza delle procedure espropriative e il loro non di rado diretto collegamento con i fenomeni dell'usura, constata che i provvedimenti in esame se certamente muovono verso l'esigenza – da lui fortemente condivisa – di snellimento delle procedure, si prestano al tempo stesso alla censura di sacrificare allo snellimento il momento delle garanzie. Dopo aver rilevato che tale riserva egli aveva già avuto modo di avanzare per quanto attiene ai provvedimenti istitutivi delle sezioni stralcio, l'oratore esprime l'avviso che occorra affrontare una volta per tutte il problema dello smaltimento dell'arretrato giudiziario creato da una magistratura che contemporaneamente si oppone ad aumenti dell'organico sull'assunto che ciò ne intaccherebbe l'omogeneità.

Conclude riservandosi di meglio motivare le proprie riserve in occasione dell'esame degli articoli.

Prende la parola il senatore FOLLIERI che esprime grande apprezzamento per la relazione svolta dal relatore Centaro. Di tale esposizione l'oratore non può fare a meno di condividere sia le motivazioni attinenti all'esigenza di recuperare i magistrati alla sostanza dello *jus dicere*, sia il fine di predisporre gli strumenti per smaltire l'ingente arretrato e restituire certezza ai privati coinvolti nelle procedure di espropriazione forzata. D'altra parte, aggiunge il senatore Follieri, l'assegnazione dei magistrati a funzioni più propriamente giurisdizionali, che ne consentano il migliore utilizzo nell'ambito del loro numero limitato, è criterio ispiratore dell'intero «pacchetto» per la giustizia.

Segue una breve interruzione del senatore BUCCIERO, il quale mette in evidenza come il disegno di legge n. 1247, pur rientrando nel «pacchetto» sembra andare in direzione opposta, laddove esso consente un numero – a suo avviso – eccessivo di incarichi extragiudiziali.

Riprendendo la parola, il senatore FOLLIERI dichiara altresì di condividere le osservazioni del senatore Pellicini in merito alla idoneità di altre categorie ad operare come delegati del giudice nella procedura espropriativa: egli ricorda – al riguardo – che nelle procedure fallimentari le delicate funzioni di curatore sono attribuite anche ad avvocati o commercialisti.

Dopo aver osservato come il punto di equilibrio della riforma proposta sia comunque rappresentato dal potere del giudice di sospendere la vendita se il prezzo risultasse superiore al dovuto, il senatore Follieri conclude esprimendo rammarico per la mancata utilizzazione della sede deliberante, che avrebbe consentito di varare una normativa che lo trova favorevole.

Prende la parola il presidente CIRAMI il quale non può fare a meno di esprimere un personale disagio rispetto alla filosofia cui gli appaiono ispirarsi i provvedimenti in esame. Essi, in sostanza, chiarisce l'oratore, prefigurano una forma di supplenza della funzione giurisdizionale che non può mandare assolto chi, avendo i compiti di direzione degli uffici giudiziari, non si è preoccupato adeguatamente degli aspetti necessitati dallo svolgimento dell'esecuzione civile.

Per quanto riguarda le categorie suscettibili di operare per coadiuvare il giudice dell'esecuzione non gli appare comprensibile la limitazione ai soli notai quasi che altre categorie – ricorda i cancellieri o i curatori fallimentari – non ne avessero la capacità intellettuale e le qualità morali.

Dopo aver espresso, altresì, perplessità in merito all'ammontare dei costi che il servizio reso dai notai potrà determinare, il presidente Cirami ribadisce che per accelerare le procedure esecutive la via maestra dovrebbe essere rappresentata dal ricorso a tutti i meccanismi fisiologici volti ad accelerare le procedure di espropriazione. In tale ottica – conclude l'oratore – intende rivolgere un severo richiamo nei confronti del rifiuto dei magistrati a trattare questa materia. Si riserva di presentare proposte di modifica nel corso del prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**44<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il Direttore generale degli affari politici, ambasciatore Amedeo De Franchis.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale degli affari politici, ambasciatore Amedeo De Franchis**

(R048 000, C03<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE, ricordato che nella scorsa legislatura si svolse un'audizione dell'ambasciatore De Franchis nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e sulle funzioni del Ministero degli affari esteri, gli dà la parola per un intervento introduttivo, invitandolo a soffermarsi in particolare sul ruolo della direzione generale degli affari politici nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, nonché sulle trasformazioni che la stessa direzione generale subirà nella prospettiva della riforma del Ministero.

L'ambasciatore DE FRANCHIS fa presente anzitutto che le strutture della direzione generale sono sostanzialmente immutate dall'epoca della precedente audizione, svoltasi nel novembre 1994, mentre si è cercato di modificare il funzionamento degli uffici, introducendo un approccio più operativo. Inoltre sono stati creati coordinatori interdirezionali – che in qualche modo prefigurano la creazione delle direzioni generali geografiche – e nell'ambito della direzione generale affari politici sono stati previsti anche i cosiddetti *task officers*, cioè funzionari con

compiti particolari. Un esempio della prima figura è il coordinatore per il dialogo euromediterraneo, mentre un caso tipico di compiti particolari è quello attribuito per l'amministrazione europea della città di Mostar.

Per quanto riguarda i rapporti con gli altri governi, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte ripresa dell'attività bilaterale, che precedentemente sembrava destinata a un ridimensionamento, a causa del grande sviluppo impresso all'attività diplomatica in ambito multilaterale. Si è poi capito che anche l'attività multilaterale può essere ben gestita solo a condizione che vi sia un'adeguata preparazione sui canali bilaterali, tanto più che le decisioni di politica estera sono adottate solitamente per consenso. Un aspetto fondamentale del lavoro svolto dalla direzione generale è appunto quello di preparare e sostenere l'attività in ambito multilaterale, mediante contatti diretti con altri ministeri ovvero avvalendosi della mediazione delle ambasciate.

L'ambasciatore De Franchis sottolinea poi la rilevanza che, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, ha assunto la figura del direttore politico, presente in tutti i ministeri degli affari esteri dei paesi membri dell'Unione europea. Basti pensare che le riunioni collegiali dei direttori politici si sono via via intensificate fino ad arrivare, per impulso della presidenza dei Paesi Bassi, al numero di tre riunioni al mese. Ad esse si affiancano frequenti riunioni dei gruppi degli esperti, che preparano bozze di documenti politici su singole questioni; se tali documenti ricevono l'avallo dei direttori politici, diventano atti dell'Unione europea. Vi è pertanto un sistema decisionale a vari piani, dai gruppi degli esperti fino alle riunioni dei ministri degli esteri, che funziona secondo il principio di adottare le decisioni al più basso livello possibile: in tal modo sono riservate ai ministri le questioni principali ovvero quelle sulle quali non è stato possibile raggiungere l'accordo a un livello più basso.

Il Governo italiano, che già durante il semestre di presidenza ha dato impulso all'adozione di importanti posizioni comuni, nell'ambito della Conferenza intergovernativa propone l'introduzione di piattaforme di politica estera per le principali regioni: sarà così possibile, una volta definite le linee fondamentali di una data politica, deliberare a maggioranza su specifiche proposte operative.

Ricorda poi che importanti organismi politici collocati in ambito diverso dall'Unione europea, come il Gruppo di contatto per la Bosnia, si riuniscono abitualmente a livello di direttori politici, salvo decisioni di particolare importanza che sono riservate ai ministri.

L'ambasciatore De Franchis si sofferma infine sull'imminente riforma del Ministero degli affari esteri, già illustrata dal Segretario generale della Farnesina in una precedente audizione, ribadendo che la direzione generale degli affari politici verrà a occuparsi soprattutto di problemi multilaterali, dal momento che le politiche regionali saranno affidate alle istituende direzioni generali geografiche. Tale modulo organizzativo potrà ben funzionare, a suo avviso, a condizione che vi sia un efficace coordinamento, affidato al vice segretario generale per gli affari politici. Infine ritiene essenziale che chi è preposto alla direzione generale per gli affari politici multilaterali mantenga l'attuale posizione di punto di

riferimento degli altri governi europei nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sul modo in cui è gestito il problema dei fondi regionali europei, poichè si rinvencono spesso sui giornali le accuse di un'inerzia insuperabile del sistema burocratico.

Il presidente MIGONE, intendendo precisare l'argomento testè richiamato dal senatore Vertone Grimaldi, chiede chiarimenti su come gli aspetti politici ed economici si integrino fra loro nell'ambito del negoziato globale europeo e, in particolare, come siano prese le decisioni sulla ripartizione dei fondi strutturali e altresì come si intersechino i momenti di consultazione.

L'ambasciatore DE FRANCHIS conviene che il problema dei fondi strutturali è uno dei più preoccupanti nel futuro allargamento dell'Unione europea, in quanto i paesi candidati presentano situazioni di minor sviluppo e minore omogeneità sia di quelli del nucleo originario sia di quelli aggregatisi successivamente. Esiste un problema delle risorse legato al costo di questo allargamento e la strategia dell'Italia, a livello di direzione degli affari politici, è quello di concertare contatti con tutte le amministrazioni interessate per progettare ipotesi di scenari possibili.

Il senatore GAWRONSKI chiede fino a che punto le decisioni prese nelle riunioni dei direttori degli affari politici vengano poi ridefinite a livello di riunioni di Ministri.

L'ambasciatore DE FRANCHIS osserva che normalmente decisioni tecniche elaborate dalla burocrazia vengono poi assunte in conformità a Bruxelles, ma sulle questioni di grande attualità e in rapida evoluzione capita sovente che i Ministri riaprano la discussione: si cerca comunque di giungere al massimo livello di definizione per permettere ai rappresentanti degli Stati di subentrare nella fase finale.

Il senatore TABLADINI domanda se la ricerca forzata del consenso in ambito europeo, laddove l'unanimità non sia raggiunta, non vada a penalizzare una certa parte oppure non si ripieghi su piattaforme di decisioni più modeste. Inoltre sulla ristrutturazione interna del Ministero degli esteri si domanda come mai si giunga con tale ritardo a ripartire le competenze per aree geografiche, sistema da tempo diffuso in tutti gli altri paesi occidentali.

L'ambasciatore DE FRANCHIS sul primo quesito concorda sul rischio che le decisioni vengano svuotate al fine di ricercare l'unanimità, cosa che purtroppo non potrebbe essere diversa e che costituisce il limite del processo decisionale europeo. Si dichiara ottimista sulla possibilità di progredire su questi meccanismi decisionali in quanto si potrebbe superare l'unanimità completa con decisioni a maggioranza, purchè sia-

no precedute da unanimità solo sugli aspetti essenziali; si potrebbe altresì permettere ad alcuni Stati dissenzienti di non applicare le decisioni, o di applicarle solo in parte, o di ricevere compensazioni. Se concorda con il ritardo con cui si giunge per via regolamentare alla ristrutturazione degli uffici per aree geografiche, osserva peraltro che nella pratica se ne è già fatto uso mediante collegamenti stabilitisi in via di fatto tra le direzioni generali.

Il senatore PIANETTA chiede un approfondimento delle modalità operative e dei principali problemi per il coordinamento interdirezionale nell'area mediterranea.

L'ambasciatore DE FRANCHIS ricorda che dopo la conferenza di Barcellona, con cui è stato creato il partenariato euromediterraneo, l'Italia si è trovata a gestire l'avvio di questo progetto durante il semestre di presidenza europea: la linea seguita è stata di sostegno e di impulso al progredire dei tre pilastri di questo esercizio, in stretta connessione con la Commissione europea responsabile del lato economico, proseguendo sul fronte politico nell'indicare la via dell'omogeneizzazione dei valori e degli *standards* occidentali per lo sviluppo di un piano d'azione sostenuto da una graduale instaurazione di fiducia reciproca. Il coordinamento funziona tramite le riunioni di un gruppo di alti funzionari che interagiscono con la Commissione europea e preparano le successive riunioni dei Ministri.

Il senatore CORRAO, dopo aver ringraziato l'ospite per l'interessante esposizione, osserva che vi sono oggi crisi globali di civiltà non proprio legate a singole zone geografiche ma ad aree più vaste, come quelle ricadenti sotto l'influenza dell'islamismo. L'aspetto culturale inoltre non dovrebbe essere frammentato ma dovrebbe registrare l'impegno di tutta l'Unione europea nel suo insieme, evitando *turn over* di esperti culturali e creando un istituto euro-arabo-mediterraneo che si ponga al centro dell'unificazione culturale delle tre componenti.

L'ambasciatore DE FRANCHIS si dichiara pienamente d'accordo e assicura che proprio in questa direzione si muove la realizzazione del terzo pilastro del partenariato.

Il senatore VERTONE GRIMALDI in ultimo domanda se si avverta in sede europea la creazione di un blocco decisionale di paesi continentali, portatori di uno zoccolo duro di decisioni contrapposte ad un ipotizzabile altro blocco riguardante il Mediterraneo.

L'ambasciatore DE FRANCHIS osserva come non sia utile parlare della creazione di due blocchi in quanto è più opportuna una collaborazione che tenda ad omogeneizzare gli interessi, pur non nascondendo che l'Italia debba essere particolarmente attiva nel sostegno, con la Francia e la Spagna, dei progetti relativi al partenariato mediterraneo.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore De Franchis e rin-  
via il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**60ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,45.**Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.***SULLE RECENTI MODIFICHE INTRODOTTE AL REGIME IVA NEL SETTORE AGRICOLO**

(A007 000, C06ª, 0010ª)

Il senatore D'ALÌ critica aspramente la decisione del Governo di modificare il regime della contabilità IVA per le imprese operanti nel settore agricolo: si è ribaltata completamente l'indicazione emersa in sede di esame del decreto-legge n. 669 del 1996. In quell'occasione, era stato approvato un emendamento che elevava da 10 a 20 milioni il limite al di sotto del quale si poteva scegliere il regime di contabilità semplificata IVA per il settore agricolo. La recente decisione del Governo non solo non tiene conto dell'orientamento del Parlamento, ma impone la tenuta dei libri contabili a tutte le imprese del settore, con un aggravio dei costi assolutamente ingiustificato.

Il senatore POLIDORO concorda con i rilievi formulati dal senatore D'Alì.

Il Presidente ANGIUS fa presente al senatore D'Alì che la questione da lui sollevata potrà essere riproposta in occasione dell'audizione del ministro Visco che si svolgerà dopodomani.

**IN SEDE REFERENTE****(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani****(1597) PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di Mercoledì 5 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1822, assunto come testo base, sono già stati illustrati nella precedente seduta. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.1. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Dopo l'espressione del parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 1.7.

Con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.41, 1.4 e 1.8, di identico contenuto. Vengono quindi dichiarati preclusi gli emendamenti 1.9, 1.11, 1.43, 1.5, 1.10 e 1.6.

Con il parere favorevole della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 1.12.

Con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.13 e 1.14, di identico contenuto.

Sull'emendamento 1.15, la relatrice SARTORI esprime parere contrario, dichiarando peraltro il suo assenso alla previsione di un termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà adottare lo statuto. Preannuncia quindi il suo parere favorevole qualora una tale proposta emendativa venisse presentata in Assemblea.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario sull'emendamento 1.15.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ ribadisce l'opportunità di fissare un termine entro il quale il Governo dovrà adottare una serie di provvedimenti, successivamente all'istituzione dell'Ente, ritenendo peraltro opportuno attribuire direttamente al Ministro la competenza a redigere lo statuto.

Dopo un ulteriore intervento della relatrice SARTORI che ribadisce il suo dissenso ad attribuire al Ministro la competenza a redigere lo statuto, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 1.15.

Con separate votazioni, con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge gli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18, sul quale il senatore ALBERTINI si pronuncia favorevolmente, sottolineando il valore del parere preventivo

delle competenti Commissioni parlamentari sul progetto di trasformazione dell'Ente in società per azioni.

Con separate votazioni, con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.23 e 1.22.

Vengono quindi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 1.42 e 1.25.

Sull'emendamento 1.24, la relatrice SARTORI si esprime in senso contrario relativamente al primo periodo, mentre invece esprime parere favorevole sul secondo periodo. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione si esprima con votazione per parti separate.

Prendendo atto di un analogo parere espresso dal sottosegretario VIGEVANI, il senatore POLIDORO si dichiara a favore della votazione per parti separate.

Non facendosi osservazioni, posta ai voti, viene quindi respinta la prima parte dell'emendamento 1.24, che termina con le parole: «articolo 74».

Prima di passare alla votazione della seconda parte, il Presidente ANGIUS fa presente che il testo dell'emendamento 1.24, deve essere modificato, sostituendo la parola: «collocazione» con la parola: «collocamento», in ragione della maggiore precisione tecnica del termine.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore ALBERTINI, interviene il senatore D'ALÌ, il quale ritiene più opportuno trasformare la seconda parte dell'emendamento in un ordine del giorno. Diversamente ritiene eccessivamente vincolante la definizione del limite massimo del 10 per cento del capitale sociale da assegnare a particolari soggetti.

Il sottosegretario VIGEVANI fa presente che la seconda parte dell'emendamento andrebbe riformulata; il Governo preannunzia peraltro la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno volto a privilegiare il collocamento delle azioni a favore di determinate categorie.

Prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, il senatore POLIDORO ritira la seconda parte dell'emendamento 1.24.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.44.

Sull'emendamento 1.26, il cui primo periodo risulta precluso dalla precedente votazione sulla prima parte dell'emendamento 1.24, la RE-

LATRICE e il rappresentante del Governo ribadiscono il parere contrario invitando il presentatore a ritirarlo.

Insistendo il senatore BIASCO per la votazione, l'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.27 e 1.28.

Sull'emendamento 1.29 la relatrice SARTORI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario VIGEVANI si rimette alla valutazione della Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi accolti gli emendamenti 1.29, 1.30, di identico contenuto; risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.31.

Con separate votazioni, con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, vengono respinti gli emendamenti 1.33, 1.36, 1.34, quest'ultimo di identico contenuto all'emendamento 1.35, 1.32 e 1.40.

Sull'emendamento 1.37 la relatrice SARTORI e il Rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Tale emendamento posto congiuntamente ai voti agli emendamenti 1.38 e 1.39 – di identico contenuto – viene accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1822****Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiani» con le altre: «Ente italiano tabacchi».*

**1.1**

COLLINO, PEDRIZZI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «italiani».*

*Conseguentemente, sopprimerla ove ricorra.*

**1.2**

ROSSI

*Al comma 1, sostituire la parola: «italiani» con la seguente: «italiano».*

**1.3**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

**1.7**

POLIDORO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

**1.41**

COSTA, BIASCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

**1.4**

THALER AUSSEHOFER

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

**1.8**

COLLINO, PEDRIZZI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'Ente svolge per tutto il periodo della sua vigenza, dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

**1.9**

ALBERTINI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, le attività già attribuite all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

**1.11**

ALBERTINI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

**1.43**

COSTA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

**1.5**

BIASCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'Ente svolge tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

**1.10** VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'Ente svolge tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

**1.6** BIASCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «di nomina» con le altre: «di insediamento».*

**1.12** D'ALÌ, COSTA, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «con esclusione» fino a: «lotterie».*

**1.13** D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».*

**1.14** ALBERTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 60 giorni dalla sua istituzione dovranno essere emanati i seguenti provvedimenti:

a) adozione dello statuto dell'Ente da parte del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sentite le competenti commissioni parlamentari;

b) nomina degli organi ai sensi del successivo articolo 2;

c) determinazione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 3».

**1.15** D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «alle persone giuridiche private» con le altre: «agli enti di diritto pubblico».*

**1.16**

ALBERTINI

*Al comma 6, sostituirle le parole: «non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi» con le altre: «non prima di trentasei mesi».*

**1.17**

COLLINO, PEDRIZZI

*Al comma 6, dopo le parole: «in vigore della presente legge» sostituire le parole da: «con deliberazione del consiglio» fino alla fine del comma, con le altre: «Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro 45 giorni dalla data della richiesta, dispone i criteri sulla base dei quali il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), procede entro i successivi tre mesi alla trasformazione dell'ente in società per azioni».*

**1.18**

ALBERTINI

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «una o più».*

**1.19**

ALBERTINI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in una o più società per azioni» con le seguenti: «in una società per azioni».*

**1.20**

ROSSI

*Al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «una o».*

**1.21**

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**1.23**

ROSSI

*Al comma 6, ultimo periodo sostituire le parole da: «una» fino a: «Ente» con le seguenti: «le relazioni relative alle proposte di trasformazione, anche parziale, dell'Ente».*

**1.22**

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

*Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

1.42

COSTA, BIASCO

*Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

1.25

THALER AUSSEHOFER

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

1.24

POLIDORO

*Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74; vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni della società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

**1.44**

COSTA

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al momento della costituzione della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74; vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni della società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

**1.26**

BIASCO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al momento della costituzione della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74».

**1.27**

COLLINO, PEDRIZZI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni delle società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».*

**1.28**

BONAVITA, SARTORI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare».*

**1.29**

BIASCO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare».*

**1.30**

BONAVITA, SARTORI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso».*

**1.31**

VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Entro tre mesi dalla trasformazione in società per azioni, le azioni devono essere immesse sul mercato mobiliare per la vendita, affinché entro i successivi dodici mesi il Ministero del tesoro abbia dismesso la sua quota di capitale sociale, che non potrà superare la misura del 49 per cento. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni, alle seguenti categorie:

- a) titolari o gestori di tabaccherie;
- b) dipendenti dell'Ente;
- c) distributori».

**1.33**

ROSSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato azionario del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

- a) titolari o gestori di tabaccherie;
- b) dipendenti dell'ente;
- c) distributori».

**1.36**

ROSSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

- a) titolari o gestori di tabaccherie;
- b) dipendenti dell'ente;
- c) distributori.

6-ter. Nei cinque anni successivi al collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento delle azioni dell'Ente, l'aliquota dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati non può subire variazioni».

**1.34**

ROSSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

- a) titolari o gestori di tabaccherie;
- b) dipendenti dell'ente;
- c) distributori.

6-ter. Dal momento del collocamento sul mercato mobiliare delle azioni dell'Ente, l'aliquota dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati non può subire variazioni per un periodo di cinque anni».

**1.35**

ROSSI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presenta il piano di risanamento e rilancio industriale. Il Ministro dell'industria, sentito il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali, predisporrà programmi di riconversione e reindustrializzazione nei territori ove si ritiene vadano dismesse le attività aziendali nonché programmi di riconversione delle zone agricole adibite alla coltivazione del tabacco. A livello regionale, con il concorso dei soggetti economici ed istituzionali interessati, saranno definiti, in sede di trattativa decentrata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, piani territoriali di riconversione e reindustrializzazione delle attività da dismettere. A tal fine è stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni pari a lire 500 miliardi. All'onere derivante dallo stanziamento del fondo nazionale per le riconversioni e le reindustrializzazioni si provvede attraverso l'utilizzo degli utili dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, nonché mediante apposita riduzione dei capitoli di spesa per investimenti ed acquisti, e attraverso quota parte dei proventi da alienazioni patrimoniali realizzate nell'ambito del piano industriale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, gli immobili non direttamente strumentali alle attività dell'ente o della società derivata, da attribuire al patrimonio disponibile dello Stato. Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, predispone un programma per la gestione ed alienazione di detto patrimonio, i cui proventi andranno in parte ad alimentare il piano di riconversione e reindustrializzazione, ed in parte ad alimentare in capitolo 1126, "Fondo per l'occupazione per la parte destinata ai lavori socialmente utili", dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Resta ferma la salvaguardia del patrimonio ecologico ed ambientale rappresentato dalle saline».

**1.32**

ALBERTINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A tal fine prima della trasformazione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e di collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori prevedendo la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso comprendente i dipendenti, i tabaccai e i gestori ai quali è consentita una sottoscrizione primaria fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 250. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni».

**1.40**

COLLINO, PEDRIZZI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'ente e la società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».

**1.37**

COLLINO, PEDRIZZI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'Ente e la Società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali, connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più Società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».

**1.38**

VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'Ente e la Società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali, connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più Società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».

**1.39**

BIASCO

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**79<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, C07<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 5 marzo, la Commissione – previo assenso del Presidente del Senato – aveva deliberato l'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista per le comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione e il successivo dibattito. Conseguentemente tale forma di pubblicità sarà adottata anche per la seduta odierna.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione, nella seduta del 5 marzo 1997, sulla razionalizzazione della rete scolastica**  
(R046 003, C07<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione, sospeso nella seduta del 5 marzo 1997.

Preliminarmente, il presidente BISCARDI rivolge un caloroso saluto alla senatrice Manieri che entra a far parte della Commissione, della quale ha già fatto parte – egli ricorda – nelle ultime tre legislature, dedicandovi sempre un fattivo e proficuo impegno.

Comunica quindi che il ministro Berlinguer è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna della Commissione per motivi di salute. Egli informa altresì che è a disposizione dei senatori una edizione aggiornata del *dossier* curato dal Servizio studi sulla razionalizzazione della rete scolastica.

Interviene il senatore RESCAGLIO, il quale riconosce come il Governo abbia dovuto porre mano ad una opera di razionalizzazione della rete scolastica di vaste proporzioni a causa della notevole riduzione della popolazione scolastica registratasi negli ultimi decenni. A tale proposito, egli precisa tuttavia che in alcune zone del Paese pare che inizino a delinearsi tendenze di segno contrario.

Egli sottolinea poi la difficoltà degli amministratori locali ad adeguarsi a tali operazioni di riorganizzazione, per le quali sarebbe auspicabile una maggiore gradualità che tenesse adeguato conto delle specifiche esigenze locali. Ad esempio, le diverse condizioni dei sistemi di trasporto nelle diverse aree geografiche del Paese dovrebbe indurre a reperire adeguate forme di contribuzione statale per quelle zone in cui a livello locale non siano disponibili finanziamenti sufficienti.

Il senatore Rescaglio dà peraltro atto al Governo di aver recepito, nella nuova bozza di decreto predisposta, le istanze locali, introducendo opportuni criteri di flessibilità in rapporto alla diversità dei bacini di utenza e della consistenza delle risorse (già esistenti e da reperire), nonché all'esigenza di ottimizzare la qualità scolastica attraverso un migliore utilizzo dei docenti, pur senza consentirne la immobilità sociale.

Il senatore BRIENZA dichiara di non comprendere completamente lo scopo della discussione odierna che, fortemente richiesta dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, avrebbe potuto portare – a seguito di una discussione ampia e approfondita – ad una modifica delle linee direttrici del piano di riorganizzazione della rete scolastica predisposto dal ministro Berlinguer. Ciò non appare invece nelle intenzioni del Ministro e pertanto il dibattito parlamentare in corso pare avere l'unico effetto di consentire ad uno dei Gruppi politici che compongono la maggioranza di svolgere un ruolo di opposizione nel suo seno.

Egli auspica pertanto una chiarificazione dei rapporti tra i diversi Gruppi che sostengono il Governo, anche al fine di prendere eventualmente atto della mancanza di una effettiva maggioranza per lo meno per quanto riguarda i temi in discussione.

Quanto al merito della questione, egli ricorda che già in occasione dell'approvazione della manovra finanziaria per il 1997, quando fu deciso di estendere per un nuovo biennio gli interventi di razionalizzazione, egli aveva messo in luce le possibili conseguenze negative di tale decisione, proponendo già allora lo svolgimento di una indagine tecnica che consentisse di appurarne le effettive conseguenze sul piano territoriale. In tale sede, tuttavia, fu introdotto solo il principio della deroga per le zone montane, senza la contemporanea fissazione degli indispensabili criteri per la identificazione di queste ultime. Ciò fa sì che oggi il Ministro si trovi a dover applicare una normativa molto stringente, senza pe-

raltro dare l'impressione di volerla interpretare coerentemente con la complessa configurazione geografica del nostro Paese.

Dopo essersi soffermato sugli specifici interventi di razionalizzazione proposti dal Governo, egli prospetta quindi l'opportunità di non concentrare tutte le misure di riduzione sul primo anno di applicazione delle norme, graduandone invece gli effetti sull'intero arco temporale di riferimento. Soprattutto in alcune zone del Paese, come ad esempio in Basilicata (dove i numerosissimi comuni sparsi sul territorio hanno spesso un numero di abitanti molto esiguo e la rete viaria e dei trasporti è purtroppo assai scadente), l'applicazione immediata della normativa comprometterebbe infatti forse per sempre il futuro della rete scolastica, anche in considerazione degli effetti della normativa sulla autonomia scolastica di prossima approvazione in via definitiva da parte del Senato.

Egli chiede pertanto al Governo di compiere una verifica sulle effettive conseguenze della applicazione delle norme vigenti, con riferimento alle singole istituzioni scolastiche.

Essendo peraltro ormai di prossima emanazione lo schema di decreto di riforma del Ministero della pubblica istruzione, che dovrebbe comportare la costituzione di dipartimenti periferici regionali, egli ritiene più opportuno rinviare a quella sede l'interpretazione delle norme in discussione, anche al fine di tenere maggiormente conto delle esigenze locali. Non solo, ma la ridefinizione delle competenze fra Stato ed enti locali che il Parlamento si appresta a varare anche con riferimento alla scuola appare contraddittorio con la riduzione dei flussi finanziari di provenienza statale in atto.

In conclusione, il senatore Brienza propone una revisione nella applicazione della normativa vigente, una verifica delle sue conseguenze sulle singole istituzioni scolastiche e una sua maggiore gradualità temporale, che limiti al primo anno gli interventi conseguenti al solo calo demografico in atto nel Paese.

Il senatore CAMPUS invita il Governo a riconoscere le responsabilità della sinistra nell'aver «cavalcato» per anni i movimenti studenteschi giovanili, con la conseguenza di non aver reso possibile prima l'avvio di una razionalizzazione della rete scolastica che ora si trova costretto a dover imporre al sistema formativo, per ragioni di carattere finanziario.

L'intima connessione tra tali interventi e le annuali manovre economiche suscita peraltro profondo sconcerto nell'intero corpo insegnante, già per altri versi disorientato dall'incertezza sul proprio futuro pensionistico.

Nè il Governo ha colto questa occasione per fare chiarezza sui rapporti con la scuola privata, che pur fa parte a pieno titolo del sistema formativo nazionale.

In considerazione delle profonde disomogeneità che caratterizzano l'ambito provinciale italiano, nel quale – a detta del Ministro – verranno effettuati gli interventi di razionalizzazione, il senatore Campus chiede infine che sia tenuto adeguato conto dei disagi derivanti dalla conforma-

zione orografica del territorio, al fine dell'applicazione del sistema di deroghe già previsto per le zone montane.

Interviene infine il presidente BISCARDI, il quale riconosce come la razionalizzazione della rete scolastica, per un complesso di responsabilità di carattere sia politico che amministrativo, non si sia mai mossa finora nel senso di una effettiva riorganizzazione. La difesa oltranzistica di singole situazioni, senza opportuni raccordi tanto con gli interventi di carattere generale che con le specifiche realtà territoriali, ha infatti spesso determinato sperequazioni e disomogeneità. La nuova bozza di decreto presentata dal Ministro dà tuttavia prova della buona volontà del Governo di tenere conto delle istanze avanzate anche in sede parlamentare. È stata ad esempio introdotta la possibilità di compensazione fra i diversi ordini di scuola in luogo del numero fisso di soppressioni, con evidenti conseguenze positive in molte situazioni. Analoga compensazione è stata altresì introdotta, tra le diverse classi di una stessa scuola, al fine del computo del numero medio di alunni per classe. Infine, è stata prevista l'adozione di opportuni criteri di flessibilità in considerazione della particolare situazione orografica di alcune zone del Paese.

Egli invita peraltro il Governo a compiere, successivamente all'applicazione del provvedimento, un monitoraggio su scala nazionale, anche ai fini della impostazione degli interventi per l'anno prossimo, adottando se necessario fin da subito opportune misure in zone particolari da un punto di vista geografico.

Il presidente Biscardi si sofferma poi sulla questione dell'elevato numero di domande di pensionamento presentate dagli insegnanti, questione a suo giudizio non meno preoccupante di quella della razionalizzazione della rete scolastica, tanto più che il maggior numero di richieste proviene dai docenti che hanno tra i 25 e i 35 anni di insegnamento e, conseguentemente, di esperienza. Egli propone pertanto che il termine per il ritiro delle domande di pensionamento sia protratto ad un momento successivo alla delineazione delle linee essenziali della manovra economica che il Governo si appresta a varare ed invita il Ministro a riferire alla Commissione sui propri orientamenti in proposito al massimo entro la giornata di domani.

Su richiesta del senatore BRIENZA, il presidente BISCARDI precisa di aver avanzato tali richieste a titolo personale, pur ritenendo di registrare su di esse un vasto consenso.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario MASINI impegnandosi a rappresentare al Ministro – assente alla seduta odierna, come già ricordato, per motivi di salute – la richiesta avanzata dal Presidente, al fine di una sollecita ed esaustiva risposta su un problema che tuttavia, ella precisa, non investe solo le competenze e le responsabilità del Ministero della pubblica istruzione.

Quanto alla questione della razionalizzazione, ella ritiene che lo scopo dell'odierno dibattito sia l'approfondimento ed la valutazione *in itinere* di un provvedimento sicuramente non facile, anche in considera-

zione del fatto che ad esso sono connessi miglioramenti della spesa pubblica. Come già ricordato nel corso della discussione, la nuova bozza di decreto ha tuttavia introdotto importanti elementi di flessibilità che dovrebbero consentire un migliore raccordo con le esigenze locali. Nell'ottica del Governo, il rapporto tra provveditori ed enti locali rappresenta d'altronde, prosegue il Sottosegretario, un punto focale degli interventi di razionalizzazione. È stato pertanto previsto che i provveditori debbano stabilire opportune intese con gli amministratori locali, secondo una dizione più cogente dal punto di vista normativo rispetto al dettato legislativo, proprio al fine di incentivare il coinvolgimento con le realtà locali. Il rapporto tra scuola e territorio può infatti influire in misura notevole sul livello della qualità e della programmazione scolastica, tanto più nell'ambito della rideterminazione delle rispettive competenze conseguente all'avvio dell'autonomia.

Quanto all'esigenza di tener conto della particolare situazione orografica di molte zone del Paese, anche se non qualificate montane, il Sottosegretario precisa che l'articolo 8 della nuova bozza di decreto prevede la possibilità di deroghe, oltre che per le zone montane, anche per quelle caratterizzate da condizioni di particolare disagio con riguardo alla altitudine dei comuni, alla struttura orografica del territorio e allo stato delle vie di comunicazione.

Dopo aver convenuto sulla opportunità di effettuare un monitoraggio della situazione successivamente alla applicazione dei provvedimenti, monitoraggio che dovrà necessariamente tenere conto anche del dimensionamento delle scuole connesso al processo autonomistico (secondo la stretta interconnessione tra i due problemi che ha determinato, tra l'altro, la tempistica individuata dal Governo per gli interventi di razionalizzazione), il Sottosegretario fornisce assicurazioni sulla comunicazione alla Commissione dei dati sulla presentazione delle domande di pensionamento, anche se tale dato deve considerarsi ancora fluido non essendo scaduti i termini sia di presentazione che di ritiro delle domande stesse.

Il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

#### **80<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del CONI Mario Pescante, accompagnato dai dottori Raffaele Pagnozzi,*

*segretario generale, Antonello Bernaschi, capo dell'Ufficio studi e legislazione, e Ernesto Sciommeri, responsabile per le relazioni esterne.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C07<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 26 febbraio, la Commissione – previo assenso del Presidente del Senato – aveva deliberato l'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista per l'audizione del presidente del CONI e il successivo dibattito. Conseguentemente tale forma di pubblicità sarà adottata anche per la seduta odierna.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del *doping* nello sport e sulla riforma degli ISEF: seguito dell'audizione del presidente del CONI**

(Seguito e conclusione dell'indagine)

(R048 000, C07<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE introduce brevemente l'audizione ricordando che si tratta del seguito di quella iniziata nella seduta del 26 febbraio scorso, nella quale era stato affrontato esclusivamente il problema del *doping*; l'incontro odierno è finalizzato invece all'approfondimento della questione della riforma degli ISEF, in merito alla quale il Governo ha peraltro presentato un emendamento (interamente sostitutivo dell'articolo 13) nell'ambito del disegno di legge d'iniziativa del ministro Bassanini sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Senato n. 1034, ora atto Camera n. 2564).

Ha quindi la parola il presidente PESCANTE il quale, dopo essersi scusato per il ritardo dovuto ad altri impegni istituzionali, fa anzitutto riferimento ad un documento, già distribuito ai componenti della Commissione, che raccoglie gli atti di un convegno organizzato dal CONI nel 1994 sulle prospettive di riforma degli ISEF. I vari disegni di legge che, di legislatura in legislatura, sono all'esame del Parlamento su questa materia paiono peraltro avere in comune, come obiettivo prioritario, quello di conferire un titolo universitario ai docenti di tali Istituti, anzichè quello di individuare adeguati sbocchi professionali per gli studenti

alla conclusione del ciclo di studi. Purtroppo invece assai alto è il numero dei diplomati ISEF attualmente disoccupati: secondo dati del 1995, non essendo previsto alcun contenimento delle iscrizioni, i diplomati sono infatti oltre 20.000, tutti alla ricerca dei più svariati inserimenti professionali, al di fuori di qualunque sistema di garanzie.

Al CONI è stato peraltro imputato, prosegue il presidente Pescante, di essersi a lungo opposto al varo di un provvedimento di riforma. Ciò dipende dal fatto, chiarisce, che tale prospettiva era volta alla costituzione di un albo dei neo-laureati ISEF, dal quale sarebbe diventato obbligatorio per le associazioni sportive attingere il rispettivo personale, con un onere indubbiamente insostenibile per la maggior parte delle società sportive che si avvalgono in misura considerevole del contributo volontario di moltissimi sostenitori, nonché di personale delle più svariate provenienze.

Prioritario appare invece garantire adeguati sbocchi occupazionali o nella Pubblica amministrazione o nell'ambito delle professioni emergenti nel settore sportivo, come ad esempio la responsabilità dei dipartimenti degli enti locali competenti per lo sport, la gestione degli impianti sportivi, il settore della riabilitazione nonché i centri per il benessere fisico (che rappresentano forse l'unico ambito in ordine al quale potrebbe essere opportuno rendere obbligatoria l'iscrizione ad un albo professionale). Occorre d'altra parte prendere atto che, nonostante il meritorio inserimento dell'attività motoria tra gli insegnamenti della scuola elementare, il sistema formativo non rappresenta più un bacino sufficiente per raccogliere l'offerta di lavoro proveniente dagli ISEF, e ciò anche in considerazione della progressiva contrazione del numero degli insegnanti conseguente al calo demografico in atto nel Paese.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI si sofferma anzitutto sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 13 del disegno di legge sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi pendente presso l'altro ramo del Parlamento, che individua alcune specializzazioni e i relativi sbocchi professionali per i futuri laureati ISEF. Il problema principale resta tuttavia, a suo giudizio, quello dell'elevamento culturale della formazione dei futuri laureati, anche e soprattutto sul piano della ricerca. Senza tale elevamento e senza la predisposizione di adeguati sbocchi occupazionali, la riforma resterebbe infatti lettera morta.

È senz'altro vero, prosegue, che l'attuale situazione di mercato vede l'attività di numerose figure professionali non provenienti dal ciclo di studi ISEF, come sottolineato dal presidente Pescante. È tuttavia indispensabile che la riforma prefiguri una situazione di tipo diverso, pur senza giungere alla costituzione di un vero e proprio albo, pena la cocente delusione delle moltissime aspettative ormai accumulate. È infatti compito del Parlamento trarre la sintesi tra le diverse esigenze sul tappeto o imponendo il numero chiuso delle iscrizioni o prevedendo la redazione di graduatorie di merito nel cui ambito attingere la maggior parte del personale nel settore sportivo.

Il senatore MONTICONE, ricordato che l'associazionismo sportivo ha contribuito in maniera determinante negli ultimi decenni al consolidamento del sistema democratico e allo sviluppo della comunità civile, dichiara di concordare con l'esigenza sottolineata dal senatore Biscardi di una formazione completa degli studenti degli ISEF che pur non si concluda necessariamente con la iscrizione ad un albo professionale. A suo giudizio, gli sbocchi professionali dovrebbero infatti essere visti in un'ottica assai ampia, di apertura e reciproca osmosi delle carriere. Solo per quanto riguarda l'educazione motoria (ma non la terapia della riabilitazione), potrebbe peraltro essere prevista la costituzione di un albo, che svolgerebbe la funzione assoluta in altri settori dagli esami di Stato.

Il senatore DE ANNA ritiene che, alle soglie del Duemila, la riforma degli ISEF sia ormai imprescindibile. Dopo aver ripercorso le tappe dell'attività dei suddetti Istituti, egli si sofferma sulle prospettive di trasformazione del titolo di studio finale dichiarando che a suo giudizio esso dovrebbe configurarsi come diploma di laurea, con un *curriculum* di studi specifico, tale da non sovrapporsi con quello di altri diplomi di laurea affini. Quanto ai docenti, essi dovrebbero essere scelti nell'ambito dell'attuale corpo docente universitario, ricorrendo a contratti di insegnamento solo nel caso in cui i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori confermati non fossero sufficienti a coprire tutti gli insegnamenti.

Egli conclude esprimendo l'opinione che la costituzione di un albo professionale non sia necessaria, dal momento che il carattere universitario del titolo di studio finale darebbe già sufficienti garanzie di inserimento lavorativo, e che i nuovi ISEF dovrebbero operare negli atenei dove sono già presenti facoltà di medicina e chirurgia ovvero scuole di specializzazione in medicina dello sport, al fine di garantire un complesso integrato di studi.

Il senatore D'ONOFRIO prende atto delle dichiarazioni del presidente Pescante secondo cui lo sbocco professionale degli ISEF non può essere assicurato dall'associazionismo sportivo, i cui *budget* non sarebbero in grado di reggere l'impatto. Egli chiede quindi al Presidente del CONI se a suo giudizio l'attuale livello di formazione sia idoneo a garantire un'educazione sportiva di base sufficiente ai fini dell'agonismo, nonché quali dovrebbero essere a suo giudizio i compiti dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole, nell'ottica di preparare futuri campioni sportivi. A tale proposito egli ricorda la propria proposta di istituire la figura del coordinatore di educazione fisica, da affiancare ai singoli insegnanti in ciascun circolo didattico, e chiede al presidente Pescante di esprimersi in merito.

Egli chiede infine l'orientamento del presidente del CONI in ordine all'obiettivo prioritario della formazione da impartirsi negli ISEF. Dalla scelta tra una maggiore elevazione culturale degli studenti e una più specifica preparazione di quest'ultimi ad un'immediata attività professionale dipendono infatti le conseguenti scelte tra l'inserimento degli

ISEF in ambito universitario ovvero in quello post-secondario scolastico.

Il senatore MASULLO prende atto che l'attività sportiva sia considerata tra quelle più legate alle esigenze di mercato. Ritiene tuttavia che il puro e semplice mercato non sia il valore unico da considerare.

Egli sottolinea poi l'esigenza di approfondire i rapporti tra «vivaio» ed «eccellenza», chiedendo al presidente Pescante se condivide la valutazione che in Italia tutta la formazione artistica in senso lato, tra cui rientra a suo giudizio quella sportiva, è carente se si considera che solo da una vasta formazione di base possono emergere con sufficiente regolarità elementi di spicco.

Quanto poi alla situazione attuale, egli ritiene che gli ISEF siano in gran parte il risultato di una politica lottizzatoria dissenata, che per anni ha risposto alla pura e semplice domanda di insegnanti di educazione fisica per i quali non esistevano specifici centri di formazione. Avanza conseguentemente il dubbio di come si possa inquadrare a livello universitario una struttura in cui convivono due tipi di insegnamento così diversi come quello teorico e quello pratico.

È d'altronde di non facile soluzione, conclude, il problema della individuazione di una formazione ottimale per gli specialisti delle attività motorie, i cui contenuti non dovrebbero essere solo di carattere tecnico ma di ben maggiore spessore culturale.

La senatrice PAGANO osserva che l'audizione del Presidente del CONI è opportuna, stante l'imputazione che viene mossa all'ente di opporsi agli albi professionali, anche se gli interlocutori del Parlamento sulla riforma degli ISEF sono altri. La questione, in realtà, investe il nodo del rapporto – per troppo tempo sottovalutato – fra formazione e lavoro. Ella può concordare con il rilievo del presidente Pescante circa la mancanza, nella proposta di riforma dell'ISEF, di un concreto raccordo con il mercato del lavoro, tanto più che da tempo il settore attraversa una grave crisi per l'eccessivo numero di diplomati. D'altra parte, la questione si connette all'esigenza di riconsiderare il modo in cui viene svolta la formazione allo sport all'interno della scuola.

La debolezza della posizione del CONI – prosegue la senatrice – sta nella sua chiusura nei confronti dei diplomati, giustificata con motivazioni di carattere finanziario e con la maggiore opportunità di una formazione interna dei propri quadri. Il CONI, invece, dovrebbe impegnarsi a studiare le possibili sinergie con gli altri settori, per offrire una prospettiva significativa sul piano dell'impiego. Mancando tale visione, anche il quesito sull'alternativa fra laurea o post-diploma avrebbe poco significato.

Il senatore BEVILACQUA, affermata in primo luogo l'utilità dell'odierna audizione, chiede al presidente Pescante come si giustifica il suo rilievo sull'eccessivo numero di diplomati, dal momento che negli ISEF è già vigente il numero chiuso. Osserva poi che la sua parte politica è favorevole all'introduzione della laurea anche perchè questa con-

sente una varietà di sbocchi professionali aggiuntivi oltre a quelli già menzionati.

Il senatore CAMPUS rileva che alcune delle proposte emerse si fondano sul principio di creare posti di lavoro a carico delle risorse pubbliche, mentre occorrerebbe attenersi al ben diverso criterio di agevolare la nascita di quelli richiesti dalla società e chiede un approfondimento sul punto.

Il presidente PESCANTE risponde in primo luogo alla senatrice Pagano, facendo presente che il bilancio medio delle società sportive dilettantistiche si aggira sui 2-3 milioni, che, moltiplicato per il numero delle società esistenti, porta ad una spesa di circa 260 miliardi. Non si possono quindi nutrire troppe illusioni sulle capacità di assorbimento di diplomati da parte delle associazioni dilettantistiche. Precisa poi che l'orientamento del CONI è contrario all'obbligo di assunzione di diplomati e all'imposizione di un albo, ma ovviamente favorevole ad ogni misura volta al miglioramento nella qualificazione dei tecnici. D'altra parte, nell'emendamento presentato dal Governo alla Camera dei deputati si fa esplicito riferimento all'indirizzo tecnico-sportivo, che investe l'attività propria del CONI.

Dopo aver ricordato l'ipotesi di dar vita al coordinatore delle attività motorie nella scuola elementare e nella scuola materna, invita a non sottovalutare le prospettive di occupazione offerte dalle palestre private: in questo settore, dichiaratamente ispirato alla logica del profitto, sarebbe del tutto ragionevole imporre l'assunzione di tecnici qualificati a garanzia del pubblico. Al senatore Bevilacqua risponde che il numero chiuso dovrebbe essere ragguagliato alle capacità di assorbimento del mercato del lavoro, mentre oggi il numero di studenti ammessi agli ISEF è sì predeterminato, ma senza alcun riferimento alle reali prospettive di occupazione. Al senatore Biscardi fa presente che le esigenze del CONI sarebbero fatte salve semplicemente prevedendo nell'emendamento governativo una clausola di salvaguardia per le competenze del CONI e delle federazioni sportive nel campo della formazione dei quadri.

A una richiesta di ulteriori precisazioni del senatore BISCARDI, il presidente PESCANTE chiarisce poi che, per la formazione di tecnici per lo sport agonistico, un *curriculum* teorico non può sostituire anni di esperienza concreta e di pratica sportiva. Al senatore De Anna dichiara di preferire la laurea al diploma, poichè apre una più ampia prospettiva di impiego. Rileva poi che molte opposizioni alla riforma degli ISEF sono giunte dai professori universitari, ma che in effetti talune loro obiezioni sono fondate e vanno considerate. Al senatore Monticone - del quale condivide pienamente le osservazioni sull'associazionismo sportivo - risponde che il filone della riabilitazione può offrire prospettive di impiego interessanti anche senza confliggere con il personale sanitario: esiste infatti il settore della riabilitazione nello sport, che ha una propria specificità e richiede personale appositamente formato.

Il presidente OSSICINI, nel ringraziare il presidente Pescante, si sofferma sul concetto di sinergia, menzionando quale esempio di una lacuna da colmare il rapporto fra psicologia e scienze della motricità e l'importanza di una collaborazione fra chi ha maturato anni di esperienza pratica nel mondo sportivo e chi vi svolge un lavoro teorico. Infine dichiara concluse l'audizione e l'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**73ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo**

**(701) SEMENZATO ed altri - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso il 23 gennaio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI, dando conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto costituito per l'esame dei provvedimenti in titolo, fa presente come grazie all'impegno di tutti i Gruppi e all'assidua e puntuale presenza del Governo si siano manifestati accordi assai ampi su una serie di temi. In primo luogo si è stabilito che obiettivo essenziale è quello di allargare il mercato delle telecomunicazioni a più soggetti e di liberalizzare tale settore agevolando l'affermazione di una pluralità di attori al fine di stimolarne lo sviluppo e di favorire i cittadini utenti. Si è inoltre affermato il principio che le regole *antitrust* valgono universalmente. Sia i limiti quantitativi che i vincoli temporali fissati per passare dalla situazione attuale al nuovo regime sono uguali per tutti i soggetti, pubblici o privati che siano. Ciò vale sia per le telecomunicazioni in generale che per l'emittenza radiotelevisiva. Inoltre, i soggetti che operano nel campo dell'emittenza radiotelevisiva dovranno rientrare nei limiti che vanno fissati in armonia con la sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1994. Il Comitato ha poi stabilito che il tempo necessario per passare dalla situazione attuale al nuovo regime verrà valutato in modo da tener conto delle esigenze e dei vincoli delle aziende mediante la fis-

sazione di un congruo periodo di transizione. In sede ristretta si sono prese in esame le possibili modalità mediante le quali i soggetti privati e la concessionaria del servizio pubblico dovranno passare dalla situazione attuale al nuovo regime. Si è infine stabilito che il 30 per cento delle risorse del settore come limite di guardia che impone la verifica della posizione dominante verrà definito secondo le acquisizioni della «Commissione Napolitano». Il Presidente sottolinea infine che il Comitato ristretto non ha assunto alcuna determinazione sulla questione degli affollamenti pubblicitari e che le convergenze di merito non hanno vanificato due obiezioni preliminari avanzate dal Gruppo di Rifondazione comunista: l'intento di riservare all'azienda titolare del servizio pubblico un regime diverso rispetto a quello di altri soggetti che operano nel settore dell'emittenza radiotelevisiva e il mantenimento di un controllo pubblico nel settore delle telecomunicazioni anche nel caso di privatizzazione della Stet. Ulteriori esigenze di chiarimento sono poi rimaste aperte soprattutto relativamente alla cosiddetta rete federale.

Prende quindi la parola il sottosegretario LAURIA per annunciare la presentazione di alcuni emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1021 dei quali dà brevemente conto. Annuncia poi l'intenzione del Governo di presentare in questi giorni emendamenti all'articolo 3 dello stesso disegno di legge.

Il senatore DE CORATO chiede se non sia possibile la riapertura dei termini, almeno in relazione all'articolo 1 del disegno di legge n. 1021, per la presentazione di ulteriori emendamenti.

Concorde la Commissione, il presidente PETRUCCIOLI fissa pertanto alle ore 12 di mercoledì 12 marzo 1997 il termine per la presentazione di eventuali nuovi emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1021 e di eventuali subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati in data odierna dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, 12 marzo 1997, alle ore 15 e per giovedì, 13 marzo 1997, alle ore 14,30, in sede consultiva su atti del Governo con il seguito dell'esame dello schema di deliberazione riguardante l'alienazione delle partecipazioni indirettamente detenute dal Ministero del tesoro nella società Autostrade spa, per l'esame della proposta di nomina del Presidente del Registro aeronautico italiano e in sede referente per il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di telecomunicazioni nn. 1021 e connessi e nn. 1138 e connessi.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021****Art. 1.**

*Al comma 4, sostituire il punto 3) della lettera c) con il seguente:*

«3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge n. 71 del 1994».

**1.1000**

IL GOVERNO

*Al comma 4, lettera c), sostituire il punto 9) con il seguente:*

«9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato.»

*Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 10).*

**1.1001**

IL GOVERNO

*Al comma 8, dopo le parole «interessati» aggiungere «ai quali è comunque garantito di esprimere la propria posizione nei procedimenti»; alla fine del comma aggiungere le parole: «È comunque consentito a ciascun cittadino ovvero associazione di denunciare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti, inclusi quelli diretti all'emanazione di norme regolamentari.»*

**1.1002**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al cinquanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materie attinenti al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato.».

**1.1003**

IL GOVERNO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**67ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1949) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri: Comino ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva riferito sul provvedimento in titolo. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MAGNALBÒ, nel dichiarare preliminarmente di condividere le motivazioni che rendono opportuna l'istituzione della Commissione d'inchiesta in titolo, si sofferma su alcuni episodi, verificatisi nelle Marche, che hanno visto coinvolto, nella erogazione di consistenti fondi alla Federconsorzi, un istituto bancario; dà altresì conto di un'altra vicenda, relativa a delle proprietà immobiliari di uno stabilimento riconducibile alla Federconsorzi in una località del suo collegio elettorale. Alla luce anche di tali singoli episodi su cui è comunque opportuno fare luce, preannuncia il proprio voto favorevole alla istituzione della Commissione d'inchiesta.

Il senatore CAMO dichiara di avere ascoltato con estrema attenzione la approfondita relazione del relatore Fusillo, di cui dichiara di con-

dividere il tenore, in quanto l'esposizione del relatore ha consentito di mettere in evidenza carenze di formulazione e autentiche contraddizioni del testo. Pur convenendo che si tratta di fatti da perseguire sul piano penale (e su cui stanno, in effetti, indagando numerose procure), osserva che il testo in esame non specifica in modo adeguato gli scopi della istituzione Commissione di inchiesta. Nel ricordare che su tale vicenda ha indagato anche la Commissione ministeriale di indagine (che ha già prodotto una prima relazione), ribadisce l'esigenza, anche alla luce di una nota sentenza della Corte costituzionale in materia di esercizio della funzione ispettiva delle Camere, che siano specificate le motivazioni di fondo dell'inchiesta e sia sufficientemente limitato l'oggetto, nonché l'ambito temporale da prendere in esame, apportando quindi le opportune modifiche all'articolo 1; quanto all'articolo 3, ritiene inopportuno che sia affidata al regolamento interno (che adotterà la Commissione) la disciplina della normativa per le audizioni e le testimonianze.

Nel domandarsi poi se non sia necessario approfondire anche la questione dei crediti per gli ammassi (la cui mancata soluzione, su cui ha influito la reiezione dell'ultimo decreto-legge sulla materia, è comunque tra le cause del grave indebitamento dell'intero sistema consortile), osserva che nel preannunciato disegno di legge di riordino del sistema consortile viene approntata una soluzione per tale situazione debitoria, oltre che prevedersi lo scioglimento della stessa Federconsorzi: occorre al riguardo, a suo avviso, chiedersi quale utilità effettiva possa avere l'istituzione di una Commissione di inchiesta su un organismo già prossimo allo scioglimento e su cui comunque sono in corso indagini da parte di molte procure. Avviandosi alla conclusione, il senatore Camo sottolinea che andrebbe ugualmente investigato l'operato di quei commissari governativi che hanno ceduto il patrimonio della Federconsorzi alla SGR s.p.a. (Società gestione per il realizzo) e non alla SGR (Società generale realizzo), cui erroneamente fa riferimento l'articolo 1, comma 1, lettera c) del testo in esame. Nell'osservare come tali considerazioni chiamano in causa l'operato anche del sistema bancario, con riferimento alla particolare vicenda in esame, ricorda di non essere stato mai pregiudizialmente contrario a commissioni d'inchiesta, ma ribadisce che, se si prevede lo scioglimento della Federconsorzi, l'indagine può perdere di utilità, mentre – se si vuole operare correttamente – occorre porsi il problema dell'ambito temporale dell'indagine (come peraltro è stato fatto dalla stessa Commissione ministeriale).

Il senatore ANTOLINI dichiara che l'istituzione della Commissione di inchiesta è un atto dovuto verso l'intero mondo agricolo e i cittadini, tenuto conto del grave colpo che è stato inferto alla credibilità del sistema istituzionale, giuridico e bancario. Dopo aver stigmatizzato che sono stati proprio gli agricoltori padani a patire maggiormente gli effetti, anche finanziari, di tale clamoroso dissesto finanziario (che può essere letto quasi come una vicenda anticipatrice del dissesto complessivo del Paese), si sofferma sui gravi danni sofferti dal mondo agricolo e stigmatizza alcuni aspetti di particolare gravità (che denotano la grave situazione in cui versa, a suo avviso, il sistema democratico italiano).

Dopo aver dettagliatamente dato conto dei dati finanziari relativi al dissesto in esame, deplora che non siano state assunte, da parte degli organismi competenti, tutte le opportune misure, che avrebbero impedito, non solo il dissesto dell'ente ma anche quella politica creditizia, che ne ha alimentato i finanziamenti: ciò può quasi indurre a pensare che si sia consentita la grave esposizione debitoria della Federconsorzi verso il mondo bancario, proprio per favorire l'esito della dismissione dell'ingente patrimonio immobiliare ad una società (la S.G.R.) in cui sono rappresentati importanti istituti bancari di rilievo nazionale. Il senatore Antolini ribadisce con forza l'esigenza di fare luce su tali episodi, anche per evitare che possa essere ricreata una struttura analoga.

Il senatore PREDA osserva che è opportuno investigare non solo sulla Federconsorzi, ma sulla rete dei consorzi agrari (di cui solo ventitrè *in bonis*, mentre altri si trovano in fase di liquidazione); va altresì chiarito, a suo avviso, il problema collegato alla gestione degli ammassi, pur osservando che – se però si persegue il fine di ricostruire la Federconsorzi così come era – è meglio rinunciare all'inchiesta, mentre è opportuno tenere conto, nel ridisegnare la rete consortile, delle profonde modifiche intervenute nel mondo agricolo.

Ribadisce pertanto l'opportunità sia di fissare una cornice temporale per l'indagine, sia di approfondire quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 1, prevedendo l'estensione dell'attività di indagine anche al sistema dei consorzi agrari provinciali in stato di liquidazione.

Il senatore BUCCI fa rilevare che vanno approfondite le circostanze che hanno portato alla liquidazione dell'ingente patrimonio aziendale, con la vendita in blocco delle attività senza la possibilità di espletare un'adeguata gara. Nel ricordare che in base al decreto del maggio 1991 incombeva ai Commissari governativi l'onere di assicurare la funzionalità della Federconsorzi, nonchè del risanamento dell'impresa, si sofferma sulle vicende che hanno visto la ratifica, da parte dell'Assemblea straordinaria, della procedura di concordato preventivo per la cessione dei beni, ribadendo che – se si fosse tenuto conto dell'effettiva consistenza degli attivi aziendali – si sarebbe potuto raggiungere un importo ben superiore all'attivo stimato.

Il senatore Bucci ribadisce quindi l'esigenza di chiarire le modalità della cessione del patrimonio aziendale alla S.G.R. e anche tutta la fase di liquidazione del patrimonio da parte dei Commissari. Preannuncia pertanto l'orientamento favorevole di Forza Italia alla istituzione della Commissione d'inchiesta.

Il senatore BETTAMIO (nel richiamarsi ai precedenti interventi in particolare del senatore Bucci e del senatore Preda) sottolinea l'opportunità di delimitare l'ambito temporale dell'inchiesta e dichiara di condividere l'obiettivo di includere nell'indagine anche il sistema dei consorzi agrari.

Il senatore PIATTI preannuncia l'orientamento favorevole del gruppo Sinistra democratica l'Ulivo alla istituzione della Commissione di in-

chiesta, alla luce dell'esigenza di acclarare la verità, una verità utile sul piano amministrativo e di politica legislativa. Si dichiara altresì favorevole alle ulteriori precisazioni e riformulazioni, anche di ordine tecnico, emerse dal dibattito e in parte già preannunciate dal relatore, convenendo che si tratta di indagare su una vicenda specifica – su cui sono in corso anche inchieste della magistratura – e in cui possono essere implicati attori del mondo imprenditoriale o istituzionale. Nel convenire sull'esigenza di una rottura netta con il passato (cui ha fatto riferimento il senatore Preda) preannuncia un voto favorevole al testo proveniente dalla Camera (con le ulteriori precisazioni sui tempi e sull'ambito dell'indagine) auspicando comunque una decisa accelerazione del processo riformatore delle strutture portanti del mondo agricolo.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE, nel prendere atto del tono costruttivo emerso dagli interventi testè svolti, precisa di essere comunque favorevole all'inchiesta in titolo (così come il suo Gruppo, che – lo sottolinea – alla Camera dei deputati si è astenuto).

Il relatore sottolinea che nella sua relazione ha inteso proprio provocare un dibattito fruttuoso e costruttivo e ribadisce che l'accertamento della verità è necessario per la costruzione di un futuro diverso per l'agricoltura italiana (che però richiede non tanto indagini e inchieste, ma una effettiva progettualità). Nel prendere atto degli stimolanti interventi (che sembrerebbero consigliare di estendere l'inchiesta anche alle collaterali vicende del mondo bancario), preannuncia un orientamento favorevole all'approvazione del testo, con le modifiche di carattere tecnico già preannunciate e dichiara un orientamento favorevole anche alle ulteriori proposte provenienti da varie parti politiche, invitando la Commissione a stringere i tempi dell'esame, per poter procedere non solo all'accertamento della verità ma all'opera di ricostruzione.

Il sottosegretario BORRONI ribadisce l'orientamento favorevole dell'esecutivo all'azione di accertamento della verità e ricorda che il ministro Pinto, fra i primi atti dal suo insediamento, ha invitato il Presidente della Commissione di indagine ministeriale (già costituita) a continuare e a concludere i lavori secondo il programma stabilito. Il rappresentante del Governo richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di procedere al riordino della rete dei servizi in agricoltura, nella consapevolezza che non sia più proponibile il modello andato in crisi e invita la Commissione a non collegare agli esiti dell'inchiesta l'esame parlamentare del disegno di legge governativo di riordino, in cui è affrontata anche la questione degli ammassi e su cui è atteso il via libera da parte del Tesoro.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di domani 12 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.**

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R142 003, C23ª, 0003ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo scorso.

Il Presidente SCIVOLETTO ricorda che nella precedente seduta il relatore, alla conclusione della ampia e approfondita relazione, aveva preannunciato un parere favorevole con osservazioni sul documento in esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni del tenore da lui proposto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**63ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2095)** *Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri

**(1074)** **CIMMINO ed altri.** *Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata*

**(1526)** **ZANOLETTI.** *Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane*

(Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge n. 2025. Discussione e rinvio dei disegni di legge nn. 1074 e 1526 e congiunzione con il disegno di legge n. 2095)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 4 marzo.

Il presidente CAPONI informa che i disegni di legge nn. 1526 e 1074 sono stati riassegnati alla Commissione in sede deliberante; propone quindi la congiunzione di detti disegni di legge con il disegno di legge n. 2095 per il quale era stata già svolta la relazione.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Poichè il relatore DE CAROLIS non intende integrare la relazione svolta, si passa alla discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI esprime compiacimento per il lavoro svolto dalla Camera dei deputati con l'approvazione del disegno di legge n. 2095. Considerando i provvedimenti in titolo positivi, in quanto vanno incontro ad esigenze fortemente sentite dalle piccole imprese artigiane, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore WILDE esprime a sua volta il favore del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente ai provvedimenti in titolo.

Il senatore CAZZARO ritiene il provvedimento positivo ed importante per le categorie artigiane e quindi meritevole di una rapida approvazione; sarà però necessario intervenire con alcune limitate modifiche che correggano un paio di incongruenze presenti nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Replica agli intervenuti il relatore DE CAROLIS, sottolineando l'importanza degli interventi previsti dai disegni di legge in titolo, che rispondono ad esigenze molto sentite dalla categoria degli artigiani. Essi non risolvono certo tutte le imperfezioni contenute nella legge-quadro, sulla quale sarà opportuno prevedere in seguito un intervento più ampio e ragionato. Si pone intanto l'esigenza di una rapida approvazione – previa introduzione di alcune limitate correzioni – del testo già approvato dalla Camera dei deputati, con riferimento al quale preannuncia la presentazione di due emendamenti.

Il sottosegretario CARPI prende atto con soddisfazione della volontà manifestata dalla Commissione di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati.

Il presidente CAPONI rileva che dalla discussione generale è emerso il comune intendimento della Commissione di pervenire ad una approvazione in tempi molto rapidi; nel dichiarare di condividere tale orientamento, fa presente che non tutte le Commissioni interessate all'esame in sede consultiva dei provvedimenti in titolo hanno già espresso il proprio parere. Considerato che la Commissione è già convocata per giovedì, fissa il termine per gli emendamenti, da riferirsi al testo del disegno di legge n. 2095, per le ore 12 di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**96<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica TOGNON.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE REFERENTE***(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale****(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 6 marzo 1997.

In apertura di seduta il presidente SMURAGLIA, riferendosi a recenti osservazioni critiche provenienti dal Governo circa la lentezza dei lavori parlamentari e, in particolare, dell'*iter* del disegno di legge n. 1918, informa la Commissione, investita direttamente da tali rilievi, di avere scritto, in data 10 marzo, al Presidente del Senato, ritenendo quanto mai opportuno un suo intervento a tutela del lavoro della Commissione e del Senato e, in generale, delle prerogative del Parlamento. Nella lettera è stato dato puntualmente atto delle date di assegnazione e di esame dei disegni di legge in titolo, nonché del modo in cui si è proceduto nella discussione – in un fecondo scambio di idee che ha visto l'attiva partecipazione di tutti i Gruppi politici – e nell'esame dei circa 270 emendamenti presentati. Al Presidente del Senato è stato altresì fatto presente che l'esame in Commissione avrebbe potuto concludersi giovedì 6 marzo se il Sottosegretario al lavoro presente in Commissione, a nome del Governo, non avesse chiesto l'accantonamento di tre articoli di notevole rilievo, riservandosi di presentare emendamenti che, tra l'al-

tro, sono pervenuti questa mattina. Si è altresì sottolineato che, se il ruolo del Parlamento non deve limitarsi alla mera registrazione delle decisioni adottate dal Governo, l'approfondimento e la riflessione su temi di grande rilevanza politica è non solo opportuno, ma doveroso, a meno che non si vogliano mettere in discussione le prerogative del Parlamento.

Nella lettera di risposta, il Presidente del Senato ha dato atto degli eventi esposti, a lui ben noti, e ha espresso il compiacimento più vivo e l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, ricordando di essersi già essersi già soffermato, in via ufficiosa, sulle circostanze relative all'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1918 e sulle cause reali del ritardo nella definizione di esso. Il presidente Mancino ha inoltre manifestato l'intenzione di riprendere le questioni sollevate circa l'andamento dei lavori parlamentari nel prossimo incontro con il Presidente della Camera e con il Presidente del Consiglio e, in quella sede, di rappresentare le ragioni del Parlamento intervenendo a tutela delle prerogative dello stesso.

In tal modo, il presidente Smuraglia ritiene di aver adempiuto al suo dovere istituzionale di fare chiarezza sulle vicende dell'esame parlamentare dei disegni di legge in titolo, senza entrare in una sterile polemica con il Governo, ma con il solo fine di rivendicare il ruolo e le prerogative del Parlamento e, in particolare, della Commissione lavoro che, in tempi assai contenuti, si accinge a portare all'esame dell'Assemblea del Senato un importante provvedimento.

Il senatore MULAS osserva che se è indubbiamente giusto sottolineare la gravità del problema occupazionale e l'esigenza di approntare tempestivamente misure adeguate, è auspicabile che in futuro si possa procedere in tempi più distesi nell'esame di provvedimenti, come quelli in titolo, che, per il loro contenuto, sollevano questioni meritevoli di approfondimento e che non possono essere certamente affrontate in modo adeguato procedendo a tappe forzate.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'ordine del giorno 0/1/1918-449/11, presentato dal senatore Duva nella seduta del 6 marzo dopo che questi aveva ritirato in una precedente seduta l'emendamento 1.29. L'ordine del giorno è del seguente tenore:

Il Senato,

premessi che, con l'approvazione del disegno di legge n. 1918, il divieto generale sulla interposizione di manodopera di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 si troverà a convivere con una disciplina positiva che rende ammissibile la fornitura di lavoro temporaneo nei casi e con le modalità previste dal provvedimento in oggetto; considerato che, in rapporto a tale evento, si pongono problemi di armonizzazione normativa e di natura interpretativa relativamente a forme diverse di collaborazione tra imprese che non sono, in senso stret-

to, «appalti» ai sensi degli articoli 3 e 5 della citata legge n. 1369 del 1960, ma che nel corso degli anni si sono sempre più estese in significativi ambiti produttivi quali «*software houses*», società di vigilanza e altre attività nel campo dell'impiantistica e della progettazione;

considerato altresì che da tale situazione potrebbe derivare l'indesiderata conseguenza di sospingere in un'area di potenziale illiceità anche attività che, in base a consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di distacco di personale, sono da tempo considerate escluse in via interpretativa dall'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369;

ravvisato nella descritta situazione il pericolo che l'inserimento nell'ordinamento italiano di un nuovo istituto quale il lavoro interinale produca, per altro verso, l'emergere di un diffuso contenzioso;

ritenuto che ciò sarebbe in contrasto con le finalità del disegno di legge n. 1918, volto opportunamente alla promozione dell'occupazione in un momento nel quale tale obiettivo appare di drammatica urgenza;

impegna il Governo

ad avviare, contestualmente all'entrata in vigore della legge sul lavoro interinale, le appropriate iniziative di carattere normativo ed amministrativo dirette a scongiurare i pericoli sopra adombrati.

0/1/1918-449/11

DUVA

Il senatore DUVA ricorda che dalla discussione svoltasi sull'emendamento 1.29 era emersa una duplice valutazione, negativa circa l'opportunità di inserire la materia trattata nel suddetto emendamento nel testo del disegno di legge n. 1918, ma positivamente orientata nel senso di riconoscere l'opportunità di approfondire la questione, sia pure in una sede diversa da quella del citato disegno di legge n. 1918. Per tale motivo egli auspica che il suo ordine del giorno venga positivamente accolto.

Dopo che il PRESIDENTE, in qualità di relatore, si è espresso in senso favorevole all'ordine del giorno, il sottosegretario MONTECCHI dichiara, a nome del Governo, di accogliere l'ordine del giorno presentato dal senatore Duva.

Il senatore DUVA, nel dichiararsi soddisfatto per la posizione assunta dal Governo, non insiste per la votazione.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta del 6 marzo sono stati accantonati gli articoli 13, 18 e 19, in accoglimento di una richiesta del Governo, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 13, ricordando che essi sono già stati illustrati nella seduta del 4 marzo 1997. Dà quindi la parola al sottosegretario Montecchi per l'illustrazione degli emendamenti 13.100 e 13.200.

Il sottosegretario MONTECCHI illustra congiuntamente i due emendamenti presentati dal Governo all'articolo 13, rilevando la stretta connessione che intercorre tra la proposta di sopprimere il comma 7 e la riformulazione del comma 5, con il quale si provvede a ripartire le risorse destinate agli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e agli incentivi per i contratti a tempo parziale, accogliendo una sollecitazione avanzata da più parti nel corso della discussione.

Il senatore Michele DE LUCA, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 13.12.

Il senatore MONTAGNINO ritira quindi gli emendamenti 13.25 e 13.27 e il senatore PELELLA ritira l'emendamento aggiuntivo 13.0.1.

Passando all'espressione del parere, in qualità di relatore, sugli emendamenti presentati all'articolo 13, il presidente SMURAGLIA, ricordato che l'emendamento 13.21 è stato ritirato in una precedente seduta, si esprime in senso favorevole agli emendamenti 13.11, 13.22, 13.23, 13.17, 13.13, 13.24, 13.200 e 13.100. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 13.0.2, a condizione, però, che venga soppresso il comma 6. Si rimette alla Commissione per quel che riguarda gli emendamenti 13.28, 13.15, 13.26, 13.6 e 13.7 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 13.

Il sottosegretario TOGNON aderisce all'invito del Presidente e formula di conseguenza l'emendamento 13.0.2.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.11, 13.22, 13.23, 13.24 e si rimette alla Commissione per quel che riguarda gli emendamenti 13.28, 13.15, 13.17, 13.26, 13.13, 13.6 e 13.7. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 13, osservando, in particolare, per quel che riguarda l'emendamento 13.101, del senatore Mulas, che non si può prescindere dal ruolo centrale delle parti sociali nella determinazione delle modalità di estensione al settore agricolo delle disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti sono accolti gli emendamenti 13.11, 13.28, 13.22, 13.23, 13.17, 13.26, 13.13, 13.6, 13.7, 13.24, 13.200, 13.100 e 13.0.2, nel testo modificato; sono respinti gli emendamenti 13.19, 13.16, 13.15, 13.18, 13.10, 13.8, 13.9, 13.5, 13.101, 13.2, 13.1, 13.3, 13.4 e 13.20.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 18.

Il sottosegretario MONTECCHI illustra l'emendamento 18.100, osservando che esso riprende gli spunti offerti da alcuni emendamenti di

iniziativa parlamentare, relativamente alla costituzione di società miste per l'effettuazione dei lavori socialmente utili e, in particolare, fornisce indicazioni sull'entità del capitale sociale di esse.

L'emendamento 18.0.100 fa riferimento ai contratti di riallineamento, finalizzati a consentire la regolarizzazione di imprese che impiegano lavoratori in condizioni irregolari, attraverso interventi che, per effetto dell'apporto delle parti, mirano a fare emergere il lavoro nero e ad attribuire agevolazioni alle aziende. Con l'emendamento 18.0.200 il Governo, prendendo spunto anche in questo caso dal dibattito parlamentare, intende regolare alcuni problemi relativi al trattamento di fine rapporto e agli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro, mentre l'emendamento 18.0.300 autorizza la contrazione di mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti da parte del Ministero del tesoro per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, consentendo in tal modo il reperimento di risorse aggiuntive.

Il senatore PELELLA propone di integrare la lettera d) dell'emendamento 18.0.100, inserendo, dopo le parole «contratti collettivi nazionali di lavoro» le altre «sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

Il presidente SMURAGLIA, nell'aderire alla proposta del senatore Pelella, presenta un apposito sub-emendamento.

Dopo che il senatore Michele DE LUCA ha sottolineato che nell'emendamento 18.0.200 manca un riferimento specifico al contratto di lavoro a tempo parziale per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro, materia peraltro affrontata dal Governo in altre sedi, il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 18.1 ed il senatore PELELLA, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 18.4, 18.5, 18.6, 18.0.1 e 18.0.4.

Il senatore MONTAGNINO ritira a sua volta l'emendamento 18.0.10 ed il senatore Michele DE LUCA ritira gli emendamenti 18.0.6 e 18.0.7.

La senatrice PILONI ritira l'emendamento 18.0.8.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 18 e, in qualità di relatore, si esprime in senso contrario agli emendamenti 18.3, 18.2, 18.2a ed il sub-emendamento 18.2a/1, nonchè agli emendamenti aggiuntivi 18.0.2 e 18.0.3; esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.0.5, 18.0.11 e 18.0.12, nonchè al sub-emendamento 18.0.12/1 purchè in esso sia soppresso il numero 10-ter). Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 18.100, 18.0.100, 18.0.200 e 18.0.300. Si rimette infine al parere che il Governo esprimerà per quanto attiene al sub-emendamento 18.0.9/1 ed all'emendamento 18.0.9., osservando che le finalità da essi perseguite

sono meritevoli di apprezzamento, anche se vi è un problema di copertura assai complesso, rispetto al quale l'avviso del Governo assume una particolare rilevanza.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha accolto l'invito del Presidente, riformulando conseguentemente il sub-emendamento 18.0.12/1, con la soppressione del numero 10-ter), il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 18.3, 18.2, 18.2a, 18.0.2 e 18.0.3 ed il sub-emendamento 18.2a/1. Per quanto riguarda l'emendamento 18.0.9 ed il correlato sub-emendamento 18.0.9/1, sui quali il parere è contrario, la rappresentante del Governo osserva preliminarmente che con essi viene sollevata la fondamentale questione delle misure da adottare per far fronte alla disoccupazione giovanile, differenziando gli interventi nelle aree dove più grave si palesa la crisi occupazionale. Il Governo condivide le finalità di tale proposta ma, per motivi di ordine tecnico e politico, si differenzia in modo sostanziale sulle soluzioni da proporre e sulle modalità degli interventi, ritenendo necessario creare opportunità di mercato attraverso idonei incentivi e ridefinire forme e modi dell'intervento pubblico su tali materie. Il disegno di legge che la Commissione si accinge a licenziare per l'Aula contiene peraltro alcune risposte, ancorchè parziali, ai problemi sollevati dalle proposte di modifica presentate dal senatore Manzi.

Proseguendo nella sua esposizione, il sottosegretario Montecchi esprime parere favorevole all'emendamento 18.0.11, al sub-emendamento 18.0.12/1 – rilevando che la cancellazione del numero 10-ter) è stata sollecitata in relazione ad una valutazione delle competenze tecniche richieste per effettuare le opere di bonifica dell'amianto, difficilmente reperibili nell'ambito dei lavori socialmente utili – e all'emendamento 18.0.12, a condizione, per quest'ultimo, che venga riformulato il comma 2, nel senso di prevedere la costituzione di una idonea struttura organizzativa, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili. Si rimette infine alla Commissione sull'emendamento 18.0.5.

Dopo che il senatore TAPPARO ha sollevato alcune obiezioni sulla formulazione del comma 2 proposta dalla rappresentante del Governo, ravvisando una impostazione centralista che, tra l'altro, potrebbe rivelarsi in contrasto con l'impostazione del disegno di legge n. 1124-B, del Governo, sulla delega di funzioni agli enti locali, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, e dopo che il sottosegretario MONTECCHI ha ribadito l'esigenza di porre in essere una adeguata strumentazione operativa al fine di ridefinire il comparto dei lavori socialmente utili, il senatore PELELLA dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del comma 2 avanzata dal Sottosegretario e modifica conseguentemente l'emendamento 18.0.12, sottolineando che la creazione di strutture di coordinamento e promozione non deve comunque in alcun modo contrastare la valorizzazione delle autonomie regionali.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.3 e 18.2 ed il sub-emendamento 18.2<sup>a</sup>/1.

Il senatore MULAS, nel sottolineare la necessità di valorizzare un patrimonio archeologico unico al mondo, come quello costituito dai Nuraghi, anche attraverso lo stanziamento di fondi aggiuntivi che integrino le scarse risorse attualmente a disposizione della regione Sardegna per la suddetta finalità, ritira l'emendamento 18.2<sup>a</sup>, riservandosi di convertire quest'ultimo in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 18.100 e respinge, con successive votazioni, gli emendamenti 18.0.2, 18.0.3, il sub-emendamento 18.0.9/1 e l'emendamento 18.0.9. Vengono quindi accolti con successive votazioni gli emendamenti 18.0.5, 18.0.11, 18.0.12/1, nel testo riformulato, e 18.0.12, nel testo riformulato, nonchè il sub-emendamento 18.0.100/1 e gli emendamenti 18.0.100, 18.0.200 e 18.0.300.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 19.

Il sottosegretario MONTECCHI illustra l'emendamento 19.100, facendo presente che con esso si procede ad una più puntuale determinazione degli oneri finanziari comportati dal disegno di legge n. 1918 e si introduce la copertura degli oneri derivanti dagli articoli aggiuntivi 18.0.100 e 18.0.200, testè approvati.

Il senatore ZANOLETTI, nel rilevare che la nuova formulazione dell'articolo 19 indica cifre inferiori a quelle che figurano nel testo originario, chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo.

Analoga richiesta viene rivolta dai senatori MULAS e FILOGRANA, nonchè dal senatore NOVI, il quale osserva che è opportuno che il Governo renda noto quanto prima la sua valutazione sull'onere complessivo derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1918, anche in considerazione del fatto che una forza politica appartenente alla maggioranza ha condizionato il suo assenso al provvedimento all'esame all'entità delle risorse da destinare ai lavori socialmente utili.

Rispondendo alla richiesta di chiarimenti, il sottosegretario MONTECCHI richiama l'attenzione dei senatori intervenuti sulle risorse stanziare per i lavori socialmente utili in sede di conversione del decreto-legge n. 669 e sull'emendamento 18.0.300, testè approvato, che provvede al reperimento di risorse aggiuntive attraverso la contrazione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti, sottolineando che il Governo è intervenuto per incrementare le risorse disponibili nei settori indicati dal dibattito parlamentare.

Dopo che il PRESIDENTE ha espresso parere favorevole sull'emendamento 19.100, quest'ultimo, posto ai voti, è accolto.

Il PRESIDENTE esprime quindi parere contrario a tutti gli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 19, osservando che essi si configurano come un vero e proprio provvedimento di riforma del collocamento, materia oggetto del disegno di legge n.82, a suo tempo approvato dalla Commissione e trasmesso all'Assemblea, nonché del già richiamato disegno di legge n. 1124-B attualmente all'esame del Senato. Per tali motivi, egli ritiene che il disegno di legge n. 1918 non costituisca la sede idonea ad affrontare le problematiche poste dai citati emendamenti.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 19, facendo proprie le motivazioni illustrate dal Presidente.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore MUNDI osserva che gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19 si propongono di delineare, secondo uno spirito collaborativo e non ostruzionistico, una radicale riforma del collocamento volta a liberalizzarne le strutture.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3., 19.0.4, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7 e 19.0.8.

Il PRESIDENTE illustra quindi una proposta di coordinamento, volta alla soppressione del comma 3 dell'articolo 10. La suddetta proposta, posta ai voti, è accolta.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1918 e pone ai voti la proposta che gli venga conferito il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 1918, nel testo modificato dalla Commissione, contestualmente proponendo di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 449, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione. Chiede altresì che la Commissione lo autorizzi ad apportare eventuali modifiche al testo, di carattere meramente formale, per finalità di coordinamento.

Il senatore FILOGRANA preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza osservando altresì che gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19, da lui sottoscritti, si propongono di anticipare misure di privatizzazione del sistema del collocamento che dovranno immancabilmente essere adottate, se si vuole rimanere in linea con le più avanzate esperienze europee, realizzando, al tempo stesso, un consistente beneficio per la finanza pubblica.

Il senatore MANZI prende atto di quanto è stato affermato dalla rappresentante del Governo circa l'intento di affrontare il problema della disoccupazione giovanile: si tratta peraltro di un problema che richiede un impegno particolare, che egli non ravvisa nei contenuti del disegno di legge n. 1918, al di là delle disposizioni che riguardano i lavori so-

cialmente utili. Esprime in conclusione l'auspicio che l'impegno del Governo assuma un connotato più chiaro nel corso della discussione in Assemblea.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi al presidente Smuraglia il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 1918 nel testo emendato, di apportare eventuali modifiche di carattere meramente formale al testo, per finalità di coordinamento, di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e di proporre all'Assemblea di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 449.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTI

### Art. 13.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0-... L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Gli accordi sindacali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno».

**13.11** DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,  
GRUOSSO, TAPPARO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0-... L'orario normale di lavoro della settimana lavorativa dei dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici, a partire dal 1° gennaio 1999, non potrà eccedere le 35 ore di lavoro effettivo. Per i lavori a turno verranno stabiliti regimi di orario di durata massima non superiore alle 6 ore al giorno per 5 giorni settimanali; per le attività usuranti, faticose, pericolose e insalubri è demandata alla contrattazione collettiva la definizione di un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro pari ad almeno altre 3 ore settimanali».

**13.19**

MANZI

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«0-... La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale di tutti i lavoratori dipendenti è fissata rispettivamente in otto ore e quaranta ore, salvo diversa ed inferiore disposizione dei contratti nazionali di lavoro. In questo caso l'orario legale è quello previsto dai contratti. Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di attesa, l'orario settimanale è fissato in cinquanta ore, salvo migliore determinazione dei contratti nazionali di lavoro.

0-... Il datore di lavoro può richiedere prestazioni straordinarie in eccedenza dai limiti di orario di cui al comma 1, nei casi di particolari esigenze tecnico-produttive, che verranno tempestivamente comunicate alle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, o in difetto alle orga-

nizzazioni provinciali. I contratti definiscono il monte settimanale, mensile ed annuo degli straordinari che in ogni caso non potranno superare le due ore giornaliere, le otto ore settimanali e le duecento ore annue.

0-... Il lavoro straordinario comporta, in ogni caso, una remunerazione maggiorata rispetto a quello ordinario, come previsto nei contratti nazionali di lavoro, e comunque non inferiore al dieci per cento, nonché il versamento al fondo per la riduzione dell'orario di lavoro delle maggiorazioni contributive previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, oltre l'orario normale di lavoro.

0-... Per la determinazione dell'orario settimanale di lavoro è esclusa dal computo la pausa per i turnisti, come previsto dai contratti di lavoro.

0-... Possono essere stabilite dai contratti nazionali di lavoro le modalità di definizione a livello aziendale di regimi di orario e calendari di attività prevedenti il superamento dell'orario di lavoro normale, con corrispettiva riduzione di orario in altro periodo, o riposi compensativi. La flessibilità degli orari prevista dal calendario annuo e stabilita dalle parti non può, in ogni caso, eccedere le dieci ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali, sempre con l'obbligo di recuperare in altro periodo.

0-... Allo scopo di promuovere la riduzione dell'orario di lavoro è istituito il fondo speciale per la salvaguardia e la redistribuzione del lavoro. Al fondo confluiscono le maggiorazioni previste dal comma 3, gli eventuali risparmi di spesa realizzati in materia di prepensionamenti, mobilità lunga e cassa integrazione rispetto alle previsioni, inoltre stanziamenti annualmente previsti dalle leggi annuali di bilancio.

0-... Il fondo di cui al comma 6 è gestito da un Comitato interministeriale, nei confronti del quale un organo paritetico tra le parti svolgerà compiti di indirizzo e vigilanza. La materia sarà regolata con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni, sentite le Commissioni parlamentari. Il fondo interverrà per un periodo massimo di quattro anni a sostegno di accordi tra le parti, al fine di favorire la scelta di riduzione dell'orario a partire, nell'ordine, dalle zone degli obiettivi 1 e 2. Gli accordi debbono avere forma scritta ed essere realizzati presso le sedi periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

0-... La disciplina di cui ai commi da 2 a 7 compreso, è dettata in attesa di un riordino organico dell'intera materia, che dovrà essere effettuato tenendo conto anche del rapporto tra i tempi di lavoro ed i tempi di vita».

**13.21**

PELELLA, GRUOSSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Allo scopo di favorire processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro» con le parole: «Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro».*

**13.28**

MONTAGNINO, LO CURZIO, VERALDI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro» con le parole: «la progressiva riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore».*

**13.16**

MANZI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «sessanta».*

**13.22**

PELELLA, GRUOSSO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».*

**13.23**

PELELLA, GRUOSSO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono stabilite misure di riduzione» sopprimere le parole: «o rimodulazione»; nel secondo periodo, sostituire le parole: «alla rimodulazione delle aliquote contributive per» con la parola: «alle».*

**13.15**

DUVA, MANIERI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «possono essere attuate per periodi non superiori a due anni e» con le parole: «verranno attuate».*

**13.17**

MANZI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».*

**13.27**

MONTAGNINO, VERALDI, LO CURZIO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «fino a quaranta ore settimanali» aggiungere le parole: «prevedendo aumenti dell'aliquota contributiva per la fascia oraria oltre le trentasei ore settimanali».*

**13.18**

MANZI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «ove gli accordi collettivi applicati nell'azienda prevedano oscillazioni dell'orario di lavoro» con le parole: «anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale».*

**13.26**

MONTAGNINO, LO CURZIO, VERALDI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli incentivi alla riduzione di orario e per quelli alla rimodulazione di orario e al lavoro a tempo parziale sono previsti fondi diversi e sono tenute contabilità separate. I dati relativi sono comunicati semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».*

**13.12**DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,  
GRUOSSO, TAPPARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-... Le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale eventualmente stabilite nei contratti collettivi o aziendali di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono mutare in relazione alle esigenze aziendali».

**13.10**

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

*Sopprimere il comma 2.*

**13.8**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere: «incluse le regioni Abruzzo e Lazio».*

**13.9**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».*

**13.13**TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,  
GRUOSSO

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«... contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali».

**13.6**

RIPAMONTI

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«... contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10».

**13.7**

RIPAMONTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».*

**13.5**

RIPAMONTI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e ne riferisce al Parlamento».*

**13.24**

PELELLA, GRUOSSO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-... Ai lavoratori-soci delle Cooperative di produzione e lavoro si intendono applicabili, con le stesse modalità, le norme vigenti in materia di lavoro a tempo parziale di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatti, comunque salvi, i contributi previdenziali e assistenziali già versati nei periodi pregressi».

**13.25**

VIVIANI, MONTAGNINO, VERALDI, LO CURZIO, BEDIN

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi dell'articolo 18-*quater*. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.

**13.200**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 6.*

**13.101**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è abrogato».*

**13.2**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-... A decorrere dal 1° gennaio 1997 i contributi agricoli unificati dovuti dai datori di lavoro agricolo per i propri operai a tempo determinato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

**13.1**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-... Il datore di lavoro può assumere un lavoratore agricolo con garanzia di un periodo di occupazione non continuativo ma predeterminato nell'anno, secondo le esigenze delle attività agricole anche stagionali».

**13.3**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-... Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

“2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni ed il numero complessivo di ore lavorative concordate su base annuale, ovvero mensile, ovvero settimanale. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro. La distribuzione temporale dell'orario di lavoro all'interno della settimana o del mese o dell'anno deve essere concordata fra datore di lavoro e lavoratore con l'anticipo e secondo le modalità determinate dalla contrattazione collettiva concordata fra le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative”».

**13.4**

MUNDI, FILOGRANA

*Sopprimere il comma 7.*

**13.100**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-... È istituito di legge la tredicesima mensilità come disciplinata dal settore dell'industria dall'accordo interconfederale del 20 ottobre 1946, reso efficace *erga omnes* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1146, e le ferie disciplinate dalla convenzione OIL del 10 aprile 1981, articolo 7, n. 157, che comprendono nella relativa retribuzione i compensi compresi quelli in natura».

**13.20**

MANZI, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-...**

1. La previsione del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere ulteriormente prorogata a favore dei lavoratori per i quali sia già intervenuto provvedimento di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale. La durata di tale proroga non può in ogni caso superare i 12 mesi».

**13.0.1**

PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, NIEDDU, BATTAFARANO, PILONI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-...**

*(Occupazione nel settore della ricerca)*

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle risorse finanziarie disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle disposizioni di cui alle leggi: 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; 1° marzo 1986, n. 64; 5 agosto 1988, n. 346; 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415; 22 novembre 1994, n. 644, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547; 29 marzo 1995, n. 95, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26; 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32; 8 agosto 1996, n. 421, di conversione del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321; 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese ai sensi del comma 6 e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese di cui al comma 6, nonchè presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonchè le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonchè, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali inte-

grazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica».

**13.0.2** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

### **Art. 18.**

*Sopprimere l'articolo.*

**18.3**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «26 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».*

**18.2**

MULAS, BONATESTA

*All'emendamento 18.2a, sostituire le parole: «10 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi».*

**18.2a/1**

MULAS, BONATESTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-... Della somma indicata nel comma 1, un ammontare non inferiore a 10 miliardi è destinata ai Beni Culturali della regione Sardegna, in particolare al recupero culturale ed antropologico dei Nuraghi».

**18.2a**

MULAS, BONATESTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-... Al fine dello sviluppo dei lavori socialmente utili, nell'ambito dei progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere prioritariamente finanziati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i progetti rivolti ai seguenti settori di intervento:

- a) bonifiche di aree industriali dismesse;
- b) tutela degli assetti idrogeologici;
- c) risanamento ambientale;
- d) bonifiche dal rischio dell'amianto;
- e) aree protette, parchi naturali».

**18.1**

RIPAMONTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-... A decorrere dall'anno 1998 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, nonché dei lavori di pubblica utilità. Le Amministrazioni dello Stato sono parimenti autorizzate ad istituire un apposito capitolo di bilancio relativo alle spese occorrenti alla realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili».

**18.4**

PELELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-... In attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il sussidio, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è concesso per un massimo di ventiquattro mesi nei confronti dei lavoratori che hanno già utilizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità e per un massimo di dodici mesi nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223 che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. Qualora i progetti a cui sono adibiti i predetti lavoratori siano finalizzati alla costituzione di una società mista, così come previsto dall'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, il sussidio può essere prorogato per ulteriori sei mesi».

**18.5**

PELELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-... All'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 21, primo periodo, dopo le parole “dalla legge 29 marzo 1995, n. 95”, sono aggiunte le seguenti “anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire”».

**18.6**

PELELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-.... All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: “dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,” sono aggiunte le seguenti: “«anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire”».

**18.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...**

*(Attestato di qualifica e contribuzione figurativa)*

1. Ai soggetti che siano stati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ovvero siano impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in progetti gestiti e finanziati dalle regioni, è rilasciato, dalla competente Commissione regionale per l'impiego, un attestato di qualifica comprovante la partecipazione ai progetti e l'esperienza professionale maturata, valido ad ogni effetto di legge.

2. All'attestato è riconosciuta validità in sede di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici; esso garantisce punteggio ai fini delle graduatorie delle liste di collocamento.

3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le modalità di attuazione del comma 2, armonizzando la normativa in materia di accesso ai pubblici impieghi.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è accreditata una contribuzione figurativa ai fini pensionistici pari all'ammontare dell'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti di cui allo stesso articolo, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

**18.0.1**

SCIVOLETTO, PELELLA, BARRILE, LAURICELLA, FIGURELLI,  
DONISE

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...**

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto di riferimento, qualora in ragione dell'età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di ventiquattro mesi il trattamento retributivo per il livello inferiore a quello di inquadramento.

2. La presente disposizione sostituisce qualsiasi altra previgente derivante da leggi o pattuizioni collettive».

**18.0.2**

MUNDI, FILOGRANA

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...**

*(Norme di interpretazione autentica in materia di soci lavoratori di cooperativa)*

1. Alle quote accantonate dalla cooperativa in favore del socio lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, nei limiti e con le modalità spettanti ai lavoratori dipendenti, si intende applicabile lo stesso trattamento fiscale previsto per questi ultimi.

2. I trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, ai sensi degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si intendono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro.

3. Alle cooperative di produzione e lavoro si intendono applicabili, con le stesse modalità, le norme vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità, fiscalizzazione degli oneri sociali, lavoro a tempo parziale nonchè le disposizioni incentivanti l'occupazione previste per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale sono definite con decreto del Ministro del lavoro entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge.

4. Competente a decidere le controversie tra socio lavoratore e società cooperative di produzione e lavoro è il Tribunale o il Collegio arbitrale, se previsto dallo statuto. I giudizi riguardanti le controversie tra soci lavoratori e società cooperative di produzione e lavoro pendenti presso le Preture del lavoro sono rimesse al Tribunale ai sensi dell'articolo 427 del Codice di procedura civile.

5. Nelle cooperative di produzione e lavoro, per i soci lavoratori il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 389 del 7 dicembre 1989, si intende validamente adempiuto qualora la cooperativa abbia assunto come base per il calcolo i compensi effettivamente corrisposti».

**18.0.3**

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...**

*(Norme di interpretazione autentica in materia di soci lavoratori di cooperativa)*

1. Alle quote accantonate dalla cooperativa in favore del socio lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, nei limiti e con le modalità spettanti ai lavoratori dipendenti, si intende applicabile lo stesso trattamento fiscale previsto per questi ultimi.

2. I trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, ai sensi degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si intendono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro.

3. Alle cooperative di produzione e lavoro si intendono applicabili, con le stesse modalità, le norme vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità, fiscalizzazione degli oneri sociali, lavoro a tempo parziale nonchè le disposizioni incentivanti l'occupazione previste per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale sono definite con decreto del Ministro del lavoro entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge.

4. Competente a decidere le controversie tra socio lavoratore e società cooperative di produzione e lavoro è il Tribunale o il Collegio arbitrale, se previsto dallo statuto. I giudizi riguardanti le controversie tra soci lavoratori e società cooperative di produzione e lavoro pendenti presso le Preture del lavoro sono rimesse al Tribunale ai sensi dell'articolo 427 del Codice di procedura civile.

5. Nelle cooperative di produzione e lavoro, per i soci lavoratori il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 389 del 7 dicembre 1989, si intende validamente adempiuto qualora la cooperativa abbia assunto come base per il calcolo i compensi effettivamente corrisposti».

**18.0.10**

BEDIN, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...»**

*(Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto  
in favore dei soci lavoratori)*

1. Le disposizioni degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si applicano anche per il pagamento, a carico del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito e funzionante presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei crediti maturati dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, alla fine o negli ultimi tre mesi del rapporto, a titolo di trattamenti economici, comunque denominati, aventi funzione remuneratoria del lavoro prestato in favore delle cooperative.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro attive da almeno 3 anni, iscritte al Registro prefettizio e allo Schedario generale della cooperazione e che siano state assoggettate a revisione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

3. I contributi versati dalle società cooperative di produzione e lavoro nei periodi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge sono convalidati e consentono, in caso di insolvenza delle cooperative medesime, l'erogazione delle prestazioni del Fondo di garanzia nei confronti dei soci lavoratori».

**18.0.6** DE LUCA Michele, PILONI, PELELLA, BATTAFARANO,  
GRUOSSO, TAPPARO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...»**

1. Le aziende di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, alla data della completa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative, saranno assimilate alle aziende che realizzano nuova occupazione e quindi saranno loro riconosciuti gli incentivi a quel momento vigenti.

2. Lo sgravio totale decorre dal periodo di tempo immediatamente successivo a quello del raggiungimento della piena applicazione dei minimi salariali contrattuali».

**18.0.4** PELELLA, TAPPARO, DE LUCA Michele

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...»**

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente: «Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di inottemperanza del datore di lavoro all'onere della prova in ordine al ricorso o alla impossibilità di ricorrere a misure alternative oppure in ordine all'osservanza dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo».

**18.0.5** DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,  
GRUOSSO, TAPPARO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...»**

*(Normativa sul lavoro a tempo parziale per i soci lavoratori)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le medesime sono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro. Nelle ipotesi in cui siano determinate retribuzioni convenzionali agli effetti del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, le retribuzioni giornaliere ed il minimale di retribuzione sono rapportati ad ore in ragione di un sesto del loro ammontare per ogni ora di lavoro effettuata. Sono fatte salve e restano acquisite le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi trattamenti previdenziali già concessi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione della cooperativa adotta, in luogo del contratto individuale di lavoro, apposita deliberazione contenente gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 863 del 1984. Copia della deliberazione deve essere inviata a cura del presidente della cooperativa, entro trenta giorni, al competente Ispettorato provinciale del lavoro unitamente all'accettazione scritta del socio lavoratore interessato.

3. Gli adempimenti, di cui al comma 2, devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti instaurati anteriormente a quella data».

**18.0.7** DE LUCA Michele, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA, TAPPARO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...**

*(Procedure e indennità di mobilità per i soci lavoratori)*

1. Le cooperative di produzione e lavoro possono avviare, anche nei confronti dei soci lavoratori, le procedure di mobilità ai sensi e per gli effetti delle norme del Capo II del Titolo I della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora il programma di mobilità individui profili professionali che coinvolgano soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione deve sottoporre, prima di procedere alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il programma stesso all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria».

**18.0.8** PILONI, DE LUCA Michele, TAPPARO, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO

*All'emendamento 18.0.9, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:*

«1. A partire dal 1° settembre 1997 sono avviati al lavoro per lo svolgimento di attività socialmente ed ambientalmente utili i giovani inoccupati di età non superiore a 28 anni, ovvero 30 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento.

2. L'attività di cui al comma 1 devono essere individuate dagli enti locali fra gli ambiti di lavoro effettivamente aggiuntivi e integrativi di quelli normalmente svolti dalla pubblica amministrazione e possono consistere anche nello svolgimento di mansioni elementari.

3. Le predette attività devono prioritariamente essere rivolte:

a settori culturali, ambientali e al ripristino dell'assetto idrogeologico;

alla manutenzione, al recupero del patrimonio collettivo e al riassetto dei centri storici.

4. I soggetti di cui al comma 1 impiegati nelle attività socialmente ed ambientalmente utili prestano la loro opera almeno per un anno consecutivo.

5. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo per il finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti.

6. Le regioni ripartiscono i fondi assegnati dallo Stato in relazione alla situazione occupazionale territoriale e ambientale tra gli enti locali che organizzino le attività di cui ai commi precedenti.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 compete una retribuzione oraria pari a quella dei dipendenti pubblici impiegati in attività affini e comunque una retribuzione mensile non inferiore ad un milione di lire. Gli stessi soggetti godono della tutela normativa e contrattuale nonché delle coperture assicurative e previdenziali previste dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti nonché dei diritti di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300».

**18.0.9/1**

MANZI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...**

1. Possono essere avviati al lavoro per l'attuazione di progetti socialmente ed ambientalmente utili i giovani inoccupati di età non superiore a 28 anni, ovvero 30 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento. Le Commissioni regionali per l'impiego definiscono i criteri di priorità per l'accesso ai progetti socialmente ed ambientalmente utili.

2. Per progetti socialmente e ambientalmente utili si intendono i progetti attivati, ai fini della presente legge, da Amministrazioni pubbliche, da società a prevalente partecipazione pubblica e da cooperative che abbiano una riconosciuta utilità sociale, con particolare riferimento al sostegno all'occupazione e alla tutela dell'ambiente.

3. I progetti di cui al comma 2 devono essere individuati fra gli ambienti di lavoro effettivamente aggiuntivi e integrativi di quelli normalmente svolti dalla Pubblica Amministrazione e nei settori in cui siano riscontrati gravi insufficienze della medesima.

4. I progetti di cui al comma 2 devono prioritariamente essere rivolti:

- a) a settori culturali, della protezione civile, al ripristino dell'assetto idro-geologico;
- b) alla manutenzione e al recupero del patrimonio collettivo;
- c) allo sviluppo del turismo, al riassetto dei centri storici;
- d) ai servizi socio-assistenziali;
- e) al recupero delle aree industriali dismesse.

5. I soggetti di cui al comma 1 impiegati in progetti socialmente e ambientalmente utili prestano la loro opera fino alla fine del progetto stesso.

6. È istituito, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo per la realizzazione di progetti socialmente e ambientalmente utili allo scopo di finanziare i progetti di cui ai commi precedenti.

7. Le Regioni, d'intesa con le Commissioni regionali per l'impiego vagliano e selezionano i progetti e ripartiscono i fondi assegnati dallo

Stato in relazione alla situazione occupazionale, territoriale ed ambientale delle varie regioni, tra i soggetti che presentano progetti, compresi gli organi della Pubblica Amministrazione.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 compete una retribuzione pari a quella percepita dai dipendenti pubblici o privati impiegati in attività affini. Gli stessi soggetti godono della tutela normativa e contrattuale nonché delle coperture assicurative e previdenziali previste dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti nonché dei diritti di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati complessivamente in lire 3.500 miliardi per il 1977, lire 3.500 miliardi per il 1998 e 3.500 miliardi per il 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa per il triennio 1997-1999 di cui alle leggi qui di seguito riportate e per i singoli importi a fianco indicati:

Ministero del tesoro	cap. 4531	L. 610 del 14-8-1982	50 mld
Ministero del tesoro	cap. 8017	L. 218 del 30-7-1990	50 mld
Ministero del tesoro	cap. 4532	L. 610 del 14-8-1982	50 mld
Presidenza del Consiglio	cap. 5501	L. 810 del 24-10-1977	200 mld
Ministero della difesa	cap. 4001	L. 465 dell'1-1-1994	50 mld
Ministero della difesa	cap. 4011	R.D. 443 dell'1-1-1927	500 mld
Ministero della difesa	cap. 4031	R.D. 443 dell'1-1-1927	500 mld
Ministero della difesa	cap. 4051	R.D. 443 dell'1-1-1927	1.000 mld
Ministero della difesa	cap. 1872	D.P.R. 1077 del 5-6-1976	500 mld
Ministero della difesa	cap. 1168	L. 465 dell'1-1-1949	50 mld
Ministero della difesa	cap. 1105	L. 468 del 5-8-1978	50 mld
Ministero della difesa	cap. 2002	D.P.R. 1076 del 5-6-1976	50 mld
Ministero della difesa	cap. 2102	D.P.R. 1077 del 5-6-1976	150 mld
Ministero della difesa	cap. 2501	L. 419 del 22-12-1989	100 mld
Ministero della difesa	cap. 2502	L. 958 del 24-12-1986	100 mld
Ministero della difesa	cap. 2802	L. 812 del 26-6-1965	100 mld
TOTALE . . .			<u>3.500 mld</u>

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**18.0.9**

MANZI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-...»**

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 608 del 1996, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

assegnate sul Capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo».

2. Dopo il comma 12, della legge n. 608 del 1996, aggiungere il seguente comma:

«12-... Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego le quali invieranno tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili».

3. Al comma 13 della legge n. 608 del 1996 aggiungere infine il seguente periodo: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego».

4. Al comma 24, dell'articolo 2 legge n. 549 del 1995, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego».

**18.0.11**

PELELLA

*All'emendamento 18.0.12, al comma 1, alla lettera a), inserire le seguenti:*

«10-bis) alla tutela degli assetti idrogeologici;  
10-ter) alle aree protette e ai parchi naturali».

**18.0.12/1** (già 17.0.1/1) (Nuovo testo)

RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il governo è delegato ad emanare entro i termini di cui al suddetto comma 1 un provvedimento che dovrà essere informato ai seguenti criteri:

a) individuazione dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodi-

pendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

- 2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- 3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
- 4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
- 5) alla manutenzione del verde pubblico;
- 6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
- 7) al miglioramento della rete idrica;
- 8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
- 9) alle operazioni di bonifica di aree industriali dismesse;
- 10) al recupero e risanamento dei centri urbani;

b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;

c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;

d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;

e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;

f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;

g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera g) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di un'ideale struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.

3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione di parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione».

**18.0.12** (già 17.0.1) (Nuovo testo)

PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSO, TAPPARO, NIEDDU, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 18.0.100, lettera d), dopo le parole: «collettivi nazionali di lavoro», inserire le seguenti: «sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

**18.0.100/1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389”;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “di fiscalizzazione” sono inserite le seguenti: “di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative” e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.”;

c) al comma 4 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui la comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera, così come determinati dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.”;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di

nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi”.

2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dal dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

**18.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 18-bis inserire il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

1. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1996, per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma punto 7), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle legge 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.

4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità sono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità.

5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative».

**18.0.200**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 18-ter inserire il seguente:*

**«Art. 18-quater.**

1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter della predetta legge n. 236 del 1993, nonché per quelli previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni interessate».

**18.0.300**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

a) degli articoli 14, 15 e 18 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997; in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) degli articoli 18-*bis* e 18-*ter*, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

c) dell'articolo 18-*quater*, si provvede mediante autorizzazione di spesa per lire 70 miliardi per l'anno 1998 e per lire 140 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**19.100**

IL GOVERNO

### **Art. 19.**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

*(Configurazione giuridica)*

1. A partire dal 1° gennaio 1998 gli uffici di collocamento e gli organi ad esso collegati sono trasformati da enti pubblici in società per azioni, assumendo la denominazione di agenzie per l'impiego e per il collocamento».

**19.0.1**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

*(Capitale)*

1. Le agenzie di cui all'articolo 1 devono avere un capitale sociale minimo pari a cinquecento milioni di lire che è composto da azioni, con facoltà per il Ministero del tesoro di possederne una quota non superiore al 20 per cento.

2. È fatta salva la facoltà delle associazioni sindacali di possedere una quota azionaria pari al 10 per cento».

**19.0.2**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

*(Compiti delle agenzie per l'impiego ed il collocamento)*

1. Il lavoratore che intende essere avviato al lavoro deve presentare regolare domanda all'agenzia per l'impiego ed il collocamento, corredata dai dati anagrafici, dal profilo professionale e personale nonché da referenze.

2. I dati di cui al comma 1 sono raccolti in apposite liste tenute a cura delle agenzie stesse».

**19.0.3**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

*(Adempimenti a carico delle imprese richiedenti la manodopera)*

1. I datori di lavoro che abbiano necessità di procedere all'assunzione di nuovo personale possono presentare apposite richieste alle agenzie indicando il profilo professionale richiesto, oltre alle caratteristiche dell'azienda, il settore in cui opera e il numero dei dipendenti».

**19.0.4**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

*(Procedura di assunzione)*

1. Le agenzie per l'impiego ed il collocamento, valutate le caratteristiche e le tipologie del lavoro offerto, avviano in relazione alla domanda, il numero di lavoratori richiesto.

2. Le agenzie provvedono ad inviare il personale richiesto operando una selezione qualitativa che sia imperniata sulla valutazione della professionalità e delle attitudini relative al lavoro richiesto».

**19.0.5**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**  
*(Compenso)*

1. Le agenzie per l'impiego ed il collocamento hanno diritto a percepire un compenso per ogni lavoratore avviato, quantificato nella misura del 15 per cento del compenso lordo che sarà corrisposto dalla impresa richiedente».

**19.0.6**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**  
*(Ulteriori funzioni delle agenzie per l'impiego ed il collocamento)*

1. È consentito alle agenzie per l'impiego ed il collocamento di esercitare le medesime funzioni, in regime di libera concorrenza, delle agenzie disciplinate dalla legge sul lavoro interinale. Tale attività viene subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi competenti.

2. Le agenzie per l'impiego ed il collocamento esplicano altresì, le seguenti funzioni:

- a) raccolta di dati, informazioni ed ogni altro elemento relativo al settore dell'occupazione;
- b) raccolta degli elenchi nominativi dei lavoratori e delle richieste di personale effettuate dalle varie imprese;
- c) promozione dell'incontro fra offerta e domanda di lavoro;
- d) svolgimento di compiti di incentivazione dell'occupazione;
- e) formazione o riqualificazione dei lavoratori iscritti all'agenzia anche attraverso corsi professionali;
- f) svolgimento di tutte le attività finalizzate al raggiungimento dei compiti di cui all'articolo 3».

**19.0.7**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**  
*(Norme finali)*

1. Sono abrogate le leggi 29 aprile 1949, n. 264, e 23 ottobre 1960, n. 1369, e tutte le norme incompatibili con la presente legge».

**19.0.8**

FILOGRANA, MUNDI

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### Art. 10.

*Sopprimere il comma 3.*

**1.**

IL RELATORE

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**70<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.**La seduta inizia alle ore 20,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

**(2211) Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 3, comma 1, e 4 di un disegno di legge d'iniziativa governativa (Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VALLETTA.

Il disegno di legge in titolo costituisce lo stralcio del disegno di legge di iniziativa governativa che recava, accanto alla sanatoria degli effetti prodotti da una serie di decreti-legge non convertiti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e funzionamento dei SERT, una serie di disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Nel testo in esame è mantenuta unicamente la parte relativa alla sanatoria, ciò al fine di evitare il riassorbimento nel bilancio delle somme stanziare per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e già impegnate per una serie di progetti approvati nel corso del triennio 1994-1996.

Si tratta quindi di un provvedimento dovuto, la cui urgenza ha convinto alla Camera dei deputati tutte le forze politiche ad accantonare i punti più discussi del disegno di legge, relativi in particolare all'ammissibilità di progetti finalizzati alle attività di riduzione del danno nonché alle modalità di utilizzazione del metadone.

Nel raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, il relatore esprime però il suo rammarico per il fatto che sia rimasta irrisolta la questione della riduzione del danno, che a suo parere rap-

presenta una metodologia di fondamentale importanza nell'attività di lotta alle tossicodipendenze in quanto consente di non perdere il contatto tra gli operatori e quei tossicodipendenti che non sono ancora pronti ad affrontare l'impegno della disintossicazione e del recupero.

Su richiesta del senatore MARTELLI, il ministro TURCO precisa che, mentre l'articolo 1 del disegno di legge in esame è diretto ad evitare la perenzione delle somme del Fondo nazionale per la lotta alle tossicodipendenze già impegnate per il triennio 1994-1996, l'articolo 2 è invece diretto a consentire l'utilizzazione per gli esercizi successivi della parte dei predetti stanziamenti che non era stata ancora impegnata. Per quanto riguarda i criteri di utilizzazione di tali somme residue, occorre considerare che dal 1997 partirà il processo di regionalizzazione, le cui modalità dovranno essere discusse e approfondite anche sulla base di quelli che saranno i risultati della conferenza nazionale che si svolgerà a Napoli.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTELLI, preso atto che la soluzione adottata con lo stralcio delle norme di sanatoria degli effetti prodotti dai decreti emanata negli scorsi anni lascia impregiudicata la questione della riduzione del danno, che dovrà essere attentamente valutata in sede scientifica, si dichiara favorevole al disegno di legge in discussione.

Concordano la senatrice DANIELE GALDI e il senatore MONTELEONE.

Il senatore BRUNI formula l'auspicio che, chiusa la questione delle sanatorie relative agli anni precedenti, si possa porre mano ad una nuova legge in materia di tossicodipendenza.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo una breve replica del relatore VALLETTA che raccomanda una rapida approvazione del provvedimento, il ministro TURCO, replicando in particolare al senatore Bruni, assicura che lo stralcio delle norme relative alla sanatoria non implica in alcun modo una minore attenzione nè da parte del Governo nè da parte del Parlamento rispetto alla necessità di una nuova organica normativa in materia di lotta alle tossicodipendenze.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 12 marzo 1997.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 21.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**82<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

**(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

**(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il relatore IULIANO, integrando la relazione già svolta, richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il 3 marzo scorso è stata approvata una nuova direttiva comunitaria la quale contiene modifiche migliorative della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. In particolare, tale direttiva estende notevolmente la gamma dei progetti elencati nell'allegato I, comportanti una valutazione obbligatoria dell'impatto ambientale e fissa criteri da applicare per decidere se i progetti di cui all'allegato II debbano essere sottoposti o meno al procedimento di impatto ambientale, demandando agli Stati membri di decidere circa un esame caso per caso ovvero tramite l'individuazione di soglie; tale direttiva introduce inoltre la fase preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale mediante la consultazione tra proponente ed autorità

competente alla valutazione, recepisce le principali disposizioni contenute nella convenzione Collega poi la direttiva in materia di impatto ambientale con la direttiva concernente prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, prevedendo l'eventualità di un'unica procedura valutativa. Il relatore sottolinea quindi la necessità di tener conto della nuova normativa comunitaria introducendo nei testi in esame opportune modifiche di adeguamento finalizzate ad esempio a decidere le modalità attraverso cui un progetto debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, e se la decisione in merito all'esclusione o all'ammissione di un progetto alla procedura debba essere portata a conoscenza del pubblico. A suo avviso, sarà altresì necessario sopprimere alcune parti dell'articolato non più necessarie anche in virtù dell'esigenza di una semplificazione procedurale cui deve accompagnarsi una più efficace protezione preventiva dell'ambiente, in sintonia peraltro con il provvedimento governativo in materia di snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Auspicando un'*iter* rapido che consenta al nostro Paese di recepire tempestivamente ed anche in anticipo rispetto ad altri *partners* comunitari la nuova direttiva, prospetta in conclusione l'ipotesi di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente GIOVANELLI richiede ai Gruppi se intendano esprimersi immediatamente sulla richiesta del relatore di trasferimento di sede, ovvero se si riservino la decisione al termine della discussione generale.

Concorda con la proposta di trasferimento alla sede deliberante il senatore BORTOLOTTI, che coglie l'occasione per richiedere al Governo se corrispondano a verità le dichiarazioni del ministro Costa, recentemente divulgate dalla stampa, in merito alla necessità di uno snellimento procedurale dei pareri ambientali; laddove così fosse, si domanda come tale posizione possa conciliarsi con le norme comunitarie che contemplano nelle fasi di progettazione delle opere pubbliche l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale.

Il senatore SPECCHIA si dichiara in linea di massima favorevole al trasferimento alla sede deliberante, ma rimette al prudente apprezzamento della Presidenza la valutazione circa l'opportunità di ascoltare prioritariamente la valutazione di tutti i Gruppi nel corso della discussione generale.

I senatori VELTRI e RESCAGLIO concordano con la richiesta di trasferimento di sede.

Il senatore COLLA dichiara che il Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente si oppone al trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente GIOVANELLI prende atto che allo stato manca l'unanimità dei commissari alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

te. Dà comunque la parola ai rappresentanti del Governo, sia per riceverne le ulteriori indicazioni sui recenti sviluppi della legislazione comunitaria sollecitate dal relatore, sia per rispondere ai quesiti rivolti loro dal senatore Bortolotto.

Il ministro RONCHI dà anzitutto notizia dell'approvazione della nuova direttiva in materia di valutazione di impatto ambientale, nel Consiglio dei ministri dell'ambiente del 3 marzo 1997: essendo stata emanata sulla scorta di una posizione comune da tempo nota, tale direttiva era già nei fatti adempiuta dal testo licenziato dal Senato nella scorsa legislatura, per cui ad esso si renderebbero necessari solo limitati emendamenti, più che altro di collegamento con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché con la normativa sulla prevenzione integrata dell'inquinamento (volta a ricondurre ad unico procedimento ambientale le autorizzazioni sull'inquinamento delle acque, dell'aria e da rifiuti).

I ritardi nell'utilizzo di risorse pubbliche per opere a sostegno dell'occupazione non sono comunque imputabili ai pareri resi dalle autorità competenti sull'ambiente, nè questo è stato mai un addebito avanzato in sede governativa al Ministero dell'ambiente: le opere pubbliche di cui si discute (come l'autostrada Salerno-Reggio Calabria o la Messina-Palermo) non registrano un contenzioso con le amministrazioni di tutela dell'ambiente, bensì le usuali difficoltà che ritardano gli appalti nel nostro Paese (a partire dalle rigidità delle procedure di spesa regionali, di utilizzo dei fondi *ex Gescal*, nonché le frequenti sospensive che spesso sono decise dai tribunali amministrativi regionali su istanza degli esclusi dalle gare di appalto).

Nelle riunioni interministeriali non è mai emersa una critica alla procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale, ma semmai quest'ultima è venuta in rilievo ai fini di una sua inclusione nelle conferenze di servizi (questione peraltro già affrontata nell'articolo 18 dell'Atto Camera n. 2564). Pertanto, il Ministro dell'ambiente non può ritenere fondate le affermazioni – di critica indiscriminata dei procedimenti consultivi ambientali – che la stampa ha addebitato al Ministro dei lavori pubblici, in quanto esse non sono mai state espresse in sede interministeriale; piuttosto, esprime il dubbio che ad alimentare i fraintendimenti in materia abbia contribuito il fatto che – nella riunione svoltasi al Quirinale tra esponenti del Governo e Capo dello Stato in materia di occupazione – il Ministro dell'ambiente non sia stato invitato.

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara che la preoccupazione principale espressa dal Ministro dei lavori pubblici era quella di introdurre la priorità ambientale all'interno della progettazione delle opere pubbliche, in luogo di perpetuare l'attuale dialettica tra soggetti separati incaricati gli uni della politica dei lavori pubblici, gli altri della tutela dell'ambiente. Che tale condivisibile preoccupazione si aggiungesse ad un personale suggerimento del ministro Costa – che auspicava un ruolo consultivo *super partes* per il Consiglio superiore dei lavori pubblici – non significa però che si voglia sottrarre la

materia della valutazione di impatto ambientale agli organi che attualmente se ne occupano.

Il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(139) PIATTI ed altri: Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

*(995) FUSILLO ed altri: Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

*(1587) MELUZZI ed altri: Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

*(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario*

*(2076) BUCCI ed altri: Nuove norme per il settore lattiero-caseario*

*(2133) CARCARINO e CRIPPA: Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione delle quote latte*

(Esame e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI, nel ricordare i precedenti storici che hanno condotto in sede comunitaria all'istituzione del regime delle quote latte, sottolinea che gli eventi recenti i quali hanno portato la Comunità ad infliggere al nostro Paese onerose multe testimoniano come tale regime costituisca un punto di riferimento fermo nell'ambito della politica agricola comunitaria. I disegni di legge in materia all'esame della 9<sup>a</sup> Commissione, di cui illustra sommariamente le finalità, non mettono infatti in discussione il principio sotteso alle quote latte bensì i sistemi di distribuzione delle quote stesse all'interno del territorio nazionale, sebbene contemporaneamente il Governo italiano stia adoperandosi per un incremento della quota complessiva assegnata all'Italia. Tali sistemi di distribuzione delle quote alle aziende rappresentano peraltro l'aspetto di maggior rilievo per la competenza della 13<sup>a</sup> Commissione, in quanto la concentrazione di esse, verificatasi finora, in alcune parti del territorio ha comportato una frattura del rapporto tra zootecnia e agricoltura con effetti dirompenti per il territorio, quali ad esempio l'abbandono di taluni terreni o la scomparsa delle foraggere che rappresentano invece una garanzia sul piano idrogeologico ambientale, come dimostrano di aver ben compreso alcuni paesi europei come la Germania. Nel paventare il rischio che le nuove proposte normative comportino un aumento della concentrazione e che le quote latte, anziché divenire parte integrante della struttura dell'agricoltura e quindi del territorio finiscano per diventare un elemento di disturbo, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole suggerendo una grande attenzione su questo punto e affermando la volontà dell'Italia di recepire pienamente quel concetto di multifunzionalità dell'agricoltura che va affermandosi a livello comunitario e che vede come ruolo fondamentale del settore primario la con-

servazione socio-ambientale accanto a quello tradizionale della produzione. Suggestisce infine, data la complessità della materia, di svolgere alcune audizioni dei soggetti interessati, quali ad esempio le associazioni ambientaliste, l'Uncem e le associazioni dei produttori agricoli.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORTOLOTTO concorda con il Presidente, sottolineando che il regime delle quote latte presenta diversi profili di inefficienza anche in riferimento agli obiettivi direttamente perseguiti. Nel sottolineare che in molti casi la produzione apparentemente eccedentaria di latte è connessa con la produzione di derivati tipici locali, soprattutto formaggi, la quale viene pertanto iniquamente penalizzata, esprime dubbi anche sulla disposizione riguardante le autocertificazioni delle quantità prodotte, che più opportunamente dovrebbero essere sostituite dalle fatture o altra documentazione prodotta a fini fiscali. Prospetta infine l'opportunità di audire anche alcuni consorzi produttori di formaggi tipici.

Il senatore COLLA dichiara di condividere l'intervento del senatore Bortolotto.

Il senatore SPECCHIA, esprimendo perplessità sulla competenza della 13<sup>a</sup> Commissione sulla materia in esame, in quanto molti altri provvedimenti che hanno analoghi effetti sul territorio non sono esaminati, auspica l'affermazione di principi di maggiore coerenza nella fase dell'assegnazione in sede consultiva da parte della Presidenza del Senato. Dichiarando comunque di condividere la rilevanza di talune affermazioni del presidente Giovanelli, raccomanda di limitare l'esame alle parti più strettamente rilevanti per la competenza della 13<sup>a</sup> Commissione.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiuso il dibattito e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI****6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la

**VI (Finanze)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**2<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 12,10.***DELIBERAZIONE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI**(A007 000, R17<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente ANGIUS richiama preliminarmente gli scopi e le finalità che costituiscono la base per l'avvio dell'indagine sul federalismo fiscale, sottolineando come l'acquisizione di informazioni, orientamenti, opinioni, nei diversi ambiti istituzionali ed economici consentirà di connettere il risultato del lavoro di indagine con il più ampio tema della riforma tributaria. Auspica quindi il più ampio e fecondo confronto tra le forze parlamentari, affinché l'esito dell'indagine possa costituire un momento di convergenza su temi ormai largamente condivisi.

Illustra quindi il seguente schema di programma dell'indagine conoscitiva, rilevando preliminarmente come appaia sufficientemente acquisita la considerazione che si danno due dimensioni del federalismo: quella politica e quella economica.

Sotto il profilo economico, le differenze tra gli Stati federali e gli Stati unitari, e fra gli Stati federali stessi, sono sufficientemente svincolate dal modello di organizzazione politica. Così, il federalismo fiscale non implica necessariamente una organizzazione statale di tipo federale,

cioè un federalismo di carattere politico, ma piuttosto una finanza pubblica multilivello, nell'ambito della quale le istanze espresse dal Governo centrale possono risultare talvolta predominanti. Di converso, una organizzazione federale di tipo politico non implica il completo decentramento delle funzioni e del loro finanziamento. Nel valutare le diverse opzioni in tema di federalismo fiscale, il comitato dovrà quindi considerare che alcune di esse possono prevedere la valutazione di «prerequisiti» di carattere costituzionale, laddove si ritenga necessario un cambiamento delle norme costituzionali, come passo irrinunciabile per la realizzazione di un sistema federale; altre ipotesi, invece, si muovono in un contesto di «Costituzione invariata».

Tenendo ben fermo che esula dalle competenze del Comitato una valutazione delle ipotesi di mutamento dell'assetto costituzionale – delle quale comunque il Comitato medesimo dovrà tenere conto, acquisendo studi e contributi, qualora esse sottendano profili di federalismo fiscale – l'indagine dovrebbe focalizzarsi sulle prospettive, le caratteristiche e le ricadute della realizzazione di una riforma in sede federale del sistema fiscale. Posta tale premessa, l'attenzione potrebbe quindi concentrarsi sui temi di maggiore interesse concernenti il dibattito sul federalismo fiscale, che possono così essere sintetizzati: 1) il federalismo fiscale come elemento di una più profonda riforma del sistema fiscale: si registrano infatti diversi orientamenti sul fatto che l'introduzione del federalismo fiscale comporti o meno, conseguentemente, una riforma del fisco, intesa come incisiva modifica dell'attuale sistema tributario, con l'introduzione di nuovi tributi e la modifica o eliminazione di altri, e non semplicemente il passaggio di alcuni tributi dallo Stato agli altri enti territoriali, e in particolare alle Regioni; 2) il rapporto che deve instaurarsi tra le regioni «riformate» e gli enti locali (comuni e province). Occorre infatti valutare se mantenere inalterato l'attuale sistema che prevede che il finanziamento residuo degli enti locali sia attribuito, anche per finalità perequative, allo stato centrale; oppure, se attribuire alle regioni anche la finanza locale, cioè il compito di operare trasferimenti agli enti locali, sulla base di regole e per finalità autonomamente stabilite; 3) i problemi legati al meccanismo di perequazione, con particolare riferimento agli obiettivi della perequazione (ruolo eminentemente redistributivo, ovvero anche di stimolo alla competizione politica e/o economica tra le regioni); alle basi di riferimento per la perequazione (indicatori di costo o bisogno, o indicatore di capacità fiscale); ai soggetti dei trasferimenti e al finanziamento degli stessi (perequazione verticale, allorquando i trasferimenti sono operati o finanziati dallo Stato centrale o perequazione orizzontale, allorquando i trasferimenti alle regioni più povere sono finanziati dalle regioni più ricche attraverso devoluzioni di parte del gettito regionale raccolto); 4) la valutazione della fase di transizione e i relativi costi della transizione stessa e, da ultimo, le problematiche connesse alla dimensione del debito pubblico italiano.

Per la realizzazione dell'indagine conoscitiva in titolo il Presidente Angius fa presente che l'Ufficio di Presidenza riunitosi Giovedì 6 marzo

ha elaborato uno schema per lo svolgimento delle audizioni e dei sopralluoghi.

In particolare, dopo l'approvazione odierna del programma definitivo dell'indagine, si procederà alle audizioni del Ministro delle finanze Visco e del Ministro per gli affari regionali Bassanini.

Seguirà una fase nella quale verranno effettuati sopralluoghi in Veneto, in Campania, in Lombardia, in Calabria ed in Umbria, nel corso dei quali verranno effettuate audizioni dei Presidenti delle Regioni, dei Sindaci delle città capoluogo di regione, dei direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze, dei rappresentanti regionali di Confindustria, Confartigianato, Conferderazione nazionale artigianato, Confesercenti e Confcommercio. Eventuali ulteriori audizioni da svolgersi nel corso dei sopralluoghi potranno essere definite, di volta in volta, in relazione a specifiche situazioni.

Successivamente, e possibilmente prima dell'inizio delle ferie estive, dovrebbe essere completato il calendario delle audizioni da svolgersi in Parlamento; in particolare, dovranno essere svolte audizioni dei rappresentanti della Conferenza Stato-regioni, dei rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, di rappresentanti della CGIL, CISL, UIL ed UGL, di rappresentanti della Confindustria e della Confapi, della Confcommercio e della Confesercenti. Ulteriori audizioni dovrebbero interessare rappresentanti della Confartigianato e della Confederazione Nazionale artigianato, i rappresentanti della Lega delle Cooperative, della Confcooperative e dell'Associazione generale cooperative italiane; inoltre, saranno ascoltati i rappresentanti della Coldiretti, della Confcoltivatori, dell'Unione coltivatori italiani, della Confagricoltura, nonché i rappresentanti delle associazioni bancarie (ABI ed ACRI).

Infine, potranno essere svolte audizioni di esponenti di istituti di ricerca o di singoli studiosi che hanno approfondito le tematiche del federalismo fiscale.

Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa per le ferie estive, dovrebbero essere effettuati tre sopralluoghi all'estero, in particolare in Canada, in Germania ed in Spagna.

Il Comitato potrebbe inoltre riservarsi di integrare il presente programma con lo svolgimento di ulteriori audizioni da identificarsi sulla base delle risultanze dei lavori della prima fase dell'indagine conoscitiva stessa.

Invita pertanto i componenti del comitato ad esprimersi sullo schema di programma testè illustrato.

Il senatore PEDRIZZI rileva che l'audizione delle società cooperative, che operano in diversi segmenti produttivi e commerciali, dovrebbe essere affiancata dall'audizione dei rappresentanti di quelle categorie o associazioni di produttori che interessano particolari settori, quali ad esempio l'Assonime o l'Istituto centrale delle casse rurali ed artigiane.

Il deputato DE BENETTI, ringraziando il Presidente Angius per l'ampia e articolata bozza di calendario da lui predisposta, ritiene tuttavia che tale bozza potrebbe essere utilmente integrata con l'inserimento, nell'elenco delle audizioni, anche delle associazioni dei consumatori di beni e servizi, da considerarsi nella loro specifica veste di contribuenti; pertanto, sarebbe opportuno integrare nel modo da lui suggerito quella che appare una lacuna della bozza di programma in esame, anche in considerazione del fatto che le Camere si apprestano ad esaminare il disegno di legge-quadro in materia di tutela dei consumatori.

A giudizio del senatore PASTORE, lo schema di indagine andrebbe ulteriormente integrato con particolare riferimento alla tematica del coordinamento della legislazione nazionale con gli indirizzi di armonizzazione tributaria formulata in sede comunitaria. Per quanto riguarda le audizioni, ritiene opportuno ascoltare i rappresentanti della Confedilizia e dell'Assonime, così come ritiene importante procedere all'audizione di studiosi che hanno nel recente passato ricoperto cariche istituzionali, come ad esempio il professor Gallo ed il professor Tremonti.

Il deputato CONTE si associa agli apprezzamenti già espressi nei precedenti interventi sulla bozza di programma illustrata dal Presidente, rilevando che tale bozza manifesta tuttavia una lacuna nella parte in cui non prevede specifici sopralluoghi in alcuna delle regioni a statuto speciale o nelle provincie autonome: l'inserimento nel programma dell'indagine conoscitiva di almeno un sopralluogo presso uno di tali enti risulterebbe quanto mai opportuno ai fini della migliore comprensione di una realtà che rimane tuttora poco conosciuta. Inoltre, andrebbe tenuta in maggiore considerazione la necessità di compiere una valutazione dell'effettiva capacità degli uffici finanziari di realizzare il previsto federalismo: infatti, questo aspetto, che diventerà decisivo quando si tratterà di passare dai progetti astratti alla realtà concreta, gli sembra alquanto trascurato nel programma dell'indagine conoscitiva. A questo scopo, oltre alla già prevista audizione dei direttori regionali delle entrate del Ministero delle Finanze, il Comitato dovrebbe, a suo giudizio, procedere all'audizione anche dei responsabili degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

Il deputato PEPE ritiene che tra i soggetti da convocare in audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva vadano inseriti anche i rappresentanti degli ordini professionali ed in particolare di quegli ordini specificamente interessati all'assetto dell'ordinamento tributario ed alle questioni inerenti al federalismo fiscale.

Il deputato BENVENUTO dichiara di condividere l'esposizione del Presidente Angius sulla bozza di programma dell'indagine, che appare valida ed impegnativa. Essa potrebbe tuttavia essere integrata per quanto riguarda lo specifico aspetto delle azioni che verranno poste in essere direttamente sul territorio: a questo riguardo il Comitato potrebbe procedere all'audizione anche dei responsabili del Dipartimento del territorio

del Ministero delle finanze. Ritiene inoltre che il programma definitivo dell'indagine non debba trascurare, nelle audizioni da condurre a rilievo regionale, la CONFAPI, che mostra una particolare vitalità in Lombardia e in Veneto, nonchè le organizzazioni sindacali dei lavoratori, la cui considerazione appare di specifico rilievo nei confronti del lavoro che dovrà essere fatto a livello regionale e locale per la realizzazione del federalismo fiscale.

A giudizio del senatore D'ALÌ è essenziale per il Comitato acquisire studi e documenti sulla fiscalità locale, soprattutto in relazione all'effettivo grado di riscossione dei tributi locali. È importante inoltre coordinare i lavori del Comitato con gli orientamenti che emergeranno in questi mesi circa l'attuazione delle deleghe fiscali.

Il senatore ROSSI fa presente che i componenti del Comitato appartenenti al Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania parteciperanno ai lavori come semplici osservatori e propone peraltro l'audizione del «Sindacato Padano» (Sinpa) e del «Governo provvisorio della Padania».

La senatrice SARTORI concorda sulla necessità di approfondire la tematica della fiscalità locale, avendo attenzione a correlare i dati dalla fiscalità locale con gli attuali trasferimenti erariali.

Il deputato MOLGORA rileva che, in aggiunta a quelli già indicati nella bozza di programma, andrebbero convocati in audizione anche altri soggetti la cui esperienza consenta di valutare la realtà, che pochi conoscono, della situazione operativa degli uffici finanziari a livello locale. Occorre dunque, a suo giudizio, integrare con nuove audizioni l'elenco dei responsabili degli uffici finanziari, magari eliminando dal programma definitivo l'audizione di altri soggetti attualmente inclusi nella bozza illustrata dal Presidente; inoltre, potrebbero essere utilmente ascoltati anche i rappresentanti del sindacato degli imprenditori padani (PIU).

Il deputato LEONE, intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma di non comprendere la posizione dei parlamentari del Gruppo della Lega Nord: non si capisce infatti perchè essi, che hanno dichiarato di voler prendere parte all'indagine conoscitiva nella veste di semplici osservatori, si preoccupino poi di formulare proposte di modifica ed integrazione al programma dell'indagine: Afferma in proposito che se gli esponenti del Gruppo della Lega Nord persisteranno nel dichiararsi semplici osservatori, le loro proposte in ordine al programma dell'indagine non dovrebbero essere prese in considerazione dal Comitato.

Il deputato TARGETTI ritiene che nello svolgimento dell'indagine conoscitiva le competenze del Comitato paritetico potrebbero sovrapporsi a quelle assegnate dalla legge n. 662 del 1996 alla Commissione bicamerale consultiva istituita per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe in materia tri-

butaria. Si chiede a questo proposito che senso abbia dedicare nel programma dell'indagine conoscitiva un'attenzione così grande alla verifica ed all'analisi della situazione attuale e della normativa vigente, se entrambi questi parametri saranno ben presto modificati e addirittura sconvolti a seguito dell'attuazione delle predette deleghe, ed in particolare dell'introduzione dell'IREP. Il Comitato dovrebbe dunque, a suo giudizio, includere nell'elenco delle audizioni da svolgere anche quelle dei soggetti che, ciascuno con le proprie competenze ed attribuzioni, stanno contribuendo alla definizione preventiva dell'IREP, in modo da acquisire utili elementi di valutazione e di giudizio sulla prossima evoluzione del sistema tributario, in particolare a livello locale.

Prendendo atto dall'approfondito dibattito, il Presidente ANGIUS fa presente che le richieste di svolgere ulteriori audizioni, rispetto a quelle già definite nello schema di programma illustrato in apertura di seduta, potrebbero non consentire la conclusione dell'indagine nei tempi accordati al Comitato stesso dai due Presidenti delle Camere. Rileva inoltre che la ristrettezza dei tempi dell'indagine è indotta dalla esigenza di correlarsi sia ai lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali sia con quelli della istituenda commissione bicamerale consultiva sull'attuazione delle deleghe fiscali. Pone quindi ai voti lo schema di programma illustrato.

Il Comitato approva infine, a larga maggioranza, lo schema di programma dell'indagine.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI****11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

**XI (Lavoro pubblico e privato)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**8ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la sanità Bruno Viserta Costantini, accompagnato dalla dottoressa Tommasina Mancuso, funzionario del Ministero della sanità; nonché il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Federica Gasparrini, accompagnata dalla dottoressa Filomena Manocchio, dalla dottoressa Giovanna Rocca, dall'avvocato Lucio Alberti, funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e dal professor Michele Lepore, suo collaboratore.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Audizione del sottosegretario di Stato per la sanità VISERTA COSTANTINI**

(R048 000, R18ª, 0001º)

Dopo un'introduzione del Presidente SMURAGLIA, prende la parola il sottosegretario di Stato per la sanità VISERTA COSTANTINI, che svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Seguono domande e richieste di chiarimenti da parte degli onorevoli STELLUTI, CORDONI, STRAMBI, Paolo COLOMBO, POLIZZI e Anna Maria DE LUCA, alle quali replica il sottosegretario VISERTA COSTANTINI, dopo alcune precisazioni fornite dalla dottoressa MANCUSO.

**Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI**

(R048 000, R18<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI svolge una relazione dopo una breve introduzione del PRESIDENTE.

Prendono quindi la parola per rivolgere domande all'audita l'onorevole Paolo COLOMBO, il senatore Roberto NAPOLI, l'onorevole CORDONI ed il presidente SMURAGLIA.

Ai quesiti formulati rispondono il sottosegretario GASPARRINI, l'avvocato ALBERTI, il professor LEPORE e la dottoressa ROCCA.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le riforme costituzionali**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**COMITATO FORMA DI STATO**

*Presidenza del Presidente*  
Leopoldo ELIA

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, ricorda che la riunione odierna – secondo quanto convenuto – sarà dedicata ad una sorta di preliminare discussione generale, mentre a partire dalla seduta di domani verranno approfondite le singole tematiche di riferimento, secondo le priorità già individuate; propone che al termine di ogni seduta un gruppo di lavoro sia incaricato di elaborare un testo normativo, con la facoltà per gli eventuali dissenzienti di preparare formulazioni alternative.

Sui lavori del Comitato interviene il senatore Adriano OSSICINI (gruppo rinnovamento italiano), il quale sottolinea l'esigenza di non vi siano sovrapposizioni e concomitanze nelle riunioni dei Comitati, onde consentire ai rappresentanti di gruppi minori di potervi partecipare con la dovuta assiduità.

A quest'ultimo riguardo fornisce assicurazioni Leopoldo ELIA, *Presidente*, il quale si impegna a favorire il massimo coordinamento con i Presidenti degli altri Comitati e preannuncia che sul punto richiamerà l'attenzione dello stesso Presidente D'Alema.

Si svolge quindi una preliminare discussione generale sulle materie di competenza.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) fa notare innanzitutto come le prime riunioni del Comitato siano state dedicate a problemi metodologici. Occorre ora soffermarsi sui singoli e molteplici problemi implicati dal tema generale della forma di Stato.

Comunque, dovrebbero tenersi presenti i seguenti criteri procedurali: una discussione generale per la definizione di concetti – «nozione di fondo» preliminari; definizione del concetto di forma di Stato e indicazione di tutti i temi connessi di competenza degli altri Comitati, stabilendo le modalità di contatti periodici; indicazione dei diversi articoli dei principi fondamentali e della parte I connessi alla parte II. Occorre poi soffermarsi sul concetto di federalismo: se si intende una pluralità di Stati con separazione di poteri sovrani o un decentramento politico-amministrativo più accentuato di quello del resto già previsto dalla attuale Costituzione. Vanno inoltre definiti i limiti al federalismo fiscale e la ripartizione del debito pubblico; nonchè gli obiettivi da raggiungere con il federalismo: mera funzionalità dell'attività amministrativa o soddisfacimento di istanze autonomistiche ideologicamente impostate.

Appare poi indispensabile soffermarsi sul concetto di sussidiarietà (se implichi o meno un rapporto di gerarchia e di interferenza fra enti); sul concetto di solidarietà: se lo si intende in senso unilaterale (dal ricco al povero), o in senso bilaterale (da pari a pari); se lo si intende in senso di etica politica o come imperativo giuridico vincolante.

Infine, pone l'esigenza di uno stringente coordinamento delle proposte prima in ordine di tematica e in secondo tempo in ordine di articoli, nonchè di un'adeguata riflessione sul problema delle norme transitorie.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) – richiamando l'intervento svolto nella precedente seduta – si sofferma sulla centralità della questione meridionale e del problema della pubblica amministrazione. Ritene al riguardo necessaria una qualche forma di collegamento con i ministri competenti in materia di funzione pubblica e di autonomie locali. A suo avviso, in linea generale, le competenze legislative ed amministrative debbono essere tenute distinte, soprattutto al fine di individuare chiare responsabilità politiche dei vari livelli istituzionali. Tuttavia, tale distinzione non è del tutto facile da attuare nella concreta esperienza, visto che anche negli ordinamenti in cui vi sono rigide separazioni formali poi di fatto vi sono ampie sovrapposizioni nelle funzioni. Pertanto, soprattutto nella fase transitoria, saranno necessari organi di mediazione e di coordinamento nell'ambito della gestione delle competenze.

Il problema di fondo è costituito dal nesso tra competizione e solidarietà e dalla dicotomia tra differenziazione ed uniformità delle prestazioni. Al riguardo per quanto concerne le funzioni tradizionali nello Stato liberale (difesa, giustizia, ordine pubblico), l'uniformità delle prestazioni viene assicurata dall'affidamento allo Stato centrale delle relative competenze amministrative, salvo più o meno ampi livelli di decentramento.

Quanto invece ai cosiddetti «diritti costosi», tipica espressione dello Stato sociale, se si vuole una assoluta uniformità delle prestazioni, o vengono riservati allo Stato centrale, oppure comunque è necessario prevedere pesanti controlli amministrativi sull'azione degli enti locali.

Ma in tale contesto verrebbe da chiedersi in cosa consiste la riforma federale dello Stato.

Se si vuole invece conciliare l'autonomia locale con una ragionevole equipollenza di prestazioni, si potrebbe ricorrere a meccanismi quali la «riserva di solidarietà finanziaria» (da intendere quale erogazione alle regioni di fondi sufficienti a corrispondere prestazioni medie) e la surrogazione dello Stato in caso di inadempienze estreme, prevedendo anche in quest'ultimo caso forti sanzioni politiche (come lo scioglimento della Giunta). In tal modo si potrebbe coniugare una vera autonomia politica con i principi di solidarietà. Infine, vi è una questione politica di centrale rilevanza: occorre verificare se si intende configurare le regioni come un soggetto istituzionalmente forte, verso il quale si trasferisce una quota non piccola delle domande dei cittadini, come a suo avviso è indispensabile, favorendo lo sviluppo di una «coscienza regionale» al momento mancante.

Il deputato Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) richiama l'attenzione sulle modalità di recepimento di una riforma federalista nella realtà concreta del Paese, che si presenta profondamente differenziata nelle diverse aree ed in un contesto di sfiducia nei confronti di un centralismo che si è dimostrato inefficace. Occorre quindi interrogarsi sul tipo di federalismo che si intende introdurre, considerato il contesto istituzionale e sociale presente.

Ma a fronte della nota difettosa struttura unitaria del Paese, il modello americano di federalismo «competitivo», a suo giudizio, non è del tutto rispondente alle esigenze che hanno portato al centro dell'attenzione politica italiana il tema del federalismo. Occorre considerare – a parte le differenze storiche – anche le peculiarità istituzionali del modello americano: è indispensabile individuare soluzioni ottimali per la realtà italiana, soprattutto al fine di coniugare legittimità dei poteri ed efficienza delle prestazioni.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) reputa in primo luogo indispensabile una certa omogeneità di approccio nei confronti dei vari argomenti di volta in volta esaminati; uniformità metodologica da mantenere nelle diverse fasi, compresa quella della stesura dei testi. Dichiara di condividere la relazione del senatore D'Onofrio, facendo però presente che la formulazione dell'articolo 5 della Costituzione (collocato evidentemente nella prima parte) è di tipo elastico, per cui a suo avviso non è di ostacolo ad una riscrittura del titolo V in chiave federalistica. Semmai sono le disposizioni della prima parte concernenti i diritti a dover essere valutate al riguardo con attenzione: ma anche in questo caso la garanzia di una serie di diritti «federali» non impedisce una loro implementazione o valorizzazione a livelli sub-federali, al di là del livello minimo garantito. Pertanto non condivide le preoccupazioni circa pesanti vincoli per riforme di stampo federalistico derivanti da norme contenute nella prima parte della Costituzione.

Dichiara altresì di non condividere l'enfaticizzazione del modello della concertazione e della codecisione, soprattutto in considerazione delle differenziazioni esistenti nel Paese. Inoltre, quanto alle risorse a disposizione, i criteri di ripartizione per i diversi livelli territoriali debbono essere individuati già nella Costituzione.

Circa il dualismo esistente nelle aree del Paese, si potrebbe prevedere solo una disciplina a regime, affidando al periodo transitorio gli eventuali aggiustamenti di fatto. Oppure ipotizzare una normativa generale sulla transizione; o, ancora, fissare transitorie norme speciali per singoli settori di attività. Si potrebbe altresì affidare la regolamentazione delle diversità esistenti alle singole autonomie; diversità che si potranno superare a livello non solo di solidarietà, ma pure di competizione anche istituzionale: ad esempio, a suo avviso, all'autonoma statutaria andrà affidata la decisione sulla forma di governo regionale e sulla organizzazione delle risorse. Tale modello di autodeterminazione è un elemento tipico del federalismo. Infine, personalmente è favorevole ad un modello fondato sulla separazione delle funzioni tra i vari livelli istituzionali, anche se realisticamente vi è sempre una «zona grigia» di sovrapposizione, che occorre valutare come affrontare: o con il metodo della codecisione; o con l'intervento ex-post di un arbitro (un giudice costituzionale), come a suo giudizio sarebbe preferibile.

Quanto alle diversità nell'effettivo soddisfacimento dei diritti, è bene essere consapevoli che ciò è inevitabile in uno Stato federale, a parte che ciò avviene in una certa misura anche negli Stati centralistici.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) dichiara di condividere la più volte sottolineata finalità sottesa alla revisione della forma di Stato, vale a dire lo spostamento della domanda dei cittadini verso le regioni. Ma al riguardo non è sufficiente una mera redistribuzione delle funzioni, ma occorre una vera e propria alienazione di sovranità, anche ad esempio per quanto concerne la tutela dell'ordine pubblico, che potrebbe avvenire con una ripartizione non più e non solo orizzontale, ma anche verticale.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) si sofferma in primo luogo sul fatto che la riflessione sulla forma di Stato è in generale meno avanzata rispetto ad altri aspetti delle riforme costituzionali. Vi sono poi diversità di orientamenti non ancora superati, come dimostrano emblematicamente le differenti interpretazioni del principio di sussidiarietà, che in effetti di per sè ha un carattere di ambivalenza. A suo avviso tale principio significa innanzitutto come una formale ripartizione delle competenze troppo rigida non sia nè possibile nè opportuna: si tratta pertanto di un criterio di elasticità e di flessibilità nell'ordinamento quanto all'esercizio concreto delle competenze, sulla base di decisioni politiche, che potrebbero anche risolvere i conflitti suscettibili di sorgere in quella che è stata definita la «zona grigia». Pertanto in quest'ottica va affrontata la revisione dell'articolo 117 della Costituzione, che va limitata alla definizione di ambiti stretti, precisi e non esaustivi delle funzioni.

Vi è poi la questione preliminare circa i soggetti fondamentali della riforma federale: in sede di Commissione sono state ascoltate posizioni fortemente divaricate provenienti rispettivamente dalle regioni da un lato e dai comuni e dalle province dall'altro.

Infine, si dichiara d'accordo sull'ipotesi del relatore circa i tre soggetti del modello federale (Stato, regioni, autonomie locali), nonché circa l'impegno metodologico a predisporre testi normativi al termine delle singole riunioni.

Il senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) ritiene che il Comitato dovrà quanto prima sciogliere la riserva sul tipo di federalismo che si vuole introdurre. È noto che le regioni hanno espresso una posizione molto netta, che a suo avviso vuole tendere a sostituire al centralismo nazionale quello regionale, per cui appare indispensabile una formale ripartizione progressiva delle funzioni, dal basso verso l'alto, limitando al massimo i momenti di codecisione, che danneggerebbero gli anelli più deboli.

Auspica un nuovo incontro con i rappresentanti degli enti locali, sollecitandoli ad elaborare una loro proposta normativa. Dichiarò poi che l'esigenza di una Camera delle autonomie locali in ogni regione è fondata, ma si attenua nel momento stesso in cui viene garantita in Costituzione pari dignità istituzionale tra regioni ed enti locali. Infine, si sofferma sulla delicatezza della fase transitoria, date le diversità presenti nel Paese.

Il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) si sofferma sull'ampiezza della materia di competenza del Comitato. Il primo snodo è dato evidentemente dalla scelta tra razionalizzazione dell'esistente e radicale innovazione istituzionale.

Quanto alle differenziazioni presenti nelle varie aree del Paese, non possono essere eluse politiche del riequilibrio che garantiscano livelli medi nelle prestazioni sociali nel Paese; questione indubbiamente difficile da affrontare in uno Stato federale. A suo giudizio di poca utilità sono i modelli esistenti di federalismo, in quanto come noto si è in presenza di uno Stato unitario che si articola in chiave federale e non di Stati autonomi che si federano in un'unità superiore.

Si sofferma poi su una serie di problematiche, tra cui in particolare l'allocatione delle risorse, i livelli di responsabilità impositiva e l'autonomia statutaria delle regioni. Occorre approfondire anche le tematiche connesse alla dilagante competizione territoriale in chiave mondiale, da cui non si può prescindere nella definizione dei vari assetti istituzionali. Pertanto occorre ipotizzare una netta separazione delle funzioni, i cui titolari debbono però essere messi in grado di «metterle a sistema». Pertanto a suo avviso occorre effettuare la scelta di affidare ai comuni il grande complesso delle funzioni amministrative, mentre occorre definire «Regioni forti» nell'ordinamento nazionale, onde dar vita a sistemi di governo del territorio competitivi anche a livello sovranazionale.

Infine, quanto ad un'eventuale Camera delle Regioni – alla quale non potrebbe non essere affidato l'esame del bilancio federale – fa pre-

sente che potrebbe essere superflua in presenza di altri meccanismi istituzionali di raccordo tra Stato e regioni, che potrebbero essere individuati anche nell'ambito della stessa (unica) Assemblea nazionale.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore* – richiamato il suo ruolo di relatore, volto a favorire l'emergere di soluzioni condivise – si sofferma innanzitutto sull'esigenza di sviluppare la riflessione sulla riforma dello Stato, a partire dall'esperienza storica e dalle connotazioni concrete del Paese.

Vi sono, a suo avviso, due grandi questioni fondamentali da affrontare pregiudizialmente: l'interpretazione del principio di sussidiarietà e l'organizzazione di un forte pluralismo territoriale. Occorre fornire una risposta politica alla diffusa domanda di forti sistemi «regionali», da intendere in un significato complesso fondato sulla nozione di «popoli regionali».

Se poi tale pluralità di ordinamenti territoriali regionali si coniuga con il principio di sussidiarietà, da intendersi come attribuzione originaria delle funzioni ai comuni, salvo l'intervento del livello superiore, allora in tal modo potrebbe essere elaborato un peculiare modello italiano di federalismo. In questa logica va affrontata la revisione dell'articolo 117 della Costituzione, che può essere intesa come evoluzione dell'attuale sistema istituzionale, oppure come radicale trasformazione della distribuzione territoriale delle funzioni.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), che ribadisce la sua contrarietà circa la competenza delle regioni in materia di ordinamento dei comuni, Leopoldo ELIA, *Presidente*, dichiara che in apertura della seduta di domani si riserva di riassumere i numerosi elementi di riflessione emersi nel dibattito finora svoltosi.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

## COMITATO FORMA DI GOVERNO

*Presidenza del Presidente*

Giuseppe TATARELLA

*La seduta inizia alle 15,20.*

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, sottopone al Comitato l'opportunità di procedere alle audizioni del professor Sartori e del professor Cheli ai fini dell'acquisizione di contributi scientifici rispettivamente sul semipresidenzialismo e sulla forma di governo parlamentare.

Dopo che il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ha sottolineato l'esigenza di procedere ad un confronto con esponenti del mondo scientifico su ipotesi effettive di articolato, il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, concorda con la proposta di svolgimento di audizioni formulata dal Presidente giudicando utile, in questa fase di lavoro del Comitato, l'acquisizione dei contributi scientifici dei professori Sartori e Cheli.

Dopo che il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) ha concordato sulla opportunità di procedere alle audizioni dei professori Sartori e Cheli, le cui posizioni scientifiche non appaiono peraltro in contrasto, il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale), dichiarando di essere favorevole alle audizioni proposte, sottopone al Comitato l'opportunità di procedere anche all'audizione del professor Galeotti che ha da tempo approfondito la tematica del ruolo del primo ministro.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), concordando con la proposta dello svolgimento di audizioni formulata dal Presidente, ritiene che i professori Sartori e Cheli possano offrire un contributo significativo per comprendere la coerenza dei caratteri minimi dei due modelli di forma di governo oggetto di attenzione da parte del Comitato.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) ritiene che i professori Sartori, Galeotti e Cheli potrebbero fornire adeguati contributi, rispettivamente, sulle seguenti tematiche: il semipresidenzialismo alla francese, seppur con alcuni correttivi; il primo ministro eletto dal popolo; i rapporti tra i poteri del Capo dello Stato e quelli del Go-

verno dal punto di vista neoparlamentare. Le audizioni potrebbero consentire l'approfondimento dei caratteri essenziali delle diverse forme di governo. Circa i soggetti da audire, si rimette comunque alle valutazioni del Presidente.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), pur essendo favorevole anche all'audizione del professor Galeotti, ritiene che le audizioni dei professori Sartori e Cheli potrebbero essere particolarmente produttive per un confronto dialettico sulle diverse tematiche della forma di governo.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, tenuto conto degli interventi svolti in precedenza e dell'orientamento prevalente, fa presente che il Comitato procederà nelle prossime settimane alle audizioni dei professori Sartori e Cheli, riservandosi nel prosieguo dei lavori lo svolgimento di ulteriori audizioni.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, intende segnalare taluni problemi comuni relativi alle forme di governo semipresidenziale e parlamentare, nonché sottolineare altre singole tematiche legate alla specificità dei due modelli. Circa le questioni comuni, fa presente che i due modelli di forma di governo prevedono la conservazione del meccanismo della fiducia parlamentare; d'altra parte, alcuni aspetti devono essere adeguatamente approfonditi: la nascita del rapporto fiduciario parlamentare, il venir meno del rapporto fiduciario stesso, il raccordo tra la fiducia parlamentare e lo scioglimento delle Camere, aspetto questo che ha una propria specificità a seconda del modello di forma di governo prescelto.

Esiste poi un secondo blocco di questioni comuni: il ruolo del governo in Parlamento, il rapporto tra i poteri normativi del Governo e quelli del Parlamento, la formazione dell'ordine del giorno delle assemblee parlamentari. Una terza tematica attiene allo statuto dell'opposizione nella prospettiva di garantire il ruolo dell'opposizione parlamentare rispetto alla forma di governo. Per ciò che concerne in particolare il semipresidenzialismo occorre poi chiarire il rapporto tra Presidente della Repubblica e scioglimento delle assemblee parlamentari. Una ulteriore questione che attiene al semipresidenzialismo riguarda la selezione delle candidature, per ciò che concerne la candidatura di un eventuale *outsider*. Altre questioni che devono essere all'attenzione del Comitato riguardano il referendum e la pubblica amministrazione.

Circa la nascita del rapporto fiduciario si può determinare il caso della fiducia presunta, che può essere conseguente o alla nomina del Capo del Governo da parte del Presidente della Repubblica o ad un automatismo derivante dal meccanismo elettorale. Comunque può essere previsto l'obbligo di un passaggio parlamentare, stabilendo, ad esempio, la richiesta di verifica dell'esistenza o meno del rapporto fiduciario da parte di un *quorum* di parlamentari. Peraltro, la fiducia parlamentare può essere conseguente ad una maggioranza assoluta o relativa. Altre ipotesi di riforma invece prevedono una verifica effettiva della fiducia

parlamentare. Possono essere inoltre previste varianti per ciò che concerne i meccanismi della sfiducia: si pensi alla mozione di sfiducia o alla sfiducia con l'indicazione di un nuovo *premier*, ma solo per il governo parlamentare, o ancora alla previsione di una sfiducia per una volta o per più volte nel corso della legislatura. Peraltro, tali meccanismi di sfiducia non hanno senso per il governo del *premier* o per il semipresidenzialismo. Circa lo scioglimento delle Camere, occorre approfondire come operi il meccanismo automatico in caso di governo del *premier*. Ulteriori varianti si pongono per il semipresidenzialismo: si pensi alla necessità della controfirma o al caso di coabitazione.

Circa la tematica del ruolo del governo in Parlamento, occorre approfondire in particolare la questione relativa all'esercizio del potere normativo del Parlamento e del Governo: si pensi alla delegificazione e alla decretazione di urgenza. Peraltro, la tematica dei poteri normativi è intimamente legata all'altra questione della formazione dell'ordine del giorno delle assemblee parlamentari: in particolare, devono essere approfonditi i poteri del governo, anche in relazione all'attivazione degli strumenti del voto bloccato o del meccanismo della *ÆP'*ghigliottina $\overline{ÆP'}$ . Circa lo statuto dell'opposizione, nell'ambito della Costituzione possono essere previsti taluni principi, riservando ai regolamenti parlamentari la disciplina di dettaglio, tenendo conto del fatto che può porsi l'ipotesi di più opposizioni.

In ordine poi alle modalità di elezione del Presidente della Repubblica, nel quadro del governo parlamentare si può sottrarre tale elezione alla dinamica politica o elevando il *quorum* necessario oppure allargando il collegio elettorale. Peraltro, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica è possibile anche in un sistema parlamentare, ma costituisce caratteristica essenziale del sistema semipresidenziale. Circa la selezione delle candidature, possono essere previste diverse varianti per fronteggiare il caso della candidatura dell'*outsider*: si pensi alla sottoscrizione delle candidature. D'altra parte per attivare i meccanismi di selezione delle candidature è comunque necessario il doppio turno elettorale.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), pur rilevando che i problemi sottolineati dal relatore Salvi rappresentano i nodi principali da risolvere, sottolinea il rischio di esaminare isolatamente le questioni sul tappeto, apparendo più produttivo il metodo di procedere approfondendo le peculiarità dei diversi modelli di forma di governo.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) non giudica opportuno procedere per formule aprioristiche, sottolineando che talune delle questioni da risolvere sono rinvenibili nei due modelli di forma di governo. Appare preferibile un approccio flessibile rispetto ai diversi problemi, posto che alcune questioni devono essere approfondite in maniera analitica.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) non ritiene produttivo affrontare la materia della forma di governo in termini predefiniti, apparendo più produttivo la verifica della compatibi-

lità tra i diversi modelli attraverso un'analisi delle relative varianti. Successivamente alle audizioni dei professori Sartori e Cheli si potranno approfondire le caratteristiche dei due modelli di forma di governo che si contrappongono. Allo stato appare preferibile procedere innanzitutto alla disamina analitica delle diverse questioni.

Il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale) ritiene che nell'attuale fase dei lavori del Comitato sia prioritario valutare la conseguenza delle scelte operate rispetto alle diverse questioni; occorre valutare gli esiti delle diverse scelte a seconda delle singole opzioni: possono infatti determinarsi esiti compatibili tra i due modelli di forma di governo. Successivamente si potrà procedere a scelte tendenzialmente definitive rispetto ai modelli stessi.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) ritiene che, fra le questioni sollevate dal relatore Salvi, due tematiche possano essere affrontate indipendentemente dal modello di forma di governo: il ruolo del governo in Parlamento e lo statuto dell'opposizione. Altre questioni, come ad esempio i meccanismi di fiducia e sfiducia, non sono invece isolabili dai modelli di forma di governo.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) rileva che l'approccio che privilegia la disamina delle diverse questioni, anziché l'analisi dei diversi modelli di forma di governo, faccia emergere la preoccupazione di evitare contrasti all'interno del Comitato: tale metodo però rischia di risultare confuso. Dopo aver rilevato che sarà possibile una convergenza più ampia sul semipresidenzialismo, sottolinea l'esigenza di procedere verificando la coerenza interna dei due modelli di forma di governo che si confrontano: non è opportuno infatti ragionare astrattamente.

Il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) ritiene che il metodo di lavoro proposto dal relatore Salvi sia il più produttivo vista la corretta individuazione dei problemi da risolvere. Pertanto, appare preferibile che il Comitato giunga alla definizione di due diversi modelli di forma di governo, da confrontare in un secondo momento con i professori Sartori e Cheli: altrimenti la discussione rischia di risultare astratta.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) giudica prematuro, nella fase attuale dei lavori del Comitato, lo svolgimento delle audizioni dei professori Sartori e Cheli che andrebbero effettuate tra qualche settimana, al fine di evitare riflessioni generiche sui due modelli di forma di governo.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), concorda con il metodo di lavoro proposto dal relatore Salvi. Circa il sistema presidenziale francese fa presente che non tutte le norme sono previste in Costituzione. Risulta peraltro ambiguo prefigurare un semi-

presidenzialismo con una forte caratterizzazione parlamentare. La questione vera è rappresentata dalla previsione di un governo efficiente legato ad un adeguato consenso parlamentare. Esprime preoccupazione per una discussione incentrata sui modelli giuridico-istituzionali senza una adeguata analisi dei processi politici. Sotto il profilo del metodo di lavoro, suggerisce di prevedere soluzioni di merito rispetto alle diverse questioni da affrontare.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) ritiene che il metodo di lavoro del Comitato dovrebbe essere più produttivo: occorre evitare perdite di tempo che nascondono problemi di tipo politico. Se si vogliono affrontare veramente i problemi, occorre procedere a delle scelte confrontando i due sistemi di forma di governo.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) ritiene che i diversi modelli di forma di governo possano essere studiati o come figure astratte o come costituzioni viventi: quello che conta è l'insieme delle regole e delle prassi tenendo conto delle esperienze costituzionali. Tale metodo può consentire il raggiungimento di adeguate intese.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, pur comprendendo le preoccupazioni formulate dai deputati Calderisi e Rebuffa, giudica produttivo il metodo di lavoro da lui proposto. La scelta più proficua appare essere quella di affrontare specificamente le diverse questioni, la cui analisi consentirà, tra l'altro, di far emergere le differenze fra i due modelli di forma di governo.

Il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), condividendo le audizioni proposte dal Presidente, ritiene che potrebbero essere acquisiti altri contributi scientifici come quello del professor Rodotà. Circa il metodo della discussione, giudica difficile valutare le singole questioni prescindendo dal modello di forma di governo. Occorre entrare nel merito dei problemi approfondendo le diverse ipotesi.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), ai fini di un produttivo lavoro del Comitato, suggerisce al relatore di predisporre una tavola di raffronto tra le diverse questioni da approfondire tenendo conto dei due modelli di forma di governo che si confrontano, attraverso un incrocio verticale ed orizzontale tra le questioni stesse e i diversi modelli, facendo conseguire ad ogni scelta l'ipotesi di legge elettorale relativa.

Dopo che Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-Ulivo), *relatore*, ha condiviso il metodo proposto dal deputato Rebuffa, Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, dopo aver segnalato l'opportunità di approfondire in maniera attenta la tematica del sistema di scelta dei candidati al fine di evitare la candidatura di *outsider*, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi venerdì 14 marzo, alle ore 10.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

*Presidenza del Presidente*

Ersilia SALVATO

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatore*, premessa la centralità del rapporto Parlamento-Governo sotto molteplici profili, si sofferma sulle esigenze di stabilità, governabilità ed efficienza, di rappresentatività, di democraticità e pluralismo, tutte largamente condivise dalle parti politiche nel corso della discussione generale e che una rinnovata istituzione parlamentare deve garantire al più alto grado. Una riflessione sul bicameralismo involge, per ragioni innanzitutto storiche, il ruolo del Senato quale Camera alta nel sistema vigente. La discussione deve comunque tenersi il più possibile lontana da luoghi comuni o posizioni strumentali nella consapevolezza che occorre rivedere il ruolo e la struttura di entrambe le Assemblee. Nell'ambito di un Parlamento bicamerale la prima Camera dovrà essere eletta a suffragio universale e diretto e detenere la titolarità, parziale od esclusiva, del rapporto fiduciario con il Governo. Non manca nemmeno un'ipotesi di monocameralismo, sottoscritta da rifondazione comunista, giustificata con un'esigenza di semplificazione. Le rimanenti iniziative mirano invece al mantenimento di una struttura a bicameralismo differenziato, in sensibile scostamento rispetto al sistema vigente, dove la seconda Camera è ancora eletta a suffragio universale e diretto ovvero è formata con un meccanismo elettorale di secondo grado. Variabili nelle varie proposte sono inoltre anche le denominazioni dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

Un primo gruppo di iniziative considera la seconda Camera come eletta a suffragio universale, titolare di una competenza materiale differenziata, anche in campo legislativo limitatamente a leggi rinforzate, organiche o bicamerali, con funzioni ordinamentali in tema di autonomie territoriali, rivolte a garantire esigenze di uniformità e di carattere unitario, *standard* minimi di prestazioni sociali ed in qualche caso con proiezioni ulteriori in direzione delle funzioni svolte dall'UE. In questa prospettiva, alla prima Camera si conferisce la titolarità, talora esclusiva, del rapporto fiduciario con il Governo, radicando allora prevalentemente nella seconda Camera i poteri di controllo. Secondo questa impostazione si dovrebbe certamente contribuire ad una razionalizzazione dell'attività parlamentare, evitando le duplicazioni ed imprimendo un carattere più

incisivo ai controlli. Il mantenimento poi di un'area di leggi bicamerali nonchè la previsione di un potere di riesame legislativo a richiesta assicurano la possibilità di un ripensamento sulle scelte compiute. I ruoli di Camera di riflessione possono anche non essere invariabili, ma reversibili tra i due rami del Parlamento; si tratta comunque di delimitare con attenzione l'area delle leggi bicamerali onde evitare che rimangano compromesse le indicate esigenze di semplificazione. Alcune iniziative escludono peraltro da questo novero le leggi di bilancio e finanziaria.

Un secondo gruppo di iniziative prevede che la seconda Camera sia formata mediante elezione indiretta, come emanazione degli esecutivi ovvero dei Consigli regionali, secondo il modello germanico; in qualche caso è prevista inoltre una rappresentanza di altri enti locali. I poteri attribuiti sono per lo più di veto sospensivo, superabile dalla prima Camera a maggioranza rafforzata. Tale problematica è stata oggetto di dibattito anche nelle sedute della Commissione nel corso delle audizioni intervenute nella precedente settimana. A questo proposito giova osservare che dalla opzione in favore di un ordinamento federale non consegue necessariamente che la seconda Camera debba essere formata mediante elezione indiretta. Da alcuni si insiste tutttavia perchè la rappresentanza di ciascuna regione si esprima in modo unitario a tutela degli interessi territoriali di riferimento; altri pongono in evidenza la difficoltà di introdurre un procedimento di codecisione Stato-Regioni nell'ambito di un ordinamento e di un processo decisionale già appesantiti sotto molteplici profili. Occorre considerare i meccanismi compensativi escogitati nello stesso sistema germanico, nel quale l'attività del Bundesrat si svolge in larga misura nelle Commissioni, nelle quali finisce per rivestire un peso preponderante la burocrazia dei Laender. Un processo di codecisione racchiude poi più di un pericolo per la tutela delle aree più deboli del paese ed è da valutare attentamente l'opportunità di escludere dal circuito fiduciario un'Assemblea che interviene in momenti delicati della funzione legislativa.

Conclusivamente le convergenze tra le iniziative presentate sembrano significative nella prospettiva di un bicameralismo differenziato sulla base di una distinzione di competenze materiali e di funzioni, con il tendenziale conferimento di un compito di raccordo ordinamentale ad una sola Camera e della titolarità del rapporto fiduciario all'altra, mentre le decisioni in tema di bilancio sono prevalentemente condivise da entrambe.

Si apre quindi il dibattito.

Il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), ricordato che le posizioni evidenziate dalle varie parti politiche trovano riscontro in un dibattito ormai risalente nel tempo, sostiene che allo stato il bicameralismo non possiede valide alternative, tenuto conto dell'esigenza di mantenere una sufficiente serie di garanzie nell'ordinamento costituzionale, del quale il Parlamento va ritenuto come uno dei più efficaci baluardi. Si tratta allora soltanto di valutare quale bicameralismo costruire, sembrando affievolita l'ipotesi di dar vita ad una Camera delle

regioni. A questo proposito, in vista di possibili riforme elettorali, è utile riferirsi all'esempio fornito dalla Camera dei comuni inglese, eletta col sistema maggioritario ed in collegi uninominali, che tenderebbe ad escludere una forte contrazione della rappresentanza eletta.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, assicura che nell'opinione unanimemente condivisa va comunque salvaguardato il ruolo del Parlamento, indipendentemente dalle distinzioni che attengono alla struttura di esso.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) reputa opportuno superare senz'altro ed in via preliminare l'ipotesi monocamerale, propria di un solo gruppo politico, in favore di un bicameralismo differenziato. Occorre approfondire, in questa prospettiva, il ruolo della prima Camera con le implicazioni relative allo statuto dell'opposizione ed al sistema elettorale, il quale – per l'elezione della seconda Camera – dovrà riferirsi ad un ambito territoriale coincidente con ciascuna regione.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, fa osservare al senatore Pieroni che la proposta monocamerale della sua parte politica muove dal presupposto dell'instaurazione di un assetto federale. È peraltro consapevole che le rimanenti iniziative sono diversamente orientate e condivide l'opportunità di approfondire le problematiche che attengono alla prima Camera.

Avverte infine che il Comitato tornerà a riunirsi mercoledì 12 marzo, alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 12.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**14ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DEL TURCO

*indi del Vice Presidente*

VENDOLA

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, B53ª, 0005º)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato il programma del sopralluogo che si terrà in Calabria dal 17 al 19 marzo prossimi. Comunica altresì di aver predisposto, su mandato dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il programma e la composizione della delegazione per il sopralluogo ad Agrigento che avrà luogo il 20 marzo prossimo.

*AUDIZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA  
MAGISTRATURA, PROFESSOR CARLO FEDERICO GROSSO, E DEI CONSI-  
GLIERI DOTTOR SERGIO LARI, DOTTOR LIBERTINO ALBERTO RUSSO E  
DOTTOR CLAUDIO CASTELLI*

(A010 000, B53ª, 0001º)

Il presidente DEL TURCO ringrazia per la partecipazione all'audizione il professor Carlo Federico Grosso, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il dottor Sergio Lari, Presidente della Commissione per i problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalità organizzata, il dottor Libertino Alberto Russo, Presidente della Commissione per i trasferimenti e il dottor Claudio Castelli, Presidente della Commissione per l'organizzazione degli uffici giudiziari.

Il vicepresidente GROSSO, dopo aver premesso che – in accordo con la Presidenza della Commissione – è sua intenzione focalizzare l'attenzione anzitutto sul problema degli organici nelle sedi maggiormente impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata, porta a conoscenza della Commissione il fatto che, mentre in Campania e in Puglia il tasso di mancata copertura degli organici oscilla intorno al 13 per cento – che è la media nazionale – in Sicilia esso è di circa il 17 per cento e in Calabria del 21 per cento, con punte di enorme rilevanza e gravità in alcune specifiche realtà locali particolarmente a rischio. Si sofferma quindi in particolare sul problema della copertura dei posti presso le Corti di appello per le quali il Consiglio superiore della magistratura possiede strumenti molto limitati dal momento che, presso queste giurisdizioni superiori, non è possibile l'inserimento di fatto coattivo degli uditori giudiziari. Sottolineato quindi che il Consiglio superiore della magistratura appare non favorevole ad assunzioni straordinarie di magistrati con modalità diverse dal concorso poichè ciò rischierebbe di abbassare il livello di qualificazione professionale, fa presente che purtroppo le stesse commissioni di concorso non riescono a selezionare un numero di candidati pari al numero dei posti banditi (negli ultimi tempi 600 all'anno) poichè le università non sembrano in grado di fornire un gettito adeguato di neolaureati di sufficiente livello. Afferma comunque che rimedi alternativi, o comunque concorrenti per far fronte alla carenza degli organici, debbono essere visti in provvedimenti legislativi quali l'istituzione dell'ufficio del giudice unico di primo grado o la revisione delle piante organiche, da effettuarsi non solo in base al numeri dei processi pendenti, o al bacino di utenza, ma anche in base alla qualità dei procedimenti giudiziari.

Riguardo poi al tema essenziale della copertura delle vacanze nelle sedi maggiormente a rischio, il Consiglio superiore della magistratura ritiene che debba essere approntata una seria ed efficace politica degli incentivi dal momento che è fuori discussione incidere sulla prerogativa costituzionalmente garantita dalla inamovibilità.

L'unico strumento efficace e massicciamente utilizzato – prosegue l'oratore – a disposizione del Consiglio superiore della magistratura per coprire i posti vacanti nelle sedi disagiate è quello di inviarsi la grande maggioranza degli uditori giudiziari al primo servizio, per almeno due anni, ma, a parte i risultati parzialmente positivi di un piccolo incentivo a livello di punteggi recentemente introdotto, questo meccanismo provoca normalmente un *turn over* continuo dei magistrati addetti, certamente non positivo per il funzionamento di questi uffici giudiziari. Dopo aver quindi riferito anche sui risultati quasi nulli o comunque insufficienti dell'utilizzo da parte del Consiglio superiore della magistratura sia dell'istituto del trasferimento d'ufficio (previsto per legge) che dell'istituto del cosiddetto trasferimento d'ufficio previa disponibilità (elaborato nella prassi), sottolinea con forza l'esigenza di un intervento legislativo *ad hoc* che dia inizio ad una seria politica degli incentivi, non tanto riguardanti la carriera o lo stipendio, ma centrati sull'adeguamento e la revisione dell'istituto dell'indennità di missione. Sarebbe inoltre fondamentale provvedere ad incentivi riguardanti il reperimento degli alloggi,

la garanzia di alcuni trasferimenti gratuiti per ricongiungersi con i propri familiari e l'attribuzione di punteggi aggiuntivi ai fini del primo trasferimento successivo. Il vicepresidente Grosso sostiene infatti che vi sono molti magistrati disposti a rischiare di persona e a recarsi nelle sedi disagiate in nome del loro alto senso dello Stato, ma sottolinea come non sia possibile pretendere che quanti coraggiosamente affrontano le situazioni più difficili subiscano anche un danno economico, dal momento che, verosimilmente, sarebbero costretti a non trasferire anche la propria famiglia nelle sedi a rischio.

Dopo aver successivamente auspicato l'introduzione per legge di una forma di preselezione in grado di snellire i concorsi per la magistratura, che attualmente durano mediamente due anni, conclude sostenendo che occorre valutare, per l'accesso alla carriera, non soltanto la preparazione giuridica, ma anche altre doti quali l'equilibrio psicologico e la capacità di affrontare adeguatamente alcuni delicati processi: per questi motivi richiama brevemente l'attenzione sul problema della preparazione e dell'aggiornamento dei magistrati e conseguentemente sul problema dell'apertura di una Scuola della magistratura.

Prende quindi la parola il senatore FIRRARELLO che, dopo aver ricordato alcuni dati sconfortanti sulla percentuale dei reati impuniti e sulla effettiva permanenza in carcere anche dei criminali più pericolosi, sostiene che occorrerebbe studiare meglio la distribuzione sul territorio delle forze dell'ordine e dei giudici, dal momento che molti magistrati siciliani sarebbero lieti di rimanere in Sicilia qualora ricevessero in questa regione la loro prima assegnazione. Rilevato poi che potrebbe essere positivo regionalizzare i concorsi per la magistratura prevedendo contemporaneamente un obbligo minimo di permanenza nella sede, afferma che lo Stato è apparso più deciso nella lotta contro le Brigate Rosse di quanto appaia oggi contro la criminalità mafiosa. Invita quindi il Consiglio superiore della magistratura a porsi anche il problema della produttività dei magistrati e conclude manifestando il suo favore per una accorta politica degli incentivi che tenga conto anche del difficile problema del reperimento degli alloggi.

Il deputato BOVA, dopo aver ringraziato il vicepresidente Grosso per la franchezza della sua relazione introduttiva, sottolinea la drammaticità della situazione in molte regioni del Mezzogiorno dove non appare esagerato parlare di giustizia negata per molti cittadini, di egemonia sul territorio della criminalità organizzata e di prossimità al punto di rottura del tessuto democratico della società. Manifestato quindi il suo favore riguardo alla proposta degli incentivi per la copertura delle sedi disagiate, che dovrà essere comunque realizzata con modalità adeguate, sostiene che occorrerà giungere anche alla revisione delle piante organiche in alcuni distretti giudiziari e conclude denunciando la gravissima situazione del distretto giudiziario di Locri dove decine di omicidi di cittadini innocenti restano regolarmente impuniti.

Il deputato CARRARA, dopo aver dichiarato di concordare sull'accelerazione dei concorsi per la magistratura, auspica che il Consiglio su-

periore non abbia cambiato il proprio avviso contrario alla istituzione dei tribunali distrettuali antimafia, in considerazione anche delle gravi scoperture di organico esistenti e della vanificazione, che ne deriverebbe, dell'istituto delle applicazioni. Dopo aver quindi posto quesiti in ordine ai rapporti di totale scollamento, in particolare per l'applicazione delle misure di prevenzione, fra direzioni distrettuali antimafia e procure circondariali, chiede se si valuti congruo l'organico della Direzione nazionale antimafia e se comunque non si ritenga opportuno prevedere un obbligo di comunicazione degli atti rilevanti dalle direzioni distrettuali alla Direzione nazionale per contribuire a rendere più efficace il compito di coordinamento affidato alla struttura nazionale.

Il senatore MUNGARI, posta in rilievo la gravità del problema degli organici descritto dal vicepresidente Grosso, sottolinea in particolare la serietà dei problemi esistenti nel comprensorio della provincia di Crotone. L'attività della 'ndrangheta appare infatti, in generale, non meno pericolosa di quella di Cosa nostra e ulteriori problemi sembrano nascere dalla presenza massiccia di molti magistrati nativi dei luoghi dove esercitano i loro poteri giurisdizionali e da contrasti e dissidi all'interno di taluni uffici giudiziari, di cui auspica che il Consiglio superiore della magistratura sia a conoscenza al fine di porvi rimedio.

Il vicepresidente GROSSO, dopo essersi brevemente soffermato sulla necessità di rivedere radicalmente il sistema delle pene attraverso la previsione di pene alternative e di massicce depenalizzazioni, afferma che il Consiglio superiore della magistratura ha ben presenti i contrasti all'interno di alcuni uffici giudiziari a cui ha fatto cenno il senatore Mungari.

Il dottor LARI, dopo aver sostenuto che non vi è assolutamente un flusso di uditori giudiziari siciliani in grado di coprire le esigenze degli uffici di quella regione, descrive la grave situazione esistente in molte sedi disagiate del Mezzogiorno dove, accanto a pochi magistrati del luogo, sottoposti a pesantissime intimidazioni, vi sono giovani uditori giudiziari che tendono ad abbandonare tali sedi nel più breve tempo possibile, anche se occorre ammettere che la recente circolare del Consiglio superiore della magistratura sull'aumento del punteggio ha provocato un leggero miglioramento, esclusivamente riguardante, però, quanti aspirano alle sedi del Centro-Nord più difficilmente raggiungibili. Ricorda comunque una sua personale esperienza a Trapani dove è stato possibile celebrare molti processi grazie alla presenza di magistrati applicati che avevano la possibilità di tornare nella propria sede di appartenenza usufruendo di trasferimenti gratuiti.

Il vicepresidente GROSSO, dopo aver fornito ulteriori precisazioni in merito ai dati riguardanti la copertura della sedi giudiziarie, cede la parola al dottor CASTELLI con riguardo al problema della revisione delle piante organiche, precisando comunque che la questione resta di prioritaria competenza del Ministero di grazia e giustizia.

Il dottor CASTELLI, precisato che dal 1986 ad oggi la maggior parte degli oltre duemila magistrati che hanno incrementato l'organico è stata destinata alle regioni del Sud, fa presente che negli ultimi dieci anni la situazione del reclutamento è totalmente cambiata e che l'afflusso di giovani laureati nelle file della magistratura non è eccessivamente alto da regioni come la Sicilia o la Calabria. Dopo aver quindi affermato che l'aumento del numero dei magistrati è richiesto anche dalla giurisdizionalizzazione crescente di molte questioni operata incessantemente dalla legge, si sofferma poi sul problema della revisione delle piante organiche che dovrà tenere conto non soltanto delle pendenze giudiziarie (che possono anche essere artatamente esagerate), oppure del solo bacino di utenza, ma anche degli indici di criminalità organizzata, dei trasferimenti di processi in cui sono implicati magistrati e dell'ampiezza della litigiosità giudiziaria a livello civile dovuta allo sviluppo economico delle zone considerate. Ricordato poi che il Consiglio superiore della magistratura studia con attenzione il problema della produttività dei magistrati insieme a quello dell'organizzazione degli uffici, della presenza della polizia giudiziaria e dell'organico del personale amministrativo, manifesta alcune perplessità sulla ipotesi della regionalizzazione dei concorsi per la magistratura e conclude sottolineando l'importanza di una seria politica di incentivi per la copertura degli organici.

Prende quindi la parola il dottor RUSSO che, ricordato come il parallelismo fra procure distrettuali antimafia e tribunali distrettuali antimafia nonché i problemi di carattere logistico interessanti i magistrati delle procure distrettuali antimafia e i tribunali costretti a fronteggiare nuovi carichi di lavoro indurrebbero ad accettare l'ipotesi di istituzione dei tribunali distrettuali antimafia, fa presente, d'altra parte, che vi è chi sostiene – non senza fondate ragioni – come l'istituzione dei tribunali distrettuali antimafia sottrarrebbe in modo preoccupante forze impegnate nei tribunali periferici. A questo proposito afferma che è venuto il momento di un ripensamento generale sulle strutture giudiziarie poichè il Consiglio superiore della magistratura non ha il potere di moltiplicare all'infinito il numero dei magistrati e certamente anche le recenti sentenze della Corte costituzionale in tema di incompatibilità implicheranno la necessità di rivedere la dimensione degli uffici giudiziari. Dopo aver quindi sostenuto che non appare ulteriormente rinviabile l'inizio di una seria politica di incentivi ai magistrati per la copertura delle sedi disagiate, afferma che, almeno per la situazione delle regioni meridionali, non sono a sua conoscenza problemi di scarso impegno lavorativo da parte dei magistrati.

Il dottor LARI si sofferma poi sulla pericolosità e sul potere criminale della 'ndrangheta che non solo è protagonista di un'attività estremamente diffusa in Calabria, ma ha anche ampiamente superato l'influenza di Cosa nostra nell'*hinterland* milanese dove, malgrado i successi delle forze dell'ordine, il problema dell'afflusso continuo di componenti di questa organizzazione, in particolare da Reggio Calabria, appare tutt'altro che risolto. In Calabria comunque, in generale, anche a causa

dell'altissimo numero di adesioni a questa organizzazione in talune specifiche località e considerati gli stretti vincoli di natura familiare che limitano il numero delle collaborazioni di giustizia, la situazione del contrasto alla 'ndrangheta appare essere molto lontana da livelli minimi di accettabilità. Riguardo poi ai rapporti fra procure distrettuali antimafia e procure ordinarie, sostiene che attualmente il coordinamento è affidato essenzialmente alla collaborazione spontanea e che sarebbe opportuno un intervento legislativo in particolare per quanto riguarda le misure di prevenzione.

Sul problema, infine, della competenze della Direzione nazionale antimafia, il dottor Lari sostiene che, in particolare con l'aumento dei poteri relativi ai collaboratori di giustizia previsto dal recente progetto di legge, probabilmente questa struttura a livello nazionale avrà bisogno di un incremento di organico. Un terreno che appare comunque completamente riservabile alla stessa Direzione nazionale antimafia è inoltre quello delle indagini sulle implicazioni internazionali della criminalità organizzata, mentre debbono essere risolti nel modo migliore i problemi dell'obbligo, ma principalmente della tempestività del trasferimento degli atti rilevanti dalle direzioni distrettuali alla Direzione nazionale antimafia.

Il deputato LUMIA, premesso che l'aspetto repressivo-giudiziario è parte rilevante della strategia integrata di lotta alla mafia, nota che dai dati allarmanti forniti dal vicepresidente Grosso si delinea il rischio che lo Stato perda l'appuntamento con la stagione dei processi in atto. Sottolineata l'esigenza che sia superata una concezione ottocentesca del magistrato che, se deve fare certamente riferimento a valori, non può tuttavia essere sottratto alla logica degli incentivi, si dichiara d'accordo sull'ipotesi di prevedere incentivi di carattere funzionale, estranei a una logica corporativa.

Dopo aver quindi domandato se il numero ottimale di magistrati per ufficio sia ancora quello individuato dalla relazione Palombarini o sia stato riparametrato dalle stime del Consiglio superiore della magistratura e se il medesimo Consiglio abbia compiuto una proiezione in ordine ai riflessi, sugli organici, dell'istituzione del giudice unico, chiede se sia possibile ipotizzare modifiche al concorso sotto il profilo del tipo di conoscenze richieste al candidato e quale stima possa farsi del vincolo posto dai limiti di tempo entro i quali devono svilupparsi le procedure concorsuali, una valutazione, questa, che consentirebbe di definire con maggiore precisione un eventuale atto di indirizzo da suggerire al Parlamento.

Il deputato IACOBELLIS, espressa gratitudine al vicepresidente Grosso per l'obiettività dello scenario illustrato e dichiarato di concordare sugli incentivi da prevedere per i magistrati che devono essere assistiti sotto diversi profili – ricorda in proposito la positiva esperienza della casa-albergo di via Corridoni – osserva che il vero problema, stante l'elevato numero dei magistrati in organico, è piuttosto quello di una revisione delle circoscrizioni e della istituzione del tribunale distrettuale.

In particolare, ritiene che gli incentivi da riconoscere agli uditori, sacrificati in sedi disagiate all'inizio della carriera, potrebbero essere compensati da una maggiore permanenza, elevata, ad esempio, a quattro anni, nella medesima sede dove gli uditori potrebbero essere utilmente adibiti a un collegio impegnato in maxiprocessi, ciò che consentirebbe loro di acquisire una positiva cultura antimafia.

La deputata NAPOLI, espressa preoccupazione – che aumenta per effetto dei dati forniti dal vicepresidente Grosso – per le condizioni degli uffici giudiziari nel Sud e lamentato che non sono pervenute risposte alle numerose interrogazioni parlamentari presentate al Ministro di grazia e giustizia in tema di organici, ricorda l'impegno che il Ministro, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha annunciato nei confronti della situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Nel rilevare, quindi, che il prossimo sopralluogo della Commissione in Calabria dovrebbe essere un'occasione di risposta oltre che di ascolto, chiede di conoscere se il Consiglio superiore della magistratura abbia previsto priorità nella copertura degli organici degli uffici giudiziari nella regione e quale possa essere la consistenza dell'impegno finanziario determinato dall'adozione di un sistema di incentivi.

Il deputato SAPONARA, rilevato che si è confermata, tra le cause della crisi della giustizia, la deficienza negli organici dei magistrati e manifestato il dubbio che siano gli stessi magistrati a non volere un aumento degli organici, chiede notizie sulla situazione degli uffici giudiziari di Milano, sede particolarmente impegnata sul fronte della criminalità organizzata e, più in generale, domanda se oltre alle note misure – istituzione del giudice unico, depenalizzazione, istituzione del giudice di pace nel settore penale – altre possano costituire un rimedio alle attuali carenze. Invita infine i rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura a esprimere una valutazione in ordine alla produttività degli uffici giudiziari che potrebbe essere conseguita, a suo giudizio, con una migliore organizzazione del lavoro, alla consistenza delle ferie riconosciute ai magistrati e alle ricorrenti critiche mosse alla università che non prepararebbe adeguatamente alla carriera giudiziaria.

Il presidente DEL TURCO, collegandosi a un quesito posto dal deputato Saponara, chiede se sia una banalizzazione della stampa o se invece corrisponda a verità l'opinione diffusa secondo la quale la più decisa opposizione al completamento degli organici verrebbe dalla magistratura e dalle sue presunte chiusure corporative.

Il vicepresidente GROSSO, ricordato che in un incontro del Consiglio con la magistratura locale, con l'ordine degli avvocati e con gli enti locali si è riproposta, nella zona di Caltanissetta, l'idea di riprendere l'esperienza della casa-albergo ricordata dal deputato Iacobellis, si dichiara d'accordo sull'istituzione dei tribunali distrettuali e sulla elevazione a quattro anni della permanenza nella sede disagiata, a compenso degli incentivi a favore degli uditori giudiziari. In proposito fa presente

che, complessivamente, l'impegno economico necessario a finanziarie gli incentivi ammonterebbe a circa 10 miliardi, reperibili nelle pieghe del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Dopo aver fatto quindi rilevare che l'organico della Procura di Milano è completato e che sono stati pubblicati tutti i posti per il Tribunale di quella sede, osserva che la preparazione assicurata dalle università è tema più generale che coinvolge tutte le professioni alle quali la facoltà di giurisprudenza è propedeutica.

Quanto all'aumento degli organici, esprime la preoccupazione, a titolo personale, per un aumento indiscriminato che comprometterebbe il livello qualitativo dei magistrati, mentre, a proposito delle ferie, occorre ricordare che, se il limite di un mese e mezzo appare elevato, tuttavia spesso parte di quel tempo viene impiegata dal magistrato per redigere le sentenze. Sulla produttività dei singoli uffici giudiziari la valutazione dovrebbe essere compiuta, da parte del Ministero, allo scopo di verificare nicchie, indubbiamente esistenti, di scarsa produttività.

Il dottor RUSSO ricorda che l'istituzione di una scuola di magistratura deve essere considerata solo in una prospettiva di aggiornamento professionale e non per svolgere una funzione selettiva che è di competenza esclusiva del Consiglio superiore della magistratura; la frequenza alla scuola – rileva – potrebbe essere prevista nel caso del passaggio del magistrato da una funzione all'altra. Ricordato che la situazione degli organici, particolarmente carente per la Corte d'appello, appare tuttavia normale, anche se non a livelli ottimali, in Lombardia, fa presente che desta ben maggiore preoccupazione la situazione nel Sud, specie in Calabria e che, al riguardo, il Consiglio superiore della magistratura ha espresso il parere al Ministro il quale ora dovrà provvedere alla copertura delle sedi. Il Consiglio può, per parte sua, provvedere con la destinazione di magistrati di prima nomina o con trasferimenti d'ufficio.

Il dottor CASTELLI fa presente che è stato calcolato in otto magistrati il numero ottimale di un tribunale mentre non sono ancora possibili valutazioni appropriate sugli effetti della istituzione del giudice unico, poichè solo con la approvazione della legge delega potranno essere definite le competenze affidate al giudice monocratico e quelle affidate al giudice collegiale.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver rilevato l'opportunità che si instauri uno stretto collegamento tra la Commissione parlamentare e la X Commissione del Consiglio, anche perchè non siano rapidamente archiviati i dati drammatici emersi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, chiede informazioni in ordine agli strumenti e alla complessiva organizzazione a disposizione dei magistrati – si pensi, ad esempio, alle condizioni degli uffici giudiziari e della polizia giudiziaria a Trapani – esposti a rischi continui e gravi. Sollecitate ulteriori considerazioni sulla situazione della Corte d'appello, ritiene che si debba giungere ad una ridefinizione degli organici sulla base di nuovi parametri intesi ad individuare la qualità e la quantità effettiva del carico di lavoro, essen-

do, a suo giudizio, insufficienti i parametri fondati sul bacino di utenza o sul numero degli imputati. Non va dimenticato che i magistrati sono impegnati non solo nella gestione dei processi, ma anche in attività particolarmente complesse quali, ad esempio, le indagini scaturite dalle rivelazioni dei collaboratori di giustizia. Più in generale sollecita ai rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura riflessioni su eventuali contraddizioni esistenti tra principi di riforma giusti e i pratici meccanismi di attuazione delle norme e tra la conoscenza del fenomeno mafioso e la effettiva topografia del potere mafioso.

Il senatore CURTO chiede informazioni in ordine all'attività della I e della II Commissione del Consiglio, sollecitando notizie in merito alle inchieste in atto a carico di magistrati, nonché della IV Commissione, con riferimento ai criteri di valutazione della professionalità dei magistrati. Sollecitato un parere sulla eventualità di rivedere il principio della inamovibilità dei giudici, così da porre rimedio alle incrostazioni che da essa derivano, esprime l'avviso che debba ritenersi anacronistica, e dunque da eliminare, la pratica di presentare, da parte del magistrato, una richiesta di trasferimento allo scopo di sottrarsi alla sanzione del trasferimento d'ufficio disposto dal Consiglio superiore della magistratura per incompatibilità ambientale.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, osservato che i dati riferiti dal vicepresidente Grosso costituiscono motivo di ulteriore allarme ma non di sorpresa, conoscendo la situazione della Calabria, chiede quali misure possono essere adottate in attesa di adeguati provvedimenti, allo scopo di porre rimedio, con priorità assoluta, alle carenze degli uffici giudiziari in Calabria. Si potrebbe, in particolare, ipotizzare un decentramento nelle procedure concorsuali per evitare lo svolgimento di maxiconcorsi nazionali, assicurando comunque l'uniformità dei parametri valutativi.

Il senatore CENTARO, dopo aver rilevato che il punteggio aggiuntivo, riconosciuto al magistrato, operante in una sede disagiata, al momento del primo trasferimento successivo potrebbe essere previsto da una circolare del Consiglio superiore della magistratura, chiede se sia stato compiuto un monitoraggio sui procedimenti instaurati per incompatibilità ambientale, se tale ricognizione abbia fatto emergere una maggiore incidenza di talune zone ad alta concentrazione criminale rispetto alla media nazionale, e infine, se siano mutati i criteri di valutazione della professionalità dei magistrati.

Il vicepresidente GROSSO, rilevato che la I Commissione è in una condizione di estrema difficoltà operativa per l'enorme massa di esposti che ad essa pervengono, auspica che siano limitati gli incarichi extragiudiziali e fa presente che la valutazione della professionalità avviene secondo un sistema che funziona in modo inadeguato al quale si dovrebbe porre rimedio con l'approvazione di un progetto di legge attualmente all'esame del Parlamento. Dichiaratosi poi favorevole alla creazione di una scuola di aggiornamento professionale per i magistrati, ribadisce

che, in attesa di provvedimenti organici, l'unico strumento a disposizione del Consiglio superiore della magistratura è l'assegnazione coattiva dell'uditore alla sede disagiata. Osservato inoltre che la riforma dei concorsi coinvolge la più ampia tematica della formazione assicurata dal sistema scolastico, avverte che il decentramento dei concorsi non è compatibile con la vigente legislazione e che comunque, al riguardo, il Consiglio superiore della magistratura non ha espresso un proprio orientamento. Assicurato quindi che con una circolare del Consiglio superiore della magistratura si può regolare la materia dei punteggi, informa che è in corso un esame delle piante organiche, ma che lo studio non è ancora approdato a conclusioni definitive.

Il dottor LARI, dichiarato di concordare sulla necessità di una collaborazione istituzionale tra la X Commissione del Consiglio superiore della magistratura e la Commissione parlamentare d'inchiesta, sottolinea, in particolare, come l'impatto del fenomeno dei collaboratori di giustizia abbia messo in crisi il sistema giudiziario, determinando una prospettiva di indagini alle quale è sostanzialmente impossibile far fronte. Solo tenendo conto degli attuali collaboratori di giustizia – rileva – vi sarebbe spazio per cinque anni di indagini preliminari e dieci anni di processi. Espresso consenso ad una impostazione metodologica che sappia tener conto, nelle riforme normative, della evoluzione della strategia della mafia, ricorda, a proposito della situazione di Trapani, la delibera adottata dalla X Commissione permanente del Consiglio e rammenta, al riguardo, che sono stati indagati, imputati e anche condannati, per reati gravi, appartenenti alle forze di polizia. Dichiarò infine di concordare sulla necessità di garantire il *turn over* negli organici delle forze di polizia e che tale valutazione è stata portata all'attenzione del Ministro dell'interno.

Il dottor RUSSO fa presente che problemi derivanti dalla carenza negli organici si sono progressivamente spostati dagli uffici della procura a quelli che gestiscono il dibattimento e, successivamente, agli uffici giudiziari competenti per il dibattimento di secondo grado: oggi, infatti, si assiste a una caduta dell'efficienza degli uffici della Corte d'appello che sono costretti a raccogliere il pesante carico di lavoro a livello distrettuale. Si può tentare di porre rimedio alle condizioni delle Corti d'appello solo ricorrendo al trasferimento d'ufficio, una misura che, peraltro, non ha dato esito positivo poichè i magistrati interessati hanno frequentemente impugnato il relativo provvedimento davanti al TAR. Il Consiglio superiore della magistratura rivolge quindi un appello al Governo e al Parlamento perchè pongano rimedio, sul piano legislativo, alle carenze lamentate che rischiano di far perdere allo Stato una occasione importante, come rilevato dal deputato Lumia.

Il senatore NOVI, osservato che il numero dei magistrati è particolarmente elevato e che dunque il problema da risolvere va ricercato in una migliore allocazione delle risorse umane a disposizione, si dichiarò convinto che la macchina della giustizia è intasata anche per la scarsa

produttività dei giudici per le indagini preliminari, particolarmente nelle aree di intensa criminalità, quali ad esempio la Campania. Nell'amministrazione della giustizia è necessario riconsiderare la redistribuzione degli organici, concentrando l'attenzione sulle aree di crisi così da evitare una pericolosa assenza dello Stato.

Il senatore DIANA, dopo aver rilevato che una riforma delle procedure concorsuali potrebbe prevedere il ricorso a forme di preselezione informatica, richiama l'attenzione sulla situazione particolarmente grave della provincia di Caserta, la zona a più alto indice di criminalità in Europa, che richiede un potenziamento degli organici e una nuova dislocazione dei tribunali. Il senatore Diana chiede altresì di conoscere il numero dei magistrati oggetto di inchiesta per collusione con la criminalità organizzata.

Il deputato MANTOVANO chiede quali criteri possono essere adottati nella revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche a seguito della istituzione del giudice unico, essendo emersa, nella audizione odierna, l'insufficienza del criterio statistico e di quello riferito al bacino d'utenza: un accorpamento su base provinciale o una verifica dell'indice ponderale di lavoro potrebbero rappresentare, a suo giudizio, misure adeguate.

Il vicepresidente GROSSO, definita indispensabile una riforma della preselezione in vista dei concorsi, avverte che il Consiglio superiore della magistratura ha già dato il parere favorevole al Ministero di grazia e giustizia sull'aumento degli organici per i distretti di Napoli e di Caserta, caratterizzati dalla virulenza della criminalità camorristica. Dichiarato quindi di non poter dare conto dei magistrati inquisiti per collusioni con la criminalità organizzata, essendo i dati coperti da segreto, esprime favore alla soppressione di tribunali dislocati in città che non sono sedi di provincia, anche se, per le difficoltà di ordine politico che si frappongono a tale soppressione, si potrebbe pensare alla trasformazione di quei tribunali in sezioni staccate del tribunale provinciale, costituendo, comunque, tale misura, un vantaggio nella allocazione delle risorse umane.

Il dottor CASTELLI, osservato che la istituzione del giudice unico e la conseguente revisione delle circoscrizioni rappresenta una importante occasione per la migliore distribuzione dei magistrati, fa presente che la Commissione Zuliani ha ritenuto di poter fornire solo indici su scala distrettuale, essendo tollerabile, a quel livello, la distorsione del dato statistico, e informa che la relazione della Commissione medesima è stata inviata, con richiesta di parere, ai Consigli giudiziari: dal confronto così avviato potranno emergere utili elementi di orientamento per la soluzione di una questione fondamentale.

Il presidente DEL TURCO, ringraziati il vicepresidente Grosso e i dottori Lari, Russo e Castelli per il prezioso apporto di suggerimenti e

di proposte fornite ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Il presidente Del Turco propone che la Commissione deliberi di costituire un comitato di lavoro, formato dai deputati Carrara, Mantovano, Folena, Lumia e Scozzari e dai senatori Centaro e Peruzzotti, con il compito di redigere un documento relativo al funzionamento degli uffici giudiziari, oggetto dell'odierna audizione.

La Commissione concorda.

*SEGUITO DELL'ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO*  
(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione deve passare all'esame di un articolo aggiuntivo all'articolo 16, presentato dai deputati Balamani e Borghezio e dai senatori Peruzzotti e Serena, nonché degli articoli 21 e 23 ai quali sono stati presentati emendamenti da parte dei deputati Migliori e Mantovano. L'articolo aggiuntivo all'articolo 16 – precisa il Presidente – è volto a introdurre, nel Regolamento interno, la previsione della istituzione di un comitato per la lotta alla mafia nella Padania. Il Presidente dichiara inammissibile il contenuto dell'emendamento e invita i proponenti a trasformarlo nel seguente ordine del giorno: «La Commissione istituisce, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, un comitato con il compito di accertare e di valutare le caratteristiche della diffusione di fenomeni associativi criminali in regioni del centro e del nord dell'Italia storicamente estranee alla mafia e alle altre associazioni criminali comunque localmente denominate, e di riferirne al *plenum*».

Il senatore PERUZZOTTI, sottolineato come l'istituzione del comitato proposto con l'emendamento presentato dalla sua parte politica sia quanto mai necessaria e attuale, anche alla luce delle informazioni acquisite nel corso delle audizioni svolte nell'attuale legislatura, dichiara tuttavia di accettare l'ordine del giorno, proposto dal Presidente, che recupera la sostanza dell'emendamento, nell'intesa che il comitato di lavoro possa effettuare sopralluoghi conoscitivi.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'ordine del giorno che è approvato all'unanimità dei presenti.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 21. Dopo che il deputato MANTOVANO ha dichiarato di non insistere per la votazione dell'emendamento, il Presidente pone ai voti l'articolo 21 che è approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa successivamente all'esame dell'emendamento all'articolo 23, formulato – rileva il deputato MANTOVANO – allo scopo di san-

zionare il comportamento illegittimo del commissario che divulghi il contenuto di una relazione prima che il documento sia deliberato dalla Commissione.

Il deputato VENDOLA osserva che il comportamento che l'emendamento tende a sanzionare è, con ogni evidenza, contrario al galateo istituzionale, ma tuttavia tale da dover essere distinto dalla violazione dell'obbligo del segreto disposto dalla legge; ritiene, alla luce di tale considerazione, eccessiva la disposizione prevista dall'emendamento.

Rilevato dal senatore DIANA che non vi sarebbe violazione della riservatezza su un documento che, non ancora deliberato dalla Commissione, risulti tuttavia depositato in Segreteria e sia oggetto della discussione, con ogni probabilità pubblica, da parte della Commissione, il deputato MANTOVANO fa presente che la proposta di relazione si configura come un atto qualitativamente diverso dalla relazione deliberata e pubblicata dalla Commissione. Dopo che il deputato BALLAMAN si è dichiarato d'accordo con le argomentazioni del deputato Mantovano, il presidente DEL TURCO, pur condividendo l'esigenza della riservatezza che l'emendamento tende a tutelare, giudica però eccessiva la sanzione che si vorrebbe introdurre.

Il senatore CENTARO propone che l'emendamento sia modificato nel senso che, qualora una relazione sia divulgata da un commissario prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informi i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Dopo ulteriori interventi dei senatori DIANA, FIGURELLI e PARDINI - il quale fa in particolare rilevare che l'atto del Presidente dovrebbe comunque essere adottato solo nel caso di acclarata responsabilità del componente della Commissione - del deputato VENDOLA e del presidente DEL TURCO, la Commissione approva all'unanimità dei presenti l'emendamento all'articolo 23 con la modifica proposta dal senatore Centaro.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 23, nel testo modificato, e, successivamente, il Regolamento interno nel suo complesso, che sono approvati all'unanimità dei presenti.

Concluso l'esame del Regolamento interno, il PRESIDENTE propone che la Commissione approvi la seguente delibera, intesa a consentire l'utilizzazione dei documenti acquisiti e degli atti formati nelle precedenti legislature: «La Commissione stabilisce di acquisire i documenti raccolti e gli atti firmati nelle passate legislature dalla Commissione presieduta dall'onorevole Violante e dalla Commissione presieduta dall'onorevole Parenti, fermo restando il regime degli atti definito da quelle Commissioni a conclusione dei loro lavori».

Posta in votazione, la delibera è approvata all'unanimità dei presenti.

Il PRESIDENTE avverte infine che la Commissione sarà convocata a domicilio.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

29<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del senatore*

ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

**(1960) FASSONE ed altri.** – *Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti*

**(2134) GRECO e SCHIFANI.** – *Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole sul n. 1960; favorevole condizionato sul n. 2134)

Il relatore LUBRANO DI RICCO espone le finalità e i contenuti dei disegni di legge, complessivamente coincidenti, salvo che per la scelta della tecnica normativa, laddove il primo di essi modifica il codice penale, mentre l'altro introduce una figura di reato al di fuori dello stesso codice. Al riguardo, egli ritiene più opportuna la scelta di modificare il codice penale, anche se vi è un persistente ricorso alla locuzione «pone in pericolo», di incerta qualificazione già nell'esperienza pregressa. Quanto al disegno di legge n. 2134, vi potrebbe essere il dubbio che esso cumuli una nuova figura di reato, il lancio di corpi contundenti verso mezzi di trasporto privato, a quello corrispondente per i mezzi di trasporto pubblici, già previsto nell'articolo 432, secondo comma, del codice penale: in tal caso, la diversa misura della sanzione potrebbe comportare una sostanziale disparità di trattamento.

La senatrice DENTAMARO esclude tale evenienza, ritenendo che la fattispecie del disegno di legge n. 2134 comporti un'abrogazione implicita dell'articolo 432, secondo comma, del codice penale.

Si conviene, infine, di formulare un parere favorevole sui disegni di legge in esame, a condizione, quanto al n. 2134, che vi sia disposta l'esplicita abrogazione dell'articolo 432, secondo comma, del codice penale, in assenza della quale vi sarebbe una disparità di trattamento confliggente con il principio costituzionale di eguaglianza.

**(1920) ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia**

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Il relatore LUBRANO DI RICCO espone il contenuto del disegno di legge, rivolto a integrare la normativa vigente in materia, con opportune estensioni. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

**(1559) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1953) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995**

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1956) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(44) BERTONI e LORETO. – Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti**

**(1065) PALOMBO. – Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGGIORE riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, di contenuto omogeneo, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

**(682) BONFIETTI. – Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge, proponendo un parere favorevole, pur rilevando l'anomalo meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 4.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole.

**(2004) ELIA ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore MAGNALBÒ, che propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

**(1658) Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1074) CIMMINO ed altri.** – *Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata*

**(1526) ZANOLETTI.** – *Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane*

(Parere alla 10ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione consente.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

**26<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite:*

**(2071) *Interventi urgenti per l'economia:*** parere favorevole;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1388) *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142:*** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(682) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare:*** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1822) *Istituzione dell'Ente tabacchi italiani:*** rinvio dell'emissione del parere;  
***Schema di decreto legislativo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita (n. 72):*** rinvio dell'emissione del parere;  
(R144 003, C06<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni:*** rinvio dell'emissione del parere;

**(339) PASSIGLI. – *Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo:*** rinvio dell'emissione del parere;

**(1130) DE CORATO ed altri. – *Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni:*** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 9ª Commissione:*

**(1949) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della federazione italiana dei consorzi agraria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri: rinvio dell'emissione del parere;

**(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario**: rinvio dell'emissione del parere;

**(2076) BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario**: rinvio dell'emissione del parere;

**(2133) CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte**: rinvio dell'emissione del parere;

*alla 10ª Commissione:*

**(2095) Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n.443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Carli ed altri; Rubino Alessandro ed altri; Pezzoli ed altri; Mazzocchi ed altri: parere favorevole;

**(1074) CIMMINO ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata**: rinvio dell'emissione del parere;

**(1526) ZANOLETTI. - Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane**: rinvio dell'emissione del parere.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 MARZO 1997

48<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,40.*

**(1953) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORO osserva che perviene dalla Camera dei deputati un provvedimento di ratifica di un Accordo con l'Ucraina per la promozione degli investimenti. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORO osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di un Accordo con la Bielorussia per la promozione degli investimenti. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1956) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORO osserva che perviene dalla Camera dei deputati il provvedimento di ratifica di un Accordo con la Repubblica delle Barbados per la promozione degli investimenti. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(44) *BERTONI E LORETO: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti***

**(1065) *PALOMBO: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti***

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, di contenuto identico, finalizzati all'estensione ai decorati al valor civile dei benefici concessi ai decorati al valor militare. Per quanto di competenza, occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro sulla congruità della quantificazione degli oneri, indicata in lire 4 miliardi per il primo anno e in lire 4,5 miliardi a regime. Inoltre, occorre riformulare la clausola di copertura finanziaria, trasferendola sul bilancio triennale 1997-1999.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver fatto presente che la quantificazione degli oneri indicata nel disegno di legge in titolo appare congrua esprime parere contrario sulla modalità di copertura utilizzata, in quanto si tratta di accantonamenti preordinati a diverse finalizzazioni.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con trasferimento sul bilancio triennale 1997-1999.

**(2004) *ELIA ed altri: Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche***

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge è finalizzato a salvaguardare i contributi statali concessi alle associazioni combattentistiche: in base a quanto stabilito dalla legge collegata alla finanziaria per il 1996, infatti, tali contributi sono stati inseriti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, congiuntamente ad altre provvidenze a favore di soggetti diversi. La riduzione dello stanziamento complessivo del capitolo ha prodotto, conseguentemente, una diminuzione dei contributi in oggetto.

Per quanto di competenza fa presente che la copertura finanziaria prevista dall'articolo 2 del disegno di legge non appare corretta, poichè stabilisce la riduzione di uno stanziamento che è interno all'unico capitolo 1165 e che viene fissato con provvedimento amministrativo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per ottenere l'obiettivo di cui al disegno di legge, sarebbe pertanto necessario modificare previamente il meccanismo di cui alla legge collegata alla finanziaria per il 1996.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2 nei seguenti termini: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1165 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli degli anni successivi, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663».

Con il voto contrario del senatore MORANDO, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dal rappresentante del Tesoro.

**(1658) *Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche***

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MORO, osservando che il disegno di legge, di iniziativa governativa, è finalizzato a consentire la corresponsione di acconti a valere sulle sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche concesse sul Fondo speciale per lo sviluppo e il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui alla legge n. 1213

del 1965. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Bilancio)  
(10<sup>a</sup> - Industria)**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 15 e 20,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Interventi urgenti per l'economia (2071).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 14 e 21*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1996 (1780).

II. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. –

Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).

- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

*In sede deliberante*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

*In sede consultiva*

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 2).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 8,30 e 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).

- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

## III. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).

## VI. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

## VII. Esame dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).

## VIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

*In sede redigente*

## I. Discussione del disegno di legge:

- Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (1246).

## II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

## III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 15*

*Procedure informative*

Comunicazioni del sottosegretario di Stato Serri sugli aggiornamenti relativi alla situazione delle zone di crisi del continente africano (Zaire, Corno d'Africa e Algeria).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995 (1559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995 (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995 (1955) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995 (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia (2063) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI e LORETO. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti (44).

- PALOMBO. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (1065).
- II. Esame dei disegni di legge:
- BONFIETTI. - Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare (682).
  - ELIA ed altri. - Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (2004).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 9 e 15*

### *Procedure informative*

Audizione del Ministro delle finanze Visco sulle modalità e sui tempi di attuazione delle deleghe legislative in materia tributaria.

### *In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1822).
  - PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (1597).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:
- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII*, n. 23).
  - MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII*, n. 25).

- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

e del disegno di legge ad essi congiunto:

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita (n. 72).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).

- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche (1658).
  - Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali (2140) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali (2124).
  - FUMAGALLI CARULLI. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (462).
  - UCCHIELLI. - Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (500).
  - DE CORATO ed altri. - Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni (529).
  - BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
  - ELIA ed altri. - Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (1163).
  - MONTAGNA ed altri. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (1445).
- 

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
  - SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
  - PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).

- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
  - Proposta di nomina del Presidente del Registro aeronautico italiano (n. 26).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
  - Schema di deliberazione relativo all'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dal Ministero del tesoro nella società Autostrade Spa (n. 64).

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri*).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
  - CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850)
  - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).

- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

III. Esame del disegno di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT (2211) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 3, comma 1, e 4 di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).
- SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

## III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).
- TOMASSINI. - Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).
- MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

*In sede consultiva*

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 2).
- 

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO e VELTRI. - Modifica ed integrazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette (333).
- TURINI ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette (1394).
- NIEDDU ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette (2116).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO ed altri. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).

- MELUZZI ed altri. - Modifiche della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 8,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1996 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA - (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).

- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).
- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
- Interventi urgenti per l'economia (2071).
- Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

#### *Osservazioni e proposte su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/99/CEE relativa a misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (n. 67).
  - Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/43/CEE in materia di igiene dei prodotti alimentari (n. 66).
  - Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi (n. 69).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme costituzionali**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 15*

*Procedure informative*

Audizione di rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, della UGL e della CISAL.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 12 marzo 1997, ore 21*

Esame di una risoluzione concernente la disciplina delle trasmissioni radiotelevisive Rai in vista delle elezioni amministrative dell'aprile 1997;

Discussione generale di un atto di indirizzo sul tema delle donne e la televisione.

---



